



Università degli Studi di Padova

**Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario**

**Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza
a.a.2021/2022**

**TESI DI LAUREA IN
DIRITTO TRIBUTARIO**

LA CONTROVERSA QUESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUCCESSORIA

Relatore: Chiar.mo Prof. Mauro Trivellin

Correlatore: Chiar.mo Prof. Stefano Solari

Laureando: Elettra Maria Resmini

Matricola: 1141732

*A mia nonna,
eterna luce che rischiara ogni tenebra
“non sei più là dov’eri,
ma sei ovunque io sia”*

INDICE

1. I CARATTERI FONDAMENTALI DELL'IMPOSIZIONE SUCCESSORIA IN ITALIA.....	5
INTRODUZIONE	5
1.1 BREVE TRATTAZIONE STORICA: L'ORIGINE E L'EVOLUZIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI IN ITALIA.....	6
1.2 L'ATTUALE DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI.....	12
<i>A) Il presupposto</i>	<i>13</i>
<i>B) I soggetti passivi</i>	<i>15</i>
<i>C) I profili territoriali</i>	<i>17</i>
<i>D) Base imponibile dell'imposta e attivo ereditario</i>	<i>19</i>
<i>E) Le aliquote.....</i>	<i>22</i>
1.3 PROFILI FISCALI DELLE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI: IL RISCHIO DI DOPPIA IMPOSIZIONE	24
<i>A) Il credito per le imposte estere</i>	<i>26</i>
<i>B) Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni</i>	<i>26</i>
1.4 LA "GENEROSITÀ" DELL'IMPOSIZIONE SUCCESSORIA ITALIANA	27
1.5 EVOLUZIONI RECENTI E PROPOSTE DI RIFORMA	29
2. LA RATIO DELL'IMPOSIZIONE SUCCESSORIA QUALE STRUMENTO DI DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ IMPOSITIVA	33
2.1 L'IMPOSIZIONE SUCCESSORIA COME STRUMENTO DI EQUITÀ: RISVOLTI SOCIALI DELL'IMPOSTA EREDITARIA ALLA LUCE DELLE TEORIE DI LUIGI EINAUDI	34
2.2. ARGOMENTAZIONI CONTRARIE ALL'IMPOSIZIONE SUCCESSORIA: POSSONO DIRSI TUTTE SUPERABILI?.....	43
2.3 CONSIDERAZIONI FINALI	54
3. IMPOSIZIONE DI SUCCESSORIA A CONFRONTO: ANALISI COMPARATISTICA DEI SISTEMI DI IMPOSIZIONE EREDITARIA EUROPEI	57
3.1 INTRODUZIONE E NOTE METODOLOGICHE	57
3.2 DISAMINA DEI DATI INERENTI AI PIL DEI PAESI OGGETTO DI ANALISI.....	59
3.3 PANORAMICA RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE NEI PAESI EUROPEI OGGETTO DI ANALISI.....	63
3.4 ANALISI DEI DATI INERENTI ALL'INCIDENZA DELL'IMPOSIZIONE SUCCESSORIA	74
3.5 PRESSIONE FISCALE APPARENTE E PRESSIONE FISCALE REALE A CONFRONTO.....	83

3.6 CONSIDERAZIONI FINALI ALLA LUCE DEGLI INDICATORI DEL CARICO FISCALE COMPLESSIVO APPARENTE E REALE: SI PUÒ DAVVERO SOSTENERE CHE L'ESIGUITÀ DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE ITALIANA SIA IDONEA A DETERMINARE UN <i>VULNUS</i> CONSIDEREVOLE ALL'ERARIO?	88
4. IL RAPPORTO TRA <i>TRUST</i>, PATTI DI FAMIGLIA E IMPOSIZIONE SUCCESSORIA	91
PREMESSA	91
4.1 LA DISCIPLINA CIVILISTICA DEL <i>TRUST</i> IN ITALIA	91
A) <i>La "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento"</i>	93
B) <i>Le caratteristiche essenziali e i soggetti del trust</i>	94
C) <i>Profili inerenti alla revoca e alla modifica del trust</i>	99
4.2 LA NATURA GIURIDICA DEL <i>TRUST</i>	99
4.3 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI <i>TRUST</i> IN RAGIONE DELLA SUA NATURA "CAMALEONTICA"	102
4.4 IL <i>TRUST</i> AUTODICHIARATO ALLA LUCE DEI NUOVI APPRODI GIURISPRUDENZIALI	103
4.5 PROFILI INERENTI ALLA FISCALITÀ INDIRETTA DEL <i>TRUST</i> : CONTRASTI E CRITICITÀ	106
4.6 IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: LO STATO DELL'ARTE IN MATERIA DI FISCALITÀ INDIRETTA DEL <i>TRUST</i>	118
4.7 <i>IL TRUST</i> E IL PATTO DI FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL PASSAGGIO INTERGENERAZIONALE DELL'IMPRESA: STRUMENTI A CONFRONTO	124
4.8 LE (LEGITTIME) PREOCCUPAZIONI DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 120/2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE	126
4.9 RIEPILOGO E CONSIDERAZIONI FINALI	134
CONCLUSIONI	137
BIBLIOGRAFIA	143
SITOGRAFIA	149
RINGRAZIAMENTI	153

1. I caratteri fondamentali dell'imposizione successoria in Italia

Introduzione

Il trasferimento di beni e diritti *mortis causa* rileva quale evento suscettibile di imposizione fiscale sin da tempi immemorabili¹.

L'origine dei tributi riconducibili - tanto per il presupposto, quanto per il momento dell'applicazione - alle successioni è infatti antichissima, basti pensare che il primo tributo successorio di cui si abbia certa notizia risulta essere stato applicato nell'Egitto tolemaico e risale al VII secolo a.C.²

L'imposta di successione affonda quindi le sue radici nell'età ellenistica: il primo tributo sulle successioni del quale si è oggi a conoscenza è rappresentato da un frammento di ceramica scritto in greco: si trattava di un *ostrakon*, ossia della ricevuta di avvenuto pagamento di una tassa di successione dovuta su alcuni terreni agricoli e versata da un soggetto il cui nome è ormai illeggibile³.

Ponendosi quale obiettivo quello di indagare le ragioni d'essere di tale ancestrale, e purtuttavia attuale, prelievo fiscale è necessario, in primo luogo, considerare un principio direttivo basilare di politica finanziaria, il quale impone di "*costruire un sistema tributario che renda minimo il sacrificio dei contribuenti e faciliti la riscossione delle imposte*"⁴.

Considerato - e assunto come vero - tale principio, risulta agevole comprendere il motivo per cui negli anni tale imposta è andata diffondendosi in maniera sempre più pregnante: il momento della successione *mortis causa* risulta infatti essere il più funzionale e favorevole all'ottenimento del pagamento di un tributo da parte dell'erede.

Indubbio è che, nel corso degli anni, i diversi criteri di politica finanziaria abbiano avuto una notevole influenza sulla disciplina dei tributi successori, che conseguentemente ha subito molteplici trasformazioni nel corso del tempo e risulta

¹ S. Cardarelli, *Tributi successori*, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1992, p. 153.

² G. Lumbroso, *Recherches sur l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides*, Imprimerie Royale, Torino, 1870, rist. Bologna, 1969, pp. 307 ss.

³ A. Busani, *Imposta di successione e donazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

⁴ A. De Viti De Marco, *Principi di economia finanziaria*, Einaudi, Torino, 1953, p. 374.

applicata con criteri anche notevolmente diversi nei vari sistemi tributari; radicali modificazioni che coinvolsero i sistemi tributari previgenti vennero ad esempio introdotte all'indomani della Rivoluzione francese.

Ma, nonostante ciò, è tutt'oggi innegabile che l'imposta successoria sia divenuto elemento caratterizzante della grande maggioranza degli ordinamenti fiscali presenti nel mondo.

1.1 Breve trattazione storica: l'origine e l'evoluzione dell'imposta sulle successioni in Italia

Le vicende normative che hanno coinvolto l'imposta sulle successioni sono state, soprattutto negli ultimi anni, particolarmente tormentate.

Il fine di questa breve indagine storica è quello di fornire un quadro generale in merito all'evoluzione normativa del tributo successorio in Italia.

Nel territorio italiano l'imposta sulle successioni fu introdotta nel periodo immediatamente successivo all'unificazione con la l. 21 aprile 1862, n. 585; questa legge, pur riprendendo in larga misura la legge francese 12 dicembre 1798⁵, presentava un differente criterio di determinazione dell'imposta.⁶

Tale criterio si sostanziava nel principio della tassazione del valore netto dell'asse ereditario, ricollegando la base imponibile non al valore dei beni trasferiti, bensì al valore dell'eredità determinato sulla base della differenza tra l'attivo e il passivo.

Una notevole modifica strutturale del tributo fu successivamente attuata dalla l. 23 gennaio 1902, n. 25, all. C.; prima dell'entrata in vigore di questa legge, infatti, l'imposta veniva applicata con delle aliquote variabili esclusivamente in funzione del grado di parentela e non in funzione del valore dell'eredità o delle singole quote ereditarie: tale criterio faceva sì che l'imposta sulle successioni fosse qualificabile quale imposta proporzionale⁷.

⁵ In Francia il complesso dei tributi indiretti fu codificato con la legge 19 dicembre 1790, poi sostituita dalla legge del 12 dicembre 1798 che recepì - in parte rielaborandoli - i più rilevanti principi tributari contenuti negli statuti medievali dei comuni. Tale legge ebbe peraltro una influenza determinante nella legislazione di quasi tutti gli Stati italiani prima dell'unificazione.

⁶ S. Cardarelli, op cit. *Tributi successori* in Enciclopedia del diritto, p. 155.

⁷ S. Cardarelli, op cit. *Tributi successori* in Enciclopedia del diritto p. 155.

Successivamente, con la predetta Legge, l'imposta fu trasformata in progressiva, con aliquote crescenti in funzione del valore delle singole quote ereditarie; tale progressività fu poi ulteriormente valorizzata con la l. 27 settembre 1914, n.1042, che comportò la sostituzione del criterio della progressione per scaglioni con quello della progressione pura.

Nel periodo successivo alla Prima guerra mondiale, in ragione delle necessità finanziarie dello Stato, il trattamento fiscale delle successioni divenne oltremodo gravoso.

A causa delle aspre critiche e dei giudizi perlopiù sfavorevoli della dottrina, non venne mai attuata la proposta di istituire un'imposta gravante sul valore globale dell'asse ereditario.⁸

Tra gli autori maggiormente critici nei confronti di una imposta in tal modo strutturata, si cita in particolare Luigi Einaudi, il quale, coniando la fortunata espressione "*imposta sul morto*", evidenziò la forte iniquità di un tributo che fosse commisurato al valore dell'asse ereditario e non all'eventuale arricchimento da parte degli eredi, sostenendo che fondamentalmente si sarebbe trattato di una imposta patrimoniale rinviata al tempo della morte e della quale il vero debitore era il *de cuius*⁹.

Nonostante ciò, la l. 24 novembre 1919, n. 2163 istituì un'imposta successoria complementare progressiva con aliquote variabili a seconda delle quote ereditarie, che si applicava quando il valore dei trasferimenti *mortis causa* fosse di valore superiore a lire duecentomila e l'erede fosse un soggetto estraneo oppure un parente in linea collaterale del *de cuius* e disponesse, al momento dell'apertura della successione, di un patrimonio netto superiore a lire duecentomila.

Ulteriori inasprimenti si ebbero poi con la l. 24 settembre 1920, n. 1300¹⁰ e con la l. 20 agosto 1921, n. 1178; quest'ultima introdusse un'addizionale del venti per cento, andando così a completare un quadro di imposta successoria il cui carico totale poteva,

⁸ S. Cardarelli, op cit. *Tributi successori* in Enciclopedia del diritto, p. 155.

⁹ L. Einaudi, *Gli inasprimenti della vecchia e l'istituzione di una nuova imposta di successione*, in Serrano, *L'imposta di successione nel pensiero di Luigi Einaudi*, in Diritto e pratica tributaria, CEDAM, Padova, 1962, pp. 5 ss.

¹⁰ La l. 24 settembre 1920, n. 1300 elevò ulteriormente le aliquote ed equiparò, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota, i parenti oltre il quarto grado e gli estranei.

in determinati casi, raggiungere delle cifre persino superiori all'imponibile (tenendo conto anche dei tributi accessori).

Questa situazione risultò ben presto intollerabile: con l'affermarsi del regime fascista si fecero strada delle istanze di politica demografica volte a favorire la natalità che determinarono una netta inversione di tendenza nella evoluzione dei tributi successori, che sino a questo momento andava accrescendo in modo sempre maggiore l'entità e l'incidenza dell'imposta successoria.

Nel 1923, con la riforma De Stefani¹¹, l'imposta di successione venne abolita nell'ambito del nucleo familiare - comprendente i parenti in linea retta e i parenti in linea collaterale entro il terzo grado - mentre venne mantenuta per le quote ereditarie e i legati disposti a favore di parenti non compresi nel nucleo familiare.

Le norme contenute nella riforma De Stefani vennero poi raccolte e coordinate con le disposizioni precedenti nel testo unico approvato con r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270: ciò segnò una svolta notevole, in quanto per la prima volta l'imposta sulle successioni venne regolata separatamente dall'imposta di registro.

Seguirono poi delle ulteriori modifiche in linea con le istanze di politica demografiche sopracitate ed infine la l. 18 ottobre 1942, n. 1220 venne istituita un'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Tale imposta veniva applicata sull'intero patrimonio ereditario precedentemente e indipendentemente dall'imposta sulle successioni e veniva poi da questa detratta.

L'introduzione del suddetto tributo fu accolta in modo sfavorevole dalla dottrina maggioritaria, poiché si sosteneva che presentasse un vizio di fondo: andava a incidere in misura diversa lasciti ereditari di uguale valore¹².

Ciò accadeva in ragione del fatto che l'imposta era progressiva ed era correlata al valore totale netto dell'asse ereditario, non subendo alcuna variazione in ragione del numero degli eredi e del loro arricchimento; di conseguenza era dovuta la stessa imposta tanto qualora l'erede fosse uno solo, quanto se gli eredi fossero più di uno, con conseguente incremento patrimoniale minore. Questa disparità di trattamento determinò la nascita di un indirizzo politico favorevole all'abolizione di tale imposta; autorevole dottrina sostenne infatti che *"nel campo delle imposte di successione, una*

¹¹Trattasi del R.d. n. 1802 del 20 agosto 1923.

¹² S. Cardarelli, op cit. *Tributi successori* in Enciclopedia del diritto, p. 156.

misura che può senz'altro raccomandarsi è l'abolizione dell'imposta sull'asse ereditario, recentemente aggiunta alla tradizionale imposta sulle quote ereditarie" ¹³.

In realtà tale auspicio non si avverò nemmeno quando, negli anni Settanta, l'ordinamento tributario italiano vide una radicale riforma: nel testo definitivo della legge delega per la riforma tributaria ¹⁴, infatti, l'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario venne mantenuta e fusa con l'imposta sulle successioni. Mediante il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, emanato in attuazione della legge delega si attuò quindi una sostanziale modifica strutturale dei tributi successori e le due imposte in vigore prima della riforma vennero unificate in un unico tributo.

Immutato rimase invece il principio affermatosi con l'introduzione dell'imposta sul valore globale del patrimonio ereditario, per cui il trasferimento di beni per successione *mortis causa*, superata una determinata soglia di valore, continuò ad essere considerato quale manifestazione di capacità contributiva diversa e quantitativamente maggiore rispetto al trasferimento di ricchezza *inter vivos* ¹⁵.

Il trattamento tributario delle successioni è rimasto quindi sostanzialmente invariato dopo la riforma del 1972, e anche il testo unico approvato con il d.lg. 31 ottobre 1990, n. 346, che regola attualmente l'imposta sulle successioni ha essenzialmente riprodotto la disciplina del d.P.R. n. 637 del 1972, prevedendo una tassazione progressiva dal tre per cento al trentatré per cento e mantenendo l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

Tale imposta aspramente dibattuta vedrà infatti il suo tramonto solo nell'anno 2000, con un provvedimento che ¹⁶, abolendo la tassazione del patrimonio del defunto, ha fatto sì che l'Italia si allineasse a Francia, Germania e agli altri Paesi Europei nei quali questo tributo mai era stato introdotto¹⁷.

Nel 2000 il governo Amato ridusse notevolmente la portata dell'imposta, prevedendo non più una franchigia unica ma bensì diverse franchigie per ciascun beneficiario, e

¹³ Così S. Steve, *Il sistema tributario e le sue prospettive*, Milano-Roma, Rizzoli, 1947, oggi in *Scritti vari*, Angeli, 1997, p. 240.

¹⁴ L. n. 825 del 9 ottobre 1971.

¹⁵ G. A. Micheli, *Corso di diritto tributario*, UTET, Torino 1989, p. 526.

¹⁶ G. Marongiu, *La riforma dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni*, in *Diritto e pratica tributaria*, CEDAM, Padova, 2000, pp. 1281 ss.

¹⁷ G. Marongiu, *Abolizione della "tassa sul morto" (e dell'imposta sulle successioni): profili di illegittimità costituzionale in ordine alle successioni apertesi in precedenza*, *Rassegna Tributaria*, il Fisco, volume 45, fascicolo n. 4, 2002, pp. 1159-1186.

riducendo le aliquote all'intervallo del 4% - 8% senza più progressività. L'imposta di successione venne poi soppressa dal governo Berlusconi, con l'art. 13 della legge n. 383 del 2001; è opportuno specificare, che dal punto di vista della tecnica normativa utilizzata dal legislatore, egli si è limitato ad abrogare l'imposta, e non anche la legge istitutiva del tributo, ciò probabilmente allo scopo di non veder vanificato il complesso di riferimenti al d.lgs. 346/1990 contenuti in altri testi normativi.

Tuttavia, ciò non toglie che si trattò comunque di un evento epocale: mai prima di allora si era assistito a un intervento così drastico nei confronti di un tributo; si trattò infatti di una abrogazione *sic et simpliciter* dell'imposta, senza alcuna riorganizzazione o sostituzione della medesima con un'altra. Per tale motivo, inevitabilmente, vi furono reazioni contrastate da parte dei cultori e operatori della materia¹⁸.

Nella relazione di accompagnamento alla legge n. 383 del 2001 furono esposte le ragioni fondanti la scelta del legislatore di abolire l'imposta; la prima ragione, di ordine politico, trova fondamento nella circostanza che, secondo il legislatore dell'epoca, l'imposta di successione risultava ormai superata dalla storia, si legge infatti nella relazione di accompagnamento alla legge che tale imposta è "*espressione di una ideologia sviluppata nell'800 contro i rentiers*" e, in quanto tale, è ormai superata dalla progressiva estensione di altri e più efficienti strumenti sociali e fiscali, volti a perseguire l'equità e il Welfare.

In relazione invece alle ragioni di tipo economico, la medesima relazione affermò che l'imposta risultava ormai "*spiazzata dalle evoluzioni intervenute nella struttura della ricchezza*", ciò in ragione del fatto che lo scenario originario in cui fu introdotta l'imposta, costituito da *assets* patrimoniali materiali, localizzati e agevolmente controllabili era ormai progressivamente e inesorabilmente mutato lasciando spazio ad uno scenario in cui la ricchezza è ormai dematerializzata e globalizzata, sfuggendo così dal campo di applicazione degli strumenti fiscali territoriali che in origine erano tipici della fiscalità nazionale.

¹⁸ Aa. Vv. - Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, *Soppressione delle imposte sulle successioni e donazioni*, Documento n. 3/2002, Circolare n. 2 del 21 gennaio 2022, p. 2.

A tali argomentazioni di stampo teorico se ne aggiunsero poi altre di natura pratica: risultò dai monitoraggi di attuazione del tributo che il gettito dell'imposta, nel 1999, non superava i 150 miliardi di lire, a fronte di un costo di amministrazione del tributo che si attestava intorno a 600 miliardi di lire annui.

Le argomentazioni poc'anzi esposte, complessivamente considerate, hanno spinto il legislatore a ritenere l'imposta irragionevole e discriminatoria, di qui le ragioni che dichiaratamente hanno portato all'abrogazione dell'imposta di successione mediante la summenzionata l. 383 del 2001.

Va segnalato, tuttavia, che il complesso delle motivazioni sottostanti l'abolizione del tributo non hanno del tutto convinto parte della dottrina¹⁹; si sostenne infatti che, mediante trasferimenti *mortis causa* si genera un incremento di ricchezza in capo ai beneficiari che in assenza di imposizione ottengono un vantaggio illegittimo, di conseguenza si ipotizzava che potesse verificarsi una violazione del principio della capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione.

Inerentemente poi all'argomento della innegabile dematerializzazione e volatilità della ricchezza, si sostenne che un arretramento della pretesa impositiva statale non fosse la soluzione adeguata²⁰; sebbene fosse evidente che la ricchezza mobiliare meglio si prestasse a disegni di tipo elusivo e evasivo, si osservò che il legislatore avrebbe contrastare tale circostanza mediante l'introduzione di una disciplina dotata di maggiore accortezza, che disponesse meccanismi idonei a ostacolare il più possibile fenomeni patologici come l'elusione e l'evasione, non certamente mediante la soppressione di tributi²¹.

Alla luce di tali considerazioni critiche della dottrina e degli operatori del diritto, risulta agevole comprendere perché - pochi anni dopo - durante il governo Prodi, l'imposta di successione fu reintrodotta con il d.l. 262/2006, che ricalca interamente la disciplina previgente, eccezion fatta per alcuni aspetti relativi ad aliquote e franchigie.

Peraltro, secondo la dottrina maggioritaria, il co. 47 dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006, adottando una formula differente da quella che era contenuta nel co. 1 dell'art. 1 del

¹⁹ C. De Mita, *Per le successioni scelta troppo emotiva*, in *Il sole-24 Ore*, 30 giugno 2001, p. 15.

²⁰ Si veda quanto sostenuto da A. Fedele, R. Lupi, G. Marongiu in Aa.Vv., *L'imposta di successioni e donazioni, tra crisi e riforme*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2001.

²¹ Aa. Vv. - Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, op. cit. *Soppressione delle imposte sulle successioni e donazioni*, p. 3.

d.lgs. n. 346/1990, ha abrogato tacitamente, sostituendola, l'antecedente definizione dei presupposti del tributo²².

Se ne può trarre quindi, che la normativa oggi in vigore in Italia è dettata dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni” (D.lgs. 346/1990), come vigente alla data del 24 ottobre 2001 e come modificato dalle seguenti leggi: L. 286/2006, L. 296/2006 e L. 244/2007.

1.2 L'attuale disciplina dell'imposta sulle successioni

Il quadro normativo di riferimento dell'imposta sulle successioni e donazioni è attualmente in massima parte integrato dal d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, da leggersi in combinato disposto con l'art. 2, commi dal 47 al 50 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e con gli ulteriori interventi legislativi poc'anzi menzionati. L'imposta di successione è un prelievo - dotato di un indiretto fondamento costituzionale²³, peraltro di scarsa rilevanza pratica²⁴ - che ha per presupposto l'incremento patrimoniale²⁵ prodotto in capo a ciascun singolo erede o legatario di un dato *de cuius* come effetto di un “*trasferimento per causa di morte*”²⁶. Il predetto incremento patrimoniale è un effetto giuridico che è provocato dal ricorrere di alcuni presupposti, in dipendenza della morte di una persona fisica, quale accertata nell'atto di morte²⁷.

²² P. Boria, *Il sistema tributario*, UTET Giuridica, Milano, 2008, p. 794; G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008.

²³ L'articolo 42, comma 4, Cost., sancisce che “*la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità*”. Si vedano sul punto, Cardarelli, *Tributi successori*, in Enc. Dir., XLV, Milano, 1992, 167; Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, 2, nt. 1; Stevanato, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000, 3, nt. 7.

²⁴ Si veda, in tal senso, Fedele, *Commento all'art. 1, d. lgs. 346/1990*, in Fedele-Mariconda-Mastroiacovo, *Codice delle leggi tributarie*, Torino, 2014, 601.

²⁵ E, cioè, il risultato - ove sia positivo - della somma algebrica che si ottiene tra il valore attivo e il valore passivo di ciò che viene trasmesso *mortis causa*.

²⁶ Articolo 2, comma 47, d.l. 262/2006.

²⁷ F. Tesaro, *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 2020, UTET Giuridica, p. 304.

A) Il presupposto

L'imposta di successione è incasellabile all'interno della categoria delle imposte indirette²⁸, poiché la capacità contributiva dell'erede si manifesta in modo indiretto nello svolgimento della vicenda patrimoniale - ossia il trasferimento - che la legge prende in considerazione. Tale trasferimento è il mezzo cui consegue il risultato economico rappresentato dall' *"incremento patrimoniale goduto dal successore"*; l'arricchimento è pertanto *"l'oggetto specifico del prelievo"* e il *"vantaggio [...] economico del destinatario [...] della successione ne è la materia imponibile"*²⁹.

La dottrina maggioritaria, inoltre, pone in evidenza che il trasferimento di beni e diritti assume rilievo quale presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle successioni soltanto in quanto esso sia produttivo di vantaggi patrimoniali³⁰. Da ciò se ne può trarre che il trasferimento non costituisce di per sé l'indice di capacità contributiva che giustifica l'applicazione dell'imposta sulle successioni, bensì si limita ad individuare il mezzo tipico per conseguire un risultato al quale, effettivamente, l'imposta afferisce³¹, rappresentato dall'incremento patrimoniale netto che il beneficiario consegue per effetto di esso, oltre che il criterio per riferire l'obbligo di contribuzione al soggetto che ne trae un vantaggio³². La vicenda traslativa che per l'ordinamento fiscale assume rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni si caratterizza per il fatto di trovare titolo, specificamente, nella morte di un soggetto, il cd. *de cuius*; il co. 1 dell'art. 1 d.lgs. 346/1990 chiarisce infatti che *"l'imposta sulle successioni [...] si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte"*.

²⁸ Cfr. in tal senso: A. Fantozzi, *Il diritto tributario*, UTET Giuridica, Torino, 2012; A. D. Giannini, *Istituzioni di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1968; S. Ghinassi, *Imposte di registro e di successione - Profili soggettivi ed implicazioni costituzionali*, Milano, 1995, Giuffrè; P. Russo, *Manuale di diritto tributario - parte generale*, Giuffrè, Milano, 2002.

²⁹ In tal senso, si vedano anche: Gaffuri G., *commento all'art. 1, d.lgs. 346/1990*, in Marongiu (a cura di), *Imposta sul valore aggiunto e Imposte sui trasferimenti*, in Falsitta-Fantozzi-Marongiu-Moschetti (a cura di), *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo IV, Padova, 2011.

³⁰ G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008 p. 24; A. Fedele, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, II, Padova, 2010, p. 600.

³¹ G. Gaffuri, op. cit. *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia* p.24.

³² G. Gaffuri, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in *Rassegna Triburaria, il Fisco*, n. 441, 2007, p. 454.

Al comm 3 del medesimo articolo il legislatore chiarisce inoltre che, ai fini dell'applicabilità dell'imposta sulle successioni, la dichiarazione di morte presunta e l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente operano alla stregua del certificato di morte del *de cuius*. Il riferimento ai trasferimenti *mortis causa* attiene quindi alle vicende traslative che trovano titolo in una successione a causa di morte, per tali intendendosi anche quelle che originino dalla dichiarazione di morte presunta, come l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente³³.

All'art. 3 comma 4-*ter* del d.lgs. 346/1990 viene inoltre specificato che non sono soggetti all'imposta in commento i trasferimenti a titolo gratuito, effettuati anche mediante patti di famiglia, aventi ad oggetto aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni. Qualora le quote sociali o le azioni concernano società di capitali, cooperative o società di mutua assicurazione residenti all'interno del territorio italiano, l'applicabilità di tale regime fiscale è subordinata alla condizione che il possesso delle partecipazioni consenta al beneficiario di acquisire oppure di integrare il controllo della società mediante la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Conseguentemente, se ne deve trarre che per quanto riguarda invece gli altri tipi societari non è prevista alcuna limitazione, il regime esonerativo spetta infatti anche qualora le partecipazioni trasferite *mortis causa* non attribuiscano al beneficiario una posizione di maggioranza³⁴.

Il legislatore prevede poi una condizione ulteriore ai fini dell'applicabilità del regime fiscale agevolativo nel caso di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda: è sempre necessario che il beneficiario prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa per almeno cinque anni o che - in caso di trasferimento delle partecipazioni - detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data in cui è avvenuto il trasferimento³⁵; a tale scopo risulta necessario rendere idonea dichiarazione nella denuncia di successione a pena di decadenza dal beneficio fiscale.

³³ Cfr. art. 1, co. 3, d.lgs. n. 346/1990, modificato da art. 69 l. 342/2000.

³⁴ F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale*, UTET Giuridica, Torino, 2019, p. 304.

³⁵ F. Tesauro, *op. cit. Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale*, p. 305.

B) I soggetti passivi

Qualora un soggetto deceda, i beni e i diritti che gli sono appartenuti - e che formano l'oggetto della successione - vengono trasferiti agli eredi secondo le disposizioni indicate dal *de cuius* nel testamento, oppure secondo le regole della successione legittima previste all'interno del Codice civile, qualora il defunto non abbia redatto un testamento.

I soggetti passivi dell'imposta sulle successioni, quindi, corrispondono in via tendenziale agli eredi e/o ai legatari del *de cuius*; tali soggetti sono individuati nell'art. 5 del t.u. coerentemente con l'individuazione del presupposto nell'incremento patrimoniale eventualmente goduto dal beneficiario dell'attribuzione successoria³⁶. La disposizione menzionata, infatti, fa riferimento agli "eredi e legatari" del *de cuius*, confermando così l'impossibilità - già sostenuta da dottrina e giurisprudenza oggi maggioritarie³⁷ - di considerare quale evento imponibile l'apertura della successione e la conseguente assunzione della mera qualità di "chiamato all'eredità". L'impostazione teorica oggi dominante, infatti, evidenzia come solo l'accettazione dell'eredità sia idonea a determinare e individuare un effettivo arricchimento del successore. La normativa vigente specifica a tal proposito che il concorso del chiamato al pagamento dell'imposta sulle successioni è da ritenersi a titolo esclusivamente provvisorio³⁸, con la provvisorietà della condizione di tale soggetto dal punto di vista civilistico quale semplice anticipazione³⁹, legata peraltro unicamente alla disponibilità materiale dei beni ereditari; sebbene questo sia l'orientamento prevalente della dottrina, va segnalato che l'Amministrazione finanziaria ha più volte⁴⁰ manifestato un orientamento del tutto contrario. Alla luce di ciò, risulta quindi del tutto possibile che i soggetti individuati diventino contribuenti in tempi differenti, a seconda del momento in cui ognuno di essi accetti l'eredità e assuma quindi la qualifica di erede vero e

³⁶ A. Fedele, *Soggetti passivi* (art. 5 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), in Mariconda, Fedele, Mastroiacovo (a cura di), *Codice delle leggi tributarie*, Torino, 2014.

³⁷ A. Fedele, op. cit. *Il regime fiscale di successioni e liberalità*.

³⁸ G. Gaffuri, *Successione: VI) Imposta sulle successioni*, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1993.

³⁹ G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, Padova, 2008.

⁴⁰ Si richiamano, in particolare: Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 350795 del 20 dicembre 1990 e n. 234/E del 24 agosto 2009.

proprio.

Risulta poi opportuno segnalare che sebbene, come sopra esplicito, dalla mera chiamata all'eredità non scaturisca l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione da parte degli eredi o ai legatari, vi sono comunque degli effetti che si producono in conseguenza alla sola chiamata all'eredità⁴¹: l'art. 28 del Testo Unico prevede infatti l'obbligo in capo ad una serie di soggetti, tra cui i chiamati all'eredità⁴² e i legatari, di presentare la dichiarazione di successione all'ufficio del registro competente. La dichiarazione di successione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che di regola coincide con la data di morte del *de cuius*; competente a ricevere tale dichiarazione è l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto⁴³. Se la dichiarazione di successione viene spedita tramite raccomandata postale, si considera presentata nel giorno in cui è stata spedita, secondo la data indicata nel timbro postale.

Ex comma 7 dell'art. 28 d.lgs. 346/1990 è previsto un esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione in presenza di determinate condizioni, ossia che l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del *de cuius*, che l'attivo ereditario abbia un valore inferiore a euro centomila e che lo stesso non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. I soggetti passivi dell'imposta in esame che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno quindi sempre l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate mediante l'apposito "modello 4" e pagare, se dovuta, l'imposta di successione. L'art. 36 del d.lgs. 346/1990 prevede inoltre che i chiamati all'eredità e gli altri soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione rispondano solidalmente dell'imposta, ma solo qualora siano nel possesso dei beni ereditari ed esclusivamente nei limiti dei beni posseduti. I legatari sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione ma sono obbligati a pagare solamente la parte di imposta gravante sul legato⁴⁴.

⁴¹ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 191.

⁴² "*Purché essi non abbiano rinunciato alla medesima*", ex art. 28 comma 5 d.lgs. 346/1990.

⁴³ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 224.

⁴⁴ F. Tesaurò, op. cit. *Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale*, p. 306.

C) I profili territoriali

Nell'ambito dell'imposta in esame, il criterio che fa fede è quello della residenza del *de cuius*: è necessario quindi operare una distinzione tra soggetti residenti e soggetti non residenti all'interno del territorio italiano; nel caso di morte di un soggetto residente nello Stato, l'art. 2 del d.lgs. 346/1990 sancisce che *"l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero"*, realizzando così il criterio della cd. *worldwide taxation*.

Nel caso invece in cui il *de cuius* fosse residente all'estero al momento dell'apertura della successione, l'imposta è dovuta solo limitatamente ai beni presenti in Italia. In quest'ultimo caso trova applicazione il cd. "principio della territorialità"⁴⁵, mediante il quale è la legge stessa ad attuare una correlazione tra l'imposta di successione e l'esistenza nel territorio dello Stato del bene o del diritto oggetto di successione *mortis causa*; il concetto di *"esistenza"* coincide con la materiale collocazione del bene della vita all'interno dei confini del territorio italiano⁴⁶. Tale concetto appare all'evidenza idoneo a classificare esclusivamente quelle categorie di beni che risultano dotate di una *"concreta espressione materiale"*⁴⁷, non essendo invece applicabile a tutti quei beni immateriali che siano frutto dell'inventiva e dell'intelletto umano. In tali casi, al fine di scongiurare l'eventualità un vuoto normativo, trova applicazione l'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 346/1990, il quale detta una presunzione *iuris et de iure* di esistenza in Italia in una serie di situazioni.

Vi sono dunque dei casi in cui la Legge prevede una presunzione assoluta in merito a beni ubicati nel territorio dello Stato: si tratta di beni e diritti iscritti in pubblici registri, azioni o quote di società che hanno sede legale, amministrazione o oggetto principale nel territorio nazionale, obbligazioni emesse dallo Stato o dalle società che si considerano residenti, i crediti il cui debitore è un soggetto residente e i crediti garantiti da beni esistenti nel territorio italiano. La decisione del legislatore nazionale, di utilizzare quale criterio di correlazione all'imposizione la residenza del *de cuius* -

⁴⁵ Cfr. A. F. Uricchio, *Commento all'art. 2*, in D'Amati, *Commento al Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni*, CEDAM, Padova, 1996, p. 25.

⁴⁶ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 28.

⁴⁷ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 28.

invece della nazionalità di quest'ultimo - risulta peraltro essere in linea con quella adottata da altri Stati⁴⁸. Si segnala inoltre che, tale scelta di utilizzare il criterio di residenza del *de cuius* è stata adottata anche dal legislatore civilistico, il quale ha stabilito che nel caso di successioni *mortis causa* caratterizzate da profili di internazionalità esse sono di norma⁴⁹ regolate dalla legge vigente nel luogo in cui il defunto aveva la propria residenza abituale e non dalla legge nazionale.

Alla luce di quanto esposto, è quindi indubbio che ciò che rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, è unicamente il Paese di residenza del *de cuius*; ne consegue che, dal punto di vista del trattamento fiscale in ambito successorio, il defunto di nazionalità straniera che sia residente in Italia è parificato *in toto* al cittadino italiano residente in Italia; di converso il cittadino di nazionalità italiana che sia residente in altro Paese è parificato a qualsiasi altro straniero non residente in Italia⁵⁰. Come già affermato, i principi impositivi di cui all'art. 2 g. lgs. 346/1990 sono infatti fondati esclusivamente sulla allocazione territoriale dei beni e diritti caduti nella successione di un qualsiasi cittadino⁵¹. Ciò che risulta rilevante è solo il rapporto tra beni e/o diritti e Paese di residenza del defunto, ed è solo con riferimento a quest'ultima che la tassazione sarà "globale" in quanto riferita a tutti i beni e/o diritti devoluti, anche se allocati all'estero. Si può quindi pacificamente concludere che l'imposta di successione non è informata al principio di territorialità bensì ad un criterio di tipo soggettivo, ossia la residenza del *de cuius* al momento dell'apertura della successione; la *ratio* di tale scelta da parte del legislatore è indubbiamente da rinvenirsi nel rilievo circa la facilità con cui circola nel mondo moderno la ricchezza⁵². Il criterio della *worldwide taxation* poc'anzi menzionato presenta tuttavia dei profili critici dal punto di vista applicativo, poiché determina il

⁴⁸ Cfr. G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia*, Padova, 2008, p. 214.

⁴⁹ L'articolo 21, comma 2, Reg. UE n. 650/2012, dispone che "se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato".

⁵⁰ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 30.

⁵¹ A. Pischetola, *Successione aperta all'estero e territorialità dell'imposta*, in *Notariato* 2016, 3, p. 313.

⁵² F. Tesauro, op. cit. *Istituzioni di diritto tributario - Parte speciale*, p. 306.

rischio che si verifichino dei casi di doppia imposizione: una prima imposizione a opera dello Stato italiano ai sensi della normativa in esame e una seconda a opera dello Stato nel quale i beni del *de cuius* siano allocati; il Paese entro i cui confini si trovino i beni del defunto potrebbe infatti pretendere di applicare una imposizione sulla loro trasmissione *mortis causa*⁵³. Il legislatore italiano, onde scongiurare la sopravvenienza di tale fenomeno patologico stabilisce che, salvo il caso in cui esista una specifica normativa derivante da Convenzioni contro le doppie imposizioni⁵⁴, sono detraibili dall'imposta di successione dovuta in Italia “*le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali*”⁵⁵. Per quanto riguarda invece la disciplina applicabile ai soggetti che succedono, si avrà che, se chi subentra - tanto in qualità di erede, quanto in qualità di legatario – risiede all'estero alla successione si applica comunque la fiscalità italiana, oltre alla eventuale fiscalità del paese di residenza del soggetto beneficiario, se prevista; ciò avviene - anche in tal caso - salvo che tra l'Italia e il detto Stato non sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni in ambito successorio o l'imposta non sia assimilabile all'imposta di successione italiana, in quest'ultimo caso infatti si avrà il riconoscimento a favore dell'erede di un credito d'imposta equivalente in Italia.

D) Base imponibile dell'imposta e attivo ereditario

Per assolvere l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione occorre presentare all'Agenzia delle Entrate il “modello 4”, ossia la cosiddetta “*dichiarazione di successione*”, predisposto per comunicare all'Amministrazione finanziaria le generalità del defunto e dei suoi successori, nonché la composizione dell'asse ereditario⁵⁶. Le regole previste dal legislatore per la determinazione dell'imponibile

⁵³ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 35.

⁵⁴ L'Italia, attualmente, ha stipulato tali Convenzioni con: U.S.A. (l. 19 luglio 1956, n. 943), Svezia (l. 13 marzo 1958, n. 280), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (l. 9 agosto 1967, n. 793), Danimarca (l. 18 marzo 1968, n. 649), Grecia (l. 18 marzo 1968, n. 524), Israele (l. 12 aprile 1973, n. 201), Svizzera (l. 23 dicembre 1978 n. 943), Jugoslavia (l. 18 dicembre 1984, n. 974) e Francia (l. 14 dicembre 1994, n. 708).

⁵⁵ Art. 26 lett. b) d.lgs. 346/1990.

⁵⁶ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 223.

sono funzionali all'individuazione in termini monetari dell'incremento patrimoniale di cui godrà ciascun beneficiario del *de cuius*. La base imponibile è costituita dal valore complessivo netto dei beni devoluti a ciascun beneficiario⁵⁷; tale valore netto si ottiene sottraendo le passività e gli oneri deducibili dal valore dell'attivo. La determinazione della base imponibile avviene nella dichiarazione di successione ad opera dei soggetti medesimi che la presentano; a determinare l'importo eventualmente dovuto da ciascun beneficiario dell'eredità sarà invece l'Agenzia delle Entrate, sulla base della dichiarazione di successione, e sarà la stessa Amministrazione finanziaria a procedere, se necessario, alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile. L'art. 9 del d.lgs. sancisce che *"l'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13."* Il patrimonio che andrà a cadere in eredità è costituito quindi da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad eccezione di quelli non soggetti all'imposta: i cd. "beni esclusi". Si considerano compresi nell'attivo ereditario *"denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati"*. Tale presunzione, prevista al comma 2 del medesimo articolo, ammette prova contraria mediante la predisposizione di un inventario analitico - redatto in conformità agli artt. 769 e seguenti del Codice di procedura civile - che ne attesti l'esistenza per un valore diverso.

Come poc'anzi accennato, non sono compresi nell'attivo ereditario - e sono pertanto esenti dall'imposta - una serie di beni elencati ex art. 12 d. lgs. 346/1990⁵⁸, tra tali beni si menzionano: tutti i titoli del debito pubblico, ossia buoni ordinari del tesoro e certificati di credito del tesoro e gli altri titoli garantiti dallo Stato o equiparati, compresi i titoli emessi dagli Stati dell'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, *"nonché ogni altro bene o diritto dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge"*⁵⁹. Sono poi esenti: i Trattamenti di

⁵⁷ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 233.

⁵⁸ Così come modificato dall'articolo 8 della Legge n. 161 del 30/10/2014.

⁵⁹ Art. 12 d.lgs. 346/1990, comma 1, lettere h) e i).

Fine Rapporto ex art. 1751 ultimo comma del Codice civile e le indennità da lavoro ⁶⁰; i beni culturali di cui all'art. 13 medesimo d. lgs. soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale⁶¹ nonché i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico⁶². Sono inoltre da considerarsi esenti, a norma dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 346/1990, i trasferimenti a favore dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali e quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano quale scopo esclusivo lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione o altre finalità riconducibili alla pubblica utilità, nonché quelli a favore di ONLUS e fondazioni bancarie previste dalla L. 23/12/1998 n. 461.⁶³

Ai fini della determinazione della base imponibile occorre poi considerare un ulteriore elemento: il passivo ereditario; poiché la base imponibile dell'imposta è il patrimonio netto, vi sono delle disposizioni di legge che disciplinano le passività deducibili. La regola generale in materia⁶⁴ prevede che tali passività siano costituite dai debiti del *de cuius* esistenti al momento dell'apertura della successione, dalle spese mediche che gli eredi hanno sostenuto per il defunto negli ultimi sei mesi e dalle spese funerarie⁶⁵. La regola generale poc'anzi esposta subisce tuttavia delle eccezioni, previste da norme che pongono delle condizioni e limitano la deducibilità delle passività; in primo luogo, l'art. 21 del d.lgs. 346/1990 prevede al comma 1 che i debiti del defunto debbano risultare da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione o da un provvedimento giurisdizionale definitivo; al comma 2 del medesimo articolo è poi previsto che i debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche nel caso in cui risultino dalle scritture contabili obbligatorie del *de cuius* regolarmente tenute a norma di legge. Se invece il defunto non aveva l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, *“i debiti cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge,*

⁶⁰ Art. 12 d.lgs. 346/1990, comma 1, lettera c).

⁶¹ Art. 12 d.lgs. 346/1990, comma 1, lettera g).

⁶² Art. 12 d.lgs. 346/1990, comma 1, lettera l).

⁶³ F. Tesauro, op. cit. *Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale*, p. 307.

⁶⁴ Art. 20 d.lgs. 346/1990.

⁶⁵ F. Tesauro, op. cit. *Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale*, p. 308.

*del trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito*⁶⁶. La somma risultante dalla differenza fra l'attivo e le passività ereditarie deducibili a norma dell'art. 20 d.lgs. 346/1990 costituisce quindi l'asse ereditario, ossia il valore sul quale si andrà ad applicare l'imposta sulle successioni, in base delle aliquote previste a norma di legge.

E) Le aliquote

Come già menzionato, l'imposta sulle successioni italiana è proporzionale e prevede aliquote che variano a seconda del grado di parentela esistente tra i successori e il *de cuius*⁶⁷, nello specifico, più il vincolo di parentela si allenta, più aumenta l'aliquota a parità di quota; tale meccanismo rispecchia la ratio di perequazioni della ricchezza. L'imposta di successione italiana si caratterizza poi per la previsione di franchigie, ossia di soglie di patrimonio al di sotto delle quali l'imposta di successione non è applicabile: si tratta quindi di fenomeni successori cd. *non imponibili*. Le aliquote e le franchigie stabilite per l'imposta sulle successioni sono previste dall'articolo 2, comma 48, del d.l. n. 262 del 2006. In particolare, se eredi siano il coniuge o i parenti in linea retta del *de cuius*, l'aliquota è del 4 per cento calcolato sul valore dell'attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario.

L'aliquota si attesta poi al 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, da calcolare sul valore complessivo eccedente, per ciascun beneficiario, centomila euro; se eredi siano altri parenti fino al quarto grado o affini in linea retta del *de cuius*, oppure affini in linea collaterale del defunto fino al terzo grado, l'aliquota da applicare al valore ereditato sarà sempre del 6 per cento ma in questo caso senza previsione di franchigia alcuna. Da ultimo è prevista poi una aliquota dell'8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, da calcolarsi sul valore complessivo netto trasferito, senza previsione di alcuna franchigia.⁶⁸

⁶⁶ Art. 21 comma 3 d.lgs. 346/1990.

⁶⁷ F. Tesaurò, op. cit. *Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale*, p. 309.

⁶⁸ F. Tesaurò, op. cit. *Istituzioni di diritto tributario - Parte speciale*, p. 309.

Si segnala inoltre che, qualora il soggetto beneficiario sia portatore di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992⁶⁹, l'imposta si applicherà solo sulla porzione di base imponibile che supera la franchigia di 1 milione e 500 mila euro. Se tra i beni che cadono in successione vi sono dei beni immobili si applicano due ulteriori imposte: l'imposta ipotecaria, dovuta nella misura del 2 per cento del valore attribuito agli immobili o nella misura di 200 euro, qualora sussistano le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa; l'imposta catastale, dovuta nella misura dell'1 per cento del valore attribuito agli immobili o nella misura di 200 euro, qualora vi siano le condizioni previste per usufruire delle agevolazioni prima casa. Si evidenzia, inoltre, che per tali imposte non valgono le franchigie sopra illustrate. Per una maggiore chiarezza espositiva si riporta di seguito una tabella⁷⁰ illustrante l'attuale struttura dell'imposta sulle successioni.

Eredi	Imposta di successione	Imposta di trascrizione	Imposta catastale
Coniuge o parenti in linea retta	Esente fino a 1.000.000 di Euro. Oltre la franchigia 4% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Fratelli e sorelle	Esente fino a 100.000 Euro. Oltre la franchigia 6% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Parenti fino 4° e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al 3* (diversi da fratelli e sorelle)	6% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Parenti oltre il 4°, e di affini in linea collaterale oltre il 3°, nonché a favore di estranei	8% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%*	1%*
Persone fisiche con handicap riconosciuto grave	esente fino a 1.500.000 di Euro	2%*	1%*
* sul valore degli immobili oppure Euro 200 se prima casa per almeno uno dei beneficiari			

⁶⁹ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-successione/aliquote-e-franchigie>.

⁷⁰ Fonte: Consiglio nazionale del notariato

https://www.notariato.it/sites/default/files/TABELLA2_IMPOSTE_SUCCESIONE.pdf

In via esemplificativa, si ipotizzi un *de cuius*, la cui massa ereditaria abbia un valore netto di 500 mila euro, il quale mediante disposizione testamentaria lasci a succedergli il figlio per la quota di metà e il fratello nella rimanente quota di metà. Sulla base della base normativa vigente si avrà che nulla sarà dovuto al fisco da parte del figlio, il quale riceverà 250 mila euro, a fronte di una franchigia prevista di un milione di euro a suo favore; diversa sarà invece la situazione del fratello del *de cuius*, il quale sarà obbligato al pagamento dell'imposta di successione, calcolata sul valore dell'eredità eccedente la franchigia di 100 mila euro prevista in suo favore, ossia 150 mila euro. Il debito d'imposta del fratello del defunto sarà quindi, applicata la relativa aliquota del 6%, di 9000 euro. Risulta inoltre opportuno segnalare che, l'imposta come appena calcolata risulta essere "lorda"⁷¹: l'articolo 7, comma 3 del d. lgs. 346/1990 prevede infatti che a essa "si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26".

1.3 Profili fiscali delle successioni internazionali: il rischio di doppia imposizione

Il fenomeno della successione a carattere internazionale ha luogo in tutti quei casi in cui, stante la medesima vicenda successoria, trovano coinvolgimento più Stati; una siffatta situazione può verificarsi e.g. nel caso in cui un dato *de cuius*, residente in Italia, lasci in eredità dei beni localizzati in un altro Paese. Ancora, potrebbe aversi successione internazionale nel caso in cui il *de cuius*, non residente in Italia lasci dei beni - anch'essi siti al di fuori del territorio italiano - a dei soggetti residenti in Italia. Il fenomeno in esame richiede una attenta analisi della normativa fiscale vigente nei diversi Stati coinvolti, in quanto sovente accade che le relative discipline confliggano tra di loro⁷². In ragione di ciò, è imprescindibile individuare quale sia la legge applicabile - al fine di garantire certezza ai beneficiari di una successione internazionale - nonché quale sia il Giudice competente a dirimere una eventuale controversia tra le parti, onde evitare ipotesi di giudicati confliggenti.

Restringendo il campo dell'indagine alle successioni in ambito europeo, è osservabile che, in Italia il legislatore ha disciplinato la materia dei conflitti internazionali con la

⁷¹ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, p. 180.

⁷² V. Fortunato, *Aspetti internazionali dell'imposta sulle successioni e donazioni*, *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n. 12, 1° dicembre 2019.

l. n. 218 del 1995⁷³; con tale Legge interna convive il Regolamento europeo n. 650 del 2012.

Tale Regolamento, trova applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccezion fatta per Irlanda e Danimarca, che continuano invece ad applicare alle successioni internazionali il loro diritto interno; di conseguenza gli altri Paesi europei dovranno applicare, nei loro confronti, le loro norme nazionali.

Il Regolamento n.650/2012 non ha abrogato le normative dei singoli Paesi, bensì ne ha comportato la disapplicazione in caso di incompatibilità con esso, determinando in tal modo un caso di disapplicazione delle norme interne contrastanti.

Nel caso di successioni internazionali, un altro fenomeno patologico che assume rilievo e che necessita di idonei strumenti preventivi è quello della doppia imposizione. La doppia imposizione internazionale è originata dal contestuale sovrapposizione di pretese impositive - tra loro concorrenti - di più Paesi che fondano le proprie potestà tributarie sulla base di criteri non coordinati tra loro⁷⁴.

Come già esposto *infra* cap. 1.4 par. C), il D. Lgs. n. 346/90 prevede che siano soggetti a tassazione tutti i beni devoluti *mortis causa*, compresi quelli localizzati al di fuori del territorio italiano, nel caso in cui il *de cuius* sia residente in Italia al momento del decesso. La combinazione di tale criterio di territorialità con quelli previsti dagli ordinamenti esteri può dare luogo a fenomeni di doppia imposizione ove, *e.g.* lo Stato estero nel quale è ubicato il bene oggetto di trasferimento preveda il principio della *tax rei sitae*⁷⁵, oppure preveda la *worldwide taxation* qualora l'erede sia residente in tale Paese estero⁷⁶.

Agevolmente comprensibili sono le svariate iniquità che si verificherebbero in un sistema fiscale che non prevenisse adeguatamente tale distorsivo fenomeno di doppia tassazione della ricchezza relativa a fattispecie successive di carattere transfrontaliero⁷⁷.

I rimedi previsti dall'ordinamento al fine di scongiurare tali eventi patologici sono le Convenzioni bilaterali e il credito per le imposte estere; nonostante si tratti di un

⁷³ Nello specifico, la successione internazionale è regolata agli artt. 46 ss.

⁷⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 9 del 5 marzo 2015.

⁷⁵ Come accade *e.g.* nel Regno Unito.

⁷⁶ Tale criterio è previsto *e.g.* in Germania e in Francia.

⁷⁷ R. Barone, *Convenzioni limitate per le successioni e donazioni internazionali*, EutekneInfo, 2020.

fenomeno ad oggi piuttosto comune, il numero di Convenzioni internazionali in materia attualmente in vigore a livello globale è decisamente limitato, le Convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, infatti, non rappresentano ancora la via principale, bensì uno strumento residuale, stante l'esiguo numero di accordi sottoscritti dall'Italia, che risultano oggi essere solamente sette⁷⁸.

A) Il credito per le imposte estere

Il primo meccanismo previsto per l'eliminazione degli effetti distorsivi causati dai fenomeni di doppia imposizione è il credito per le imposte estere previsto dall' articolo 26, comma 1, lett. b), del d.lgs. 346/1990, il quale sancisce che *“le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali”*. In assenza di un'apposita Convenzione, l'eventuale doppia imposizione può quindi essere rimossa mediante il meccanismo del credito d'imposta⁷⁹. Le condizioni richieste dall'art. 26 del d.lgs. 346/1990, ai fini dell'applicazione del meccanismo del credito d'imposta sono: la natura simile dell'imposta estera, la localizzazione dei beni nello Stato estero e l'avvenuto pagamento dell'imposta nello Stato estero⁸⁰.

B) Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

Laddove invece esista un'apposita Convenzione stipulata tra gli Stati coinvolti nella vicenda successoria internazionale, si dovrà fare riferimento alle disposizioni ivi contenute al fine di scongiurare o risolvere eventuali fenomeni di doppia imposizione. Tuttavia, come già accennato, a livello globale, il numero di Convenzioni fiscali relative alla doppia imposizione sulle successioni transnazionali risulta ancora molto limitato. In particolare, l'Italia ha ad oggi stipulato Convenzioni con: Stati Uniti, Svezia, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele e Francia.

Nell'ambito della disciplina fiscale in materia successoria, si può osservare che nessuno dei Paesi con i quali l'Italia ha stipulato tali Convenzioni applica l'imposta di

⁷⁸ Si veda nota 54.

⁷⁹ R. Barone, op. cit. *Convenzioni limitate per le successioni e donazioni internazionali*.

⁸⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 9 del 5 marzo 2015.

successione esclusivamente in base al criterio della residenza dell'erede; può invece darsi il caso di una doppia territorialità: nello specifico, la Francia prevede il criterio della *worldwide taxation* qualora il *de cuius* sia residente in Francia. In tal caso, la Convenzione - che, rispecchiando quanto previsto dal modello OCSE, considera rilevante solo il dato inerente alla residenza del *de cuius* - non permette alla Francia di tassare su base mondiale l'erede francese cui vengano trasmessi beni appartenenti ad un *de cuius* italiano.

In considerazione di quanto poc'anzi esposto, appare quindi necessario - al fine di ridurre conflitti tra norme locali e principi comunitari - innescare un processo rinnovativo della disciplina in esame, che permetta di giungere ad un'armonizzazione dell'imposta di successione, quantomeno a livello europeo.

Nell'attesa che si pervenga a un evoluto e omogeneo sistema di tassazione transnazionale è indispensabile che si tenga conto tanto della disciplina fiscale in materia di successioni prevista dai diversi ordinamenti coinvolti, quanto della composizione di eventuali conflitti tra gli stessi, nell'ottica di prevenire - quanto più possibile - il verificarsi di situazioni di doppia imposizione e di conseguente discriminazione fiscale⁸¹.

1.4 La “generosità” dell'imposizione successoria italiana

La struttura dell'imposta sulle successioni italiana, rispetto a quella degli altri Paesi europei, prevede delle aliquote basse e non progressive, nonché delle franchigie notevolmente elevate rispetto alla media; ciò comporta che, il gettito generato dall'imposta in esame appare particolarmente esiguo, soprattutto se rapportato a quello di altri Stati.

All'esiguità del gettito contribuisce peraltro il fatto che, qualora l'oggetto del trasferimento *mortis causa* siano beni immobili, il valore viene determinato secondo il valore catastale e non quello di mercato; poiché, nonostante le numerose raccomandazioni da parte delle istituzioni europee, si è ancora in attesa di una riforma del Catasto, il valore catastale risulta essere ad oggi significativamente distorto rispetto

⁸¹ A. Busani, op. cit. *Imposta di successione e donazione*, pp. 717 ss.

al valore di mercato. Si può difatti osservare che, in ragione dei mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato, nonché dell'aumento dell'inflazione, i valori catastali - individuati in contesti storici ormai distanti dal presente - oggi non sono più idonei a rappresentare il valore reale degli immobili: sovente infatti accade che, aree che un tempo potevano avere scarso valore economico oggi potrebbero averne acquisito; viceversa, in rare ipotesi, può darsi il caso di contesti territoriali in passato dotati di grande pregio, che ora potrebbero invece averlo perduto, determinando in tal modo una conseguente perdita di valore dei beni immobili ivi ubicati. Di conseguenza, si verifica un tendenziale fenomeno di sottostima dell'asse ereditario a cui risulta applicabile l'imposta in esame. Da ciò che ne deriva una radicale distorsione del gettito che l'Erario pubblico percepisce dall'imposta di successione e donazione, che appare inesorabilmente sbilanciato verso un'eccessiva esiguità; proprio per le ragioni poc'anzi esposte, in Italia, il gettito dell'imposta in esame risulta essere decisamente inferiore rispetto al panorama internazionale.

A tal proposito si può infatti osservare che, secondo quanto risulta dai dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni, nel 2018 è stato pari a soli 820 milioni⁸², corrispondenti allo 0,05% del PIL; peraltro, dai medesimi dati si evince che nel 2018 soltanto 56 mila successioni - su un totale di quasi 650 mila trasferimenti *mortis causa* - sono risultate imponibili, comportando il versamento del tributo in oggetto da parte degli eredi. Il basso tasso di imponibilità dei fenomeni successori si verifica in ragione delle alte franchigie previste dalla disciplina fiscale in esame. In ragione di quanto poc'anzi esposto, si comprendono i motivi alla base del consistente *gap* di gettito risultante tra l'Italia e gli altri Paesi europei.

Peraltro, la situazione non appare mutare se si rivolge l'attenzione al panorama mondiale in luogo di quello europeo: anche in questo caso, prendendo in considerazione i 24 Stati facenti parte dell'OECD, l'Italia si colloca agli ultimi posti per quanto attiene al gettito generato dalle imposte sui trasferimenti *mortis causa*⁸³.

⁸² Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Bollettino delle entrate tributarie 2018*, https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/entrate_tributarie_2018/Bollettino-entrate-Dicembre2018.pdf

⁸³ OECD, *Revenue Statistics 2020*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en>

Una più approfondita analisi comparatistica tra imposizione successoria italiana ed europea troverà compimento *infra* cap. 3, al quale si rimanda.

1.5 Evoluzioni recenti e proposte di riforma

Alla luce delle criticità emerse nel corso della trattazione poc'anzi svolta, appaiono chiare le ragioni che fondano le diverse istanze riformative emerse negli anni ad opera, tanto della dottrina, quanto della classe politica italiana. Tuttavia, ad oggi, non si è ancora giunti all'approvazione di una proposta di legge che realizzi una sostanziale revisione dell'imposta in esame.

Tra le diverse proposte di riforma avanzate, emerge il Disegno di Legge n. 1151 presentato al Parlamento il 19 marzo 2019, avente ad oggetto "Delega al Governo per la revisione del Codice civile, attualmente in corso di esame in commissione dal 30 luglio 2019⁸⁴.

L'art. 1 del Disegno, alle lettere c) e d) prevede un notevole ripensamento delle vigenti disposizioni civilistiche in materia di diritto delle successioni, nonché dei *trust*; in particolare, una prima modifica verterebbe sulle regole previste in ambito di successione necessaria e comporterebbe una cospicua riduzione dei diritti dei legittimari.

Una seconda modifica prevederebbe poi l'introduzione, da parte del Governo delegato, di misure atte a consentire la stipulazione di preventivi patti sulle successioni, determinando così l'abbandonando definitivo del vigente divieto di patti successori, oggi derogabile esclusivamente mediante il patto di famiglia *ex* artt. 768 *bis* ss.

Da ultimo, nel Disegno di Legge in esame, si prevede che il Governo venga delegato a disciplinare le modalità istitutive e di funzionamento dei trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, al fine di garantire una idonea tutela dei beneficiari.

Sebbene la proposta di revisione in oggetto sia tesa a riformare la disciplina civilistica, si ritiene che tale Disegno di Legge possa rappresentare l'occasione per operare una riforma anche del sistema fiscale, in ragione della stretta correlazione intercorrente tra il diritto civile e quello tributario⁸⁵: un simile intervento risulterebbe auspicabile al fine

⁸⁴ Il Disegno di Legge n. 1151 del 19 marzo 2019 è stato assegnato alla Seconda Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 27 marzo 2019.

⁸⁵ G. Tinelli, *Profili tributari delle riforme successorie*, Rassegna Tributaria, il Fisco, n. 4, 2019, pp. 695 ss.

di razionalizzare gli aspetti problematici dell'imposizione successoria poc'anzi illustrati, che potrebbe realizzarsi operando una revisione dell'intera disciplina.

Un'ulteriore recente proposta di riforma che appare opportuno segnalare è quella avanzata dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta nel maggio 2021, in base alla quale si suggeriva di aumentare le aliquote dell'imposta sui patrimoni più elevati, affinché i discendenti dei soggetti più abbienti, di fatto finanzia una sorta di "patrimonio di cittadinanza" a beneficio di tutti i giovani italiani. La *ratio* solidaristica sottostante è del tutto evidente, ed è peraltro avvalorata dalla millantata modestia del sacrificio che verrebbe imposto alle poche eredità che risulterebbero imponibili mediante una siffatta imposta: la proposta si sostanzia infatti in un aumento delle aliquote limitatamente ai patrimoni più elevati, nello specifico ad essere gravati dal riformato tributo sarebbero gli assi ereditari che eccedano i cinque milioni di valore.

La suddetta proposta cavalca l'onda di una indicazione fornita dall'OECD⁸⁶ nell'ambito di un *report* rilasciato nell'anno 2020, con il quale si invitavano i Paesi ad incrementare il peso delle imposte successorie - in particolare in ragione dei gravi danni economici provocati dalla pandemia da Covid-19 - nell'ottica di fermare l'inesorabile processo di accrescimento delle diseguaglianze economiche, incentivando una redistribuzione della ricchezza che diminuisca altresì la concentrazione dei grandi patrimoni.

Come facilmente intuibile, la prospettiva di un aumento dell'imposta di successione è motivo di scontento tra coloro che detengono i patrimoni più ingenti, i quali rilevano peraltro che l'effetto che si realizzerebbe non sarebbe altro che una riduzione degli incentivi alla produzione e all'impegno nell'accumulazione del capitale.

⁸⁶ OECD Tax policy analysis, *Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience*, 2020, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis

La proposta di Enrico Letta è stata l'ennesima occasione per riaprire un dibattito, di fatto mai sopito, circa il fondamento stesso del tributo in esame: si tratta infatti di un tema che da sempre occupa ampiamente le discussioni giuridico-economiche, vedendo scontrarsi posizioni diametralmente opposte.

Come intuibile, la prospettazione di un aumento delle imposte di successione è motivo di scontento tra i soggetti dotati di patrimoni particolarmente cipienti, i quali sostengono che l'effetto che si andrebbe a realizzare non sarebbe altro che una riduzione degli incentivi alla produzione e all'impegno nell'accumulazione del capitale, incoraggiando peraltro uno spostamento di capitali verso Stati con una tassazione più bassa⁸⁷.

Si riflette inoltre sull'idoneità di una simile proposta a colpire effettivamente i soggetti "privilegiati", sulla scorta di importanti rilievi; viene infatti da molti evidenziato che, la maggior parte delle ingenti ricchezze, sono in realtà detenute all'estero, oppure contenute in *trust* o mandati fiduciari. Di conseguenza, la riformata imposta non andrebbe che a colpire le proprietà immobiliari del ceto medio, peggiorandone ulteriormente le condizioni economiche.

La proposta di Letta, peraltro, si concreta in una razionalizzazione del sistema impositivo già esistente; sul piano politico si può sostenere che essa vanti il merito di porre in correlazione logico-politica un intervento fiscale sui più ricchi al finanziamento di una sorta di *welfare* indirizzato al futuro delle nuove generazioni.

Tuttavia, si ritiene in dottrina, che la soluzione maggiormente auspicabile sarebbe quella di operare una riforma organica del sistema fiscale, in ragione degli evidenti limiti mostrati e delle iniquità che produce. Ulteriore rilievo che porta a sostenere la necessità di una riforma della disciplina dell'imposizione successoria complessivamente considerata attiene al processo di accertamento dell'imposta, che soprattutto per quanto riguarda i grandi patrimoni, risulta di particolare difficoltà.

Ai fini di un'adequata e non discriminatoria applicazione dell'imposta, sarebbe peraltro imprescindibile trovare il modo di far raggiungere dal tributo tutti i beni parte dei lasciti ereditari, ivi compresi quelli di facile occultamento, come *e.g.* i gioielli o il

⁸⁷ V. Visco, *Letta e l'imposta di successione*, rivista il Mulino, 2021, <https://www.rivistailmulino.it/a/letta-e-l-imposta-di-successione>

denaro liquido, che possono comportare un notevole incremento del valore dell'asse ereditario.

In mancanza di ciò, si determina un ulteriore fenomeno discriminatorio, comportante livelli di imposizione differenti in ragione della mera composizione del patrimonio oggetto di trasferimento *mortis causa*: a parità di valore del lascito, tendenzialmente si avrà che gli eredi di un *de cuius* il cui patrimonio sia composto principalmente da beni immobili incorreranno in una imposizione successoria maggiore rispetto a coloro che ereditino un lascito composto in maggior misura da beni mobili.

2. La *ratio* dell'imposizione successoria quale strumento di determinazione della modalità impositiva

Nonostante gli ampi e aspri dibattiti, tanto dottrinali quanto politico-economici, che negli anni si sono susseguiti in merito a tale tema, l'imposizione successoria suscita ancora oggi un notevole interesse. Come già in precedenza affermato, tale imposta risulta essere presente nella quasi totalità degli Stati e generalmente presenta due principali modalità di imposizione.

Il patrimonio del *de cuius* può infatti essere tassato mediante un'imposta sull'asse ereditario, che colpisce quindi il patrimonio netto, oppure mediante un'imposta che grava sulle singole quote spettanti agli eredi.

Tali modalità di imposizione successoria rispondono a finalità differenti, di conseguenza sarà il legislatore tributario - a seconda della *ratio* che ritiene sottostia all'imposta in esame - a stabilire quale modalità di prelievo adottare⁸⁸.

In particolare, se lo Stato individua la *ratio* dell'imposta nella attenuazione della differenza nelle posizioni economiche di partenza dei singoli individui dovrà intervenire limitando la facoltà dei singoli *de cuius* di disporre del proprio patrimonio, e di conseguenza introdurrà una imposta che vada a gravare il patrimonio netto del *de cuius*.

Se contrariamente, il legislatore tributario rinviene la *ratio* dell'imposta di successione nella necessità di limitare quanto più possibile l'entrata in possesso da parte dei singoli eredi di un patrimonio senza che essi abbiano compiuto alcuno sforzo, allora si introdurrà nell'ordinamento fiscale un'imposta successoria che gravi sulle singole quote spettanti agli eredi.

Generalmente, entrambe le tipologie di imposta vengono applicate con progressività; in particolare, l'imposta sulle quote tende a variare a seconda del grado di parentela che lega il *de cuius* e il singolo erede: a parità di quota, più il legame parentale si allenta, più aumenta l'aliquota che grava sulla quota⁸⁹.

⁸⁸ F. del Giudice, *Dizionario Giuridico - Enciclopedia di base del Diritto*, Napoli, Edizioni Simone, 2014, alla voce "Imposta sulle successioni e donazioni".

⁸⁹ F. del Giudice, op. cit. *Dizionario Giuridico - Enciclopedia di base del Diritto*, alla voce "Imposta sulle successioni e donazioni".

In Italia, come verrà adeguatamente trattato *infra cap. 2*, abbiamo una imposizione successoria significativamente inferiore ai principali Paesi europei che, tuttavia, risultano avere un sistema di determinazione della base imponibile dotato di maggiore sistematicità e razionalità: ciò funge da correttivo, poiché permette di conseguire un effetto mitigatore anche sulle aliquote più elevate⁹⁰.

Nonostante l'esiguità dell'imposizione successoria italiana, nel nostro Paese è largamente diffusa una forte sensazione di riluttanza nei confronti di tale imposta; in primo luogo tale senso di rigetto trova fondamento nella circostanza per cui, la collettività è fortemente convinta che i possessori dei più ingenti patrimoni abbiano la possibilità di adoperarsi - mediante strumenti previsti dalla legge - in un momento precedente alla loro morte per far sì che la maggior parte dei propri beni confluiscono all'interno di istituti che sulla base della disciplina vigente sfuggono all'imposizione successoria: trattasi di istituti quali fondazioni, trust e patrimoni destinati.

Un ulteriore fattore che concorre alla forte avversione percepita nei confronti dell'imposta di successione è ravvisabile nel fatto che tale imposta è assai esigua dal punto in termini di gettito generato allo Stato, ma al contempo presenta degli elevati costi di gestione e di amministrazione. Tale argomento, come illustrato *infra cap. 1.2* rientra peraltro tra quelli addotti per giustificare l'abolizione dell'imposta di successione operata dal legislatore tributario nel 2001, mediante la l. 383/2001.

Tuttavia, secondo diverse teorie economiche piuttosto consolidate, che verranno ora illustrate, l'imposizione successoria, se ben strutturata, risulterebbe essere uno strumento utile a incentivare la mobilità sociale e a scongiurare la concentrazione eccessiva dei patrimoni in capo alle medesime famiglie.

2.1 L'imposizione successoria come strumento di equità: risvolti sociali dell'imposta ereditaria alla luce delle teorie di Luigi Einaudi

Il fenomeno dell'imposizione successoria - come esposto *infra cap. 1.2*. - è un elemento presente nei sistemi fiscali sin da tempi immemori; volendo indagare le ragioni sottostanti l'introduzione e il tendenziale mantenimento negli anni di tale

⁹⁰ G. Trinchese, U. Crivelli Visconti, *Le successioni. Diritto e tecnica professionale*, Fondazione Telos - Centro studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2014.

tributo risulta imprescindibile analizzarlo anche dal punto di vista delle dinamiche sociali da esso innescate.

Esaminare l'imposizione successoria anche da un punto di vista sociale permette di comprendere le ragioni che giustificano l'esistenza stessa delle imposte sui trasferimenti *mortis causa*; in primo luogo tale tributo viene spesso visto come uno strumento utile per chiudere le forbici di società in cui vertice e base della piramide da sempre tendono ad allontanarsi in modo inesorabile, l'imposta di successione dovrebbe quindi conseguentemente contribuire ad evitare - o quantomeno limitare - la concentrazione dei patrimoni più ingenti in capo a pochi⁹¹, realizzando una sorta di giustizia sociale volta a garantire un'"*uguaglianza dei punti di partenza*"⁹²; tale limitazione della concentrazione patrimoniale può realizzarsi mediante l'utilizzo di una imposta dotata di aliquote progressive sui beni trasferiti. In tale ottica, infatti, l'imposizione successoria dovrebbe limitare l'entità delle ricchezze trasmesse *mortis causa* facendo così sì che i giovani partano da situazioni non eccessivamente diseguali. Fautore e sostenitore di tale visione dell'imposizione successoria fu appunto il noto economista Luigi Einaudi, il quale nel 1949, nelle proprie "*Lezioni di politica sociale*" scrisse che l'avvicinamento fra il vertice e la base della piramide sociale sarebbe favorito dall'imposta ereditaria, la quale dovrebbe però, per raggiungere il fine cui è preordinata, essere ridotta alla massima semplicità. A scopo esemplificativo egli teorizzò un'imposta, plasmata sul cosiddetto "Sistema Rignano" il quale prende il nome dal suo ideatore: l'ingegnere Eugenio Rignano⁹³.

L'imposta teorizzata da Luigi Einaudi risulta essere dotata di una aliquota uniforme minima, o in alternativa dell'esenzione, per tutte le quote ereditarie assegnate dal *de cuius* a fini pubblici di beneficenza o di istruzione; di un'aliquota minima, oppure dell'esenzione, per le quote ereditarie fino ad un ammontare massimo di franchigia che vengano trasmesse alla moglie o ai figli; di una aliquota moderatamente crescente sino al 10% per le quote superiori alla franchigia prevista che vengano trasmesse parimenti alla moglie o ai figli; infine di una aliquota variabile crescente dall'1% al 20% a seconda dell'entità dell'asse ereditario per le quote trasmesse agli altri parenti

⁹¹ G. Trinchese, U. Crivelli Visconti, op. cit. *Le successioni. Diritto e tecnica professionale*

⁹² L. Einaudi, *Concetto e limiti della uguaglianza nei punti di partenza, Lezioni di politica sociale*, Torino, Einaudi, 1949.

⁹³ L. Einaudi, *L'imposta patrimoniale*, Roma, Edizioni de «La Città libera», 1946, p. 51.

e di una aliquota che arriva a più del doppio per i parenti oltre il terzo grado e gli estranei⁹⁴.

In secondo luogo, a giustificare la presenza dell'imposizione successoria vi è l'idea che un patrimonio debba essere accumulato solo attraverso lo svolgimento di attività lavorative: le imposte applicate ai trasferimenti *mortis causa* risponderebbero così all'esigenza di contingentare l'entrata in possesso di un patrimonio da parte di singoli individui, senza che questi abbiano compiuto alcuno sforzo né svolto alcuna attività lavorativa.⁹⁵

A tal proposito, sempre Luigi Einaudi nella sopracitata opera scrisse che l'impostazione del tributo da egli teorizzata a scopo esemplificativo sarebbe dovuta valere esclusivamente per il primo passaggio generazionale tra colui che ha formato il patrimonio e la generazione successiva. L'autore sosteneva infatti che il creatore di una fortuna, fosse essa di grande o piccola entità, dovesse essere libero di trasmetterla franca d'imposta ereditaria o comunque gravata da moderate imposte alla generazione successiva o agli scopi collettivi da lui prescelti, in modo tale da incoraggiare la formazione del risparmio nonché il suo investimento produttivo⁹⁶. Sosteneva l'autore che a partire da tale primo trapasso generazionale la quota spettante alla collettività sarebbe dovuta crescere: immaginando un *de cuius* che avesse accumulato un dato patrimonio, questo dovrebbe essere trasmesso al figlio intatto; ma un eventuale nipote o altro soggetto che ricevesse lo stesso patrimonio dal figlio del *de cuius* originario dovrebbe versare all'erario una imposta di successione pari ad un terzo dell'ammontare originario; un eventuale pronipote dovrebbe poi versare un ulteriore terzo e con la terza trasmissione generazionale il resto del patrimonio residuo finirebbe per essere trasmesso per intero all'ente pubblico⁹⁷.

Tale concezione troverebbe fondamento nella circostanza per cui, secondo Einaudi, risulterebbe impossibile andare oltre al secondo passaggio nel seguito delle

⁹⁴ L. Einaudi, op. cit. *Concetto e limiti della uguaglianza nei punti di partenza, Lezioni di politica sociale*, p. 200.

⁹⁵ F. del Giudice, op. cit. *Dizionario Giuridico - Enciclopedia di base del Diritto*, alla voce "Imposta sulle successioni e donazioni"

⁹⁶ L. Einaudi, op. cit. *Concetto e limiti della uguaglianza nei punti di partenza, Lezioni di politica sociale*, p. 201.

⁹⁷ L. Einaudi, op. cit. *Concetto e limiti della uguaglianza nei punti di partenza, Lezioni di politica sociale*, p. 202.

generazioni l'una all'altra fisicamente note, e a quel punto si dovrebbe porre fine alla trasmissione intergenerazionale della fortuna. In tal modo, si farebbe sì che se il figlio del *de cuius* originario volesse trasmettere al rispettivo figlio (nipote del *de cuius*) il patrimonio ricevuto dal proprio padre in forma intatta, egli dovrebbe lavorare e risparmiare almeno un terzo del patrimonio originario, e tale terzo di patrimonio - essendo da lui stesso generato - non sarebbe soggetto ad imposta ereditaria. Sosteneva Luigi Einaudi, che un sistema di imposizione successoria così strutturato farebbe sì che gli eredi del *de cuius* che abbia costruito una fortuna, essendo costretti a trasferirne all'Erario una porzione sempre maggiore, sino ad arrivare alla sua interezza, ad ogni singolo passaggio generazionale sarebbero costretti - volendo mantenere il patrimonio intatto - a ricostruire con il lavoro e con il risparmio quella porzione di patrimonio che essi devono versare allo Stato⁹⁸.

Così facendo, le uniche famiglie che riuscirebbero a preservare un patrimonio intatto sarebbero quelle dotate di virtù lavorative e di ricostruzione, e non di mera conservazione. Secondo la struttura dell'imposizione successoria teorizzata da Einaudi, infatti, una fortuna che non venisse diuturnamente ricostituita mediante lavoro, attività produttive e nuovo risparmio, verrebbe ridotta gradualmente e inesorabilmente a zero con il terzo passaggio generazionale a partire da quello del *de cuius* originario, e tale effetto sarebbe appunto generato dall'applicazione dell'imposta di successione.

Peraltro, sostenne l'Autore, tale ricchezza potrebbe azzerarsi ben prima, poiché come è noto e "*affermato dalla sapienza Popolare, assai più difficile conservare una fortuna del crearla*"⁹⁹; una siffatta imposta ereditaria avrebbe così soprattutto lo scopo e l'effetto di accelerare tale processo già di per sé naturale, nonché di destinare gradualmente - ma totalmente entro il terzo passaggio generazionale - a favore dell'erario pubblico i patrimoni tassabili superiori ad un certo ammontare.

Dietro a tale ultima affermazione si cela poi una delle ulteriori ragioni giustificatrici poste a fondamento dell'imposizione successoria: essa viene infatti anche considerata

⁹⁸ L. Einaudi, op. cit. *L'imposta patrimoniale*, p. 53.

⁹⁹ L. Einaudi, op. cit. *Concetto e limiti della uguaglianza nei punti di partenza, Lezioni di politica sociale*, p. 203.

come una sorta di “manifestazione della coeredità dello Stato”, il quale maschererebbe l'esercizio di un diritto di proprietà sotto forma di imposta¹⁰⁰.

In una concezione come quella teorizzata da Luigi Einaudi l'imposizione successoria deve quindi puntare a limitare le ricchezze possedute mediante trasferimenti *mortis causa*. In una società sana e duratura, sostiene l'Economista, i giovani devono poter avere la possibilità di partire da condizioni economiche non eccessivamente inique. Ciò potrebbe realizzarsi solo mediante un intervento dello Stato su due fronti: da un lato sarebbe necessario che esso garantisse a tutti i giovani la possibilità di avere accesso anche ai livelli più alti di istruzione, a prescindere dalla propria condizione economica; dall'altro risulta imprescindibile ridurre il più possibile le “fortune” ereditate nel tempo, affinché nipoti e pronipoti di colui che originariamente costruì la fortuna medesima non possano trarne vantaggio, se non in minima parte, e sicuramente non “nella gara per la vita”¹⁰¹.

Sebbene le teorie di Luigi Einaudi sin ora esposte siano indiscutibilmente dotate di estremo pregio e raffinatezza, nonché volte a perseguire i più nobili scopi, è innegabile che una siffatta visione risulti in gran parte utopistica e inattuabile dal punto di vista pratico.

Eppure, parte di quanto teorizzato dall'Autore nella sua opera del 1946¹⁰² trovò di lì a poco attuazione: in particolare, la sua opinione secondo cui fosse onere dello Stato intervenire per garantire a tutti i giovani la possibilità di accedere, indipendentemente dalla propria condizione economica, anche ai livelli più alti di istruzione è stata recepita all'interno della Legge fondamentale dello Stato italiano; l'art. 34 della Costituzione, infatti, sancisce al terzo comma che “*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi*”¹⁰³.

Dello stesso segno di Einaudi, può dirsi anche l'imprenditore e filantropo statunitense Andrew Carnegie, il quale, pur essendo uno degli uomini più ricchi d'America,

¹⁰⁰ F. del Giudice, op. cit. *Dizionario Giuridico - Enciclopedia di base del Diritto, alla voce “Imposta sulle successioni e donazioni”*.

¹⁰¹ L. Einaudi, op. cit. *L'imposta patrimoniale*, p. 55.

¹⁰² L. Einaudi, op. cit. *L'imposta patrimoniale*.

¹⁰³ Si segnala che Luigi Einaudi fu eletto deputato all'Assemblea Costituente, nel 1946, di conseguenza egli poté contribuire personalmente alla redazione della Carta Costituzionale, fornendo un autorevole apporto ai lavori.

condusse una vigorosa campagna a favore della tassa di successione in una serie di influenti articoli pubblicati sulla “*North American Review*”.

In primis, Carnegie sosteneva che alla sua morte la ricchezza di un uomo doveva andare alla comunità da cui proveniva; *in secundis*, l'imprenditore sosteneva poi che l'eredità era un fardello per i figli perché “*spegne i talenti e invoglia l'erede a condurre una vita meno utile e meno degna*¹⁰⁴”¹⁰⁵.

In tema di “*uguaglianza dei punti di partenza*” risulta poi apprezzabile citare quanto affermato dall'imprenditore ed economista americano Warren Buffet nell'ambito di un'intervista rilasciata al New York Times contro l'abolizione dell'imposta di successione, soppressione peraltro attuata nel 2001 dal governo Bush. L'imprenditore affermò che abolire l'imposta di successione sarebbe stato un errore terribile, in quanto sarebbe stato come scegliere le squadre olimpiche per le Olimpiadi del 2020 selezionando i primogeniti dei vincitori delle medaglie d'oro alle Olimpiadi del 2000. Dietro tale acuta metafora, si cela - nemmeno troppo velatamente - una concezione profondamente sociale dell'imposizione successoria: l'eliminazione dell'imposta successoria comporterebbe la trasmissione, di generazione in generazione, del potere gestorio di ingenti patrimoni secondo un criterio meramente ereditario, senza spazio alcuno per criteri meritocratici.

Secondo tale visione, è evidente che la tassazione dei lasciti ereditari risulta del tutto in linea con un orientamento liberale nei confronti della distribuzione della ricchezza: lo Stato intercede con un'imposta che va a gravare su ciò che costituisce nient'altro che un privilegio ingiustificato, ossia un vantaggio patrimoniale non derivante dal merito o dallo svolgimento di attività lavorativa.

In linea con quanto finora illustrato risulta anche l'economista francese Thomas Piketty, il quale ha recentemente esaminato le dinamiche di accumulazione di patrimoni mediante le successioni, schierandosi a favore di una corposa imposizione progressiva sui lasciti ereditari; tale imposizione determinerebbe - secondo Piketty - l'interruzione di parte delle catene di successione della ricchezza che determinano oggi una parte sostanziale delle disuguaglianze sociali presenti nei Paesi avanzati¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Lett. “*It deadens the talents*” and “*tempts*” the heir to “*lead a less useful and less worthy life*”.

¹⁰⁵ Cfr. A. Tabarrok, “*Equality and the Death Tax*” *The Free Market* 15, no. 9, 1997.

¹⁰⁶ T. Piketty, *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2014.

Sostiene l'economista, che le dinamiche attuali di mobilità intergenerazionale siano equiparabili a quelle caratterizzanti la Francia aristocratica dell'*Ancien Régime*: egli afferma in un passaggio del proprio libro dotato di forte cinismo, che nel panorama socioeconomico attuale, paiono esserci maggiori incentivi nel trovare una moglie ricca piuttosto che nell'investire in attività di impresa o nella propria formazione.

Parzialmente in linea con la concezione condivisa da Piketty risulta essere anche l'imprenditore statunitense Bill Gates; anch'egli, infatti, ammette che gli alti livelli di disuguaglianza che caratterizzano il panorama economico attuale costituiscono un grave problema: scompaginano gli incentivi economici, influenzano le democrazie a favore di interessi potenti e compromettono l'ideale secondo cui tutti gli individui sono creati uguali¹⁰⁷.

Egli sostiene che il capitalismo non si possa autocorreggere verso una maggiore uguaglianza e che l'eccesso di concentrazione di ricchezza può comportare un effetto "palla di neve" (*rectius*: "snowball effect") se non viene controllato e adeguatamente limitato¹⁰⁸.

Bill Gates sottolinea poi che il fatto che i Paesi presentino dei livelli di disuguaglianza, anche alti, di per sé non deve necessariamente essere considerato un problema poiché si tratta di un fenomeno che in parte è fisiologico: un certo livello di disuguaglianza è congenito nel capitalismo, come sostiene anche Piketty, è insito nel sistema¹⁰⁹.

Ma è l'estrema disuguaglianza che non dovrebbe essere ignorata, quindi la domanda risulta essere: quale livello di disuguaglianza è accettabile e quando invece diviene patologica? Quando la disuguaglianza comincia a nuocere e a divenire un fenomeno distorsivo? Questi sono gli interrogativi posti in luce da Bill Gates, egli stesso ammette che fornirvi una risposta non è di certo cosa semplice, poiché i fattori da prendere in considerazione sono innumerevoli, e mutano incessantemente al mutare tanto del territorio considerato quanto dell'intervallo temporale considerato.

¹⁰⁷ B. Gates, *Why inequality matters - My thoughts on Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century*, Gates Notes, 2014, <https://www.gatesnotes.com/books/why-inequality-matters-capital-in-21st-century-review>

¹⁰⁸ B. Gates, op. cit. *Why inequality matters - My thoughts on Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century*.

¹⁰⁹ T. Piketty, op. cit. *Il capitale nel XXI secolo*.

Gates mette poi in luce le criticità riscontrate nel pensiero di Piketty, sostenendo che *Il capitale nel XXI secolo* presenti alcuni importanti difetti.

Per quanto riguarda i dati sulle tendenze storiche, Piketty non fornisce un quadro completo di come la ricchezza viene prodotta e di come poi si esaurisce, egli pone al centro della propria teoria una semplice equazione: $r > g$, dove r indica il tasso medio di rendimento del capitale e g il tasso di crescita dell'economia. L'idea di base è quella secondo cui nel momento in cui i rendimenti derivanti da capitale superano quelli derivanti dal lavoro il divario di ricchezza si allarga notevolmente tra gli individui che possiedono molto capitale e quelli che invece svolgono attività lavorativa, affidando la propria prospettiva di ricchezza al lavoro. L'equazione è così cruciale nelle argomentazioni di Piketty che egli afferma che rappresenta “*la forza fondamentale della divergenza*¹¹⁰” e che in essa è racchiusa la logica complessiva delle sue conclusioni.

Altri economisti hanno raccolto invece raccolto serie di dati storici su larga scala e hanno messo in dubbio il valore dell'equazione $r > g$ per capire se la disuguaglianza si allargherà o si ridurrà, da ciò se ne deduce che l'equazione di Piketty non necessariamente è idonea a distinguere adeguatamente i diversi tipi di capitale e la rispettiva differente utilità sociale.

A conferma di ciò, risulta sufficiente immaginare tre diverse tipologie di individui abbienti: un individuo che sta investendo il proprio capitale nella costruzione o nell'ampliamento della propria azienda; un secondo individuo che decide di donare gran parte del proprio patrimonio in beneficenza e infine un terzo individuo che tende a spendere quanto detiene in beni materiali. Dando per vero che la ricchezza di tutti e tre gli individui contribuisce alla disuguaglianza, risulta agevole osservare che, nonostante ciò, i primi due individui presi in considerazione stanno innegabilmente conferendo un maggior valore alla società. Tale distinzione, che Piketty non ha compiuto nella propria trattazione, rappresenta un punto cruciale in quanto comporta notevoli implicazioni politiche e, appunto, sociali.

Dal punto di vista dell'equità, che - come già illustrato nel corso della presente trattazione - risulta essere uno degli obiettivi alla base dell'imposizione successoria, è necessario enucleare degli ulteriori concetti. L'imposta di successione, infatti, può

¹¹⁰ T. Piketty, op. cit. *Il capitale nel XXI secolo*.

risultare difficile da giudicare in termini di equità, dal momento che quest'ultima può essere declinata in due accezioni: quella di equità orizzontale e quella di equità verticale¹¹¹.

Il principio di equità orizzontale impone che individui dotati della medesima capacità contributiva siano tassati in eguale misura¹¹², ossia: soggetti che sono in situazioni uguali o assimilabili - in termini di reddito, carichi familiari, consumi - dovrebbero essere gravati dal medesimo ammontare d'imposta e conseguentemente sopportare il medesimo onere fiscale; tale principio può riassumersi nel "*trattamento fiscale uguale degli uguali o l'assenza di una discriminazione immotivata*"¹¹³.

In questa chiave di lettura, il concetto si sostanzierebbe nell'obbligo di strutturare il sistema tributario seguendo un principio di giustizia nel meccanismo stesso con il quale si applicano le imposte.

Il principio di equità verticale, invece, impone che individui con capacità contributiva diversa siano tassati in misura diseguale. Il principio in questione è alla base delle attività di redistribuzione del reddito da parte del legislatore secondo vari gradi di avversione alla disuguaglianza che si stima sia considerata accettabile dalla collettività. In sostanza, si struttura un insieme di criteri di allocazione al fine di ponderare la tassazione tra i contribuenti sulla base di giudizi di valore ritenuti appropriati per bilanciare adeguatamente meriti ed esigenze individuali¹¹⁴.

Come accennato in precedenza, una delle principali motivazioni addotte a favore dell'imposizione successoria è quella di promuovere la mobilità sociale tra le generazioni, garantendo in tal modo una società più equa e una maggiore mobilità tra ricchi e poveri, nonché interrompere il continuo e - apparentemente - inesorabile ampliarsi del divario tra famiglie ricche e famiglie povere. Questo obiettivo si pone perfettamente in linea con il principio di equità declinata nella sua accezione di "equità verticale".

Tuttavia, il principio di equità orizzontale - come già illustrato - impone che le persone

¹¹¹ OECD Tax Policy Studies, *The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD*, No. 26, OECD Publishing, Parigi.

¹¹² A. Castaldo, *Dizionario di Economia e Finanza*, alla voce "equità", Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012.

¹¹³ P.J. Lambert e S.P. Jenkins, *Horizontal inequity measurement: a basic reassessment*, in J. Silber, *Handbook of income inequality measurement*, 1999.

¹¹⁴ A. Castaldo, op. cit. *Dizionario di Economia e Finanza*, alla voce "equità".

di pari *status* non debbano sopportare trattamenti fiscali ingiustamente dissimili; in tale ottica risulta agevole osservare come un sistema di imposizione successoria in cui l'aliquota muta, aumentando, con l'allentarsi del grado di parentela sussistente tra *de cuius* ed erede stride manifestamente con la declinazione di equità in senso orizzontale. Eppure, spostando il *focus* sulle nuove generazioni il dibattito viene ulteriormente capovolto: come già in precedenza affermato infatti, un'eredità che sfugge all'imposizione successoria determina un notevole elemento di disegualianza tra individui che, sino al momento precedente all'arricchimento determinato dall'eredità, si trovavano in condizioni economicamente uguali.

Un'imposizione successoria consistente potrebbe infatti rappresentare *e.g.* un incentivo all'investimento nell'educazione dei propri figli, essendo quest'ultimo una forma di consumo, in quanto tale esente da imposizione fiscale diretta; ciò potrebbe inoltre contribuire a far confluire parte della ricchezza "immobile" nei consumi e nell'economia stessa.

2.2. Argomentazioni contrarie all'imposizione successoria: possono dirsi tutte superabili?

Alla luce di quanto finora esposto, è necessario ora interrogarsi su quali siano gli argomenti contrari all'imposizione successoria, indagando inoltre se vi siano dei veri e propri ostacoli di ordine economico e politico.

Tra coloro che si dichiarano contrari all'imposta di successione, una delle argomentazioni maggiormente diffuse - di carattere teorico-ideologico - è quella secondo cui una siffatta imposta comporterebbe una intrusione immorale dello Stato nel passaggio generazionale del patrimonio tra il *de cuius* e l'erede¹¹⁵, in particolar modo qualora essi siano rispettivamente padre e figlio. Il rapporto di successione intercorrente tra i suddetti individui viene inquadrato, dai fautori di tale tesi, quale diritto naturale e non quale diritto civile (e in quanto tale sottoponibile alla regolamentazione e disciplina del legislatore).

Un'ulteriore argomentazione contraria, a carattere più tecnico, riguarda gli eventuali effetti distorsivi sul comportamento e sulle scelte degli individui che potrebbero

¹¹⁵ R. S. Rudnick, R. K. Gordon, *Taxation of wealth - Tax law design and drafting*, 1996.

derivare da un'imposizione successoria particolarmente elevata: il rischio principale sarebbe quello di incentivare l'elusione dell'imposta di successione mediante il conferimento in vita dei beni facenti parte del proprio patrimonio a coloro ai quali si sarebbe desiderato assegnare le quote di eredità.

A ciò si aggiunge poi il fatto che, con ogni probabilità, introdurre un'imposizione successoria cospicua ridurrebbe gli incentivi al risparmio all'accumulo di ricchezza, con un conseguente effetto negativo sui tassi di risparmio: come è agevolmente intuibile, tale effetto deriverebbe proprio dal fatto che in un tale scenario, una maggiore quota della ricchezza oggetto di eredità dovrebbe essere versata all'erario, comportando di conseguenza una riduzione del valore del patrimonio devoluto agli eredi¹¹⁶.

Tuttavia, si osserva che tale fenomeno non può essere stimato in via preventiva: la sua evidenza empirica risulta piuttosto scarsa, in quanto l'eventuale effetto disincentivante nei confronti del risparmio e dell'investimento dipenderebbe dalle preferenze dei singoli individui, nonché dalle ragioni che sottostanno ai lasciti ereditari (e.g. scopi altruistici, motivi accidentali o ancora motivazioni strategiche).

Si tratta quindi di un argomento dotato di un forte carattere aleatorio, in quanto tale di difficile prevedibilità aprioristica.

Un'ulteriore argomentazione contraria all'imposizione successoria, di carattere prettamente pratico, coincide con l'idea per cui una tassazione cospicua sulle eredità potrebbe fungere da elemento incentivante lo spostamento all'estero dei capitali, prediligendo Stati che dotati di un'imposizione successoria inferiore: si tratta del concetto, latamente inteso, di "concorrenza fiscale", *rectius tax competition* o *fiscal competition*.

Il concetto di *fiscal competition* è comunemente definito come quella situazione di interdipendenza strategica ed economica in cui versano i diversi Paesi nella scelta delle rispettive politiche fiscali, generata dai processi di globalizzazione tanto economica quanto finanziaria¹¹⁷.

¹¹⁶ E. Frotola, G. Galli, *Pro e contro dell'imposta su successioni e donazioni*, Osservatorio conti pubblici italiani, 2020, p. 4, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-pro-e-contro-dell-imposta-su-successioni-e-donazioni>

¹¹⁷ C.A. Gagliano, P. N. Salemi, S. Orlando, *Fiscal competition, definizioni e modalità concrete*, Diritto e pratica tributaria internazionale, CEDAM, Padova, n. 4/2016, 2016.

Storicamente, infatti, le politiche fiscali sono state sviluppate principalmente per rispondere a problemi economici e sociali interni. Le forme e i livelli di tassazione sono stati stabiliti tenendo in considerazione anche gli obiettivi allocativi, stabilizzatori e redistributivi ritenuti appropriati in riferimento ad un determinato Paese. Sebbene i sistemi fiscali nazionali delle economie essenzialmente chiuse avessero anche una dimensione internazionale, le decisioni che attenevano a questioni interne allo Stato - come la decisione di avere un'aliquota fiscale elevata e un livello elevato di spesa pubblica oppure viceversa di avere imposte basse e spese pubbliche limitate, o ancora la combinazione di imposte dirette e indirette e l'uso di incentivi fiscali - erano tutti elementi che avevano effetti principalmente interni. Tuttavia, il repentino avvento della globalizzazione ha modificato profondamente il rapporto tra i sistemi fiscali nazionali, essa è stata infatti una delle maggiori forze trainanti delle riforme fiscali, che si sono concentrate sull'ampliamento della base imponibile e sulla riduzione delle aliquote, con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile le distorsioni indotte dalle imposte. La globalizzazione ha anche incoraggiato i Paesi a valutare costantemente i loro sistemi fiscali complessivamente considerati, al fine di introdurre eventuali modifiche per rendere più appetibile il "clima fiscale" e attrarre in maggior misura gli investimenti, anche provenienti da altri Stati¹¹⁸.

Il processo di globalizzazione pare quindi avere un effetto positivo sullo sviluppo dei sistemi fiscali; tuttavia, tale fenomeno comporta anche degli effetti negativi: esso, infatti, ha introdotto delle nuove modalità mediante le quali, tanto le società quanto le persone fisiche, possono minimizzare o addirittura evitare l'imposizione fiscale¹¹⁹. Allo stesso tempo, sempre per ragioni imputabili all'avvento della globalizzazione, i vari Paesi possono sviluppare delle politiche fiscali volte principalmente a deviare i capitali finanziari e altri capitali geograficamente mobili.

Una considerevole conseguenza negativa di tale eccesso di "concorrenza fiscale" risiede nel fatto questi schemi finiscono poi con l'erosere le basi imponibili nazionali

¹¹⁸ OECD Publications, *Harmful Tax Competition - An Emerging Global Issue*, 1998, p. 13.

¹¹⁹ J. D. Wilson, D. Wilsadin, *Capital Tax Competition: Bane or Boon?*, in *Journal of Public Economics* n. 88, 2004.

di altri Paesi, ossia di quelli che risultano avere un sistema fiscale meno conveniente in termini di livello di tassazione¹²⁰.

Ulteriore prova di ciò è riscontrabile nel fatto che i Paesi OCSE¹²¹, mediante le azioni delineate nel progetto BEPS¹²², mira ad armonizzare il diritto comunitario con un duplice fine: eliminare le distorsioni derivanti dai differenziali di tassazione e ottenere una migliore allocazione delle risorse fra gli Stati.

Tale digressione in merito alla nozione di *tax competition*, risulta quindi rilevante ai fini del presente elaborato poiché consente di comprendere, sulla base di tale concetto, che - in effetti - un'eventuale imposizione successoria eccessivamente elevata potrebbe favorire lo spostamento dei patrimoni detenuti in Italia verso altri Paesi dotati di regimi fiscali più "convenienti" in termini di imposta ereditaria; tuttavia, altrettanto agevole risulta comprendere, che considerata l'entità attuale delle aliquote ciò risulta altamente improbabile: affinché sussista il concreto rischio che tale fenomeno si verifichi sarebbe necessario un notevole inasprimento del regime impositivo attuale.

Proseguendo la disamina delle diverse argomentazioni contrarie all'imposizione successoria deve ora citarsi l'argomento secondo il quale l'imposta in esame tenderebbe a colpire in maniera prevalente la ricchezza immobiliare dal momento che, innegabilmente, la ricchezza di tipo mobiliare si presta in maniera più agevole ad essere occultata e, di conseguenza, ad essere oggetto di fenomeni elusivi e talvolta anche evasivi¹²³.

¹²⁰ C.A. Gagliano, P. N. Salemi, S. Orlando, op. cit. *Fiscal competition, definizioni e modalità concrete*.

¹²¹ L'OCSE, ossia l'Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico, conta attualmente trentasei Paesi membri: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

¹²² Per progetto BEPS (ove BEPS è l'acronimo di Base Erosion and Profit Shifting, ossia quell'insieme di strategie poste in essere da alcuni operatori del mercato che sfruttano disallineamenti normativi al fine di spostare profitti verso giurisdizioni con tassazione bassa o inesistente) si intende l'insieme delle 15 azioni teorizzate dall'OCSE nel 2013 al fine di contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire delle regole uniformi e trasparenti che siano condivise a livello internazionale.

¹²³ G. Marongiu, op. cit. *Abolizione della 'tassa sul morto': profili di illegittimità costituzionale in ordine alle successioni apertes in precedenza*.

Tuttavia, è chiaro che tale fenomeno patologico non può essere considerato quale esclusivo o caratterizzante la sola imposta di successione, in quanto esso può ben verificarsi nell'ambito di una qualsivoglia imposta.

Per quanto riguarda la ricchezza immobiliare, quale manifestazione di capacità contributiva indiretta maggiormente soggetta a imposizione successoria, è indubbio che la porzione di ricchezza detenuta in immobili sia in Italia molto alta; infatti, secondo il report pubblicato da Banca d'Italia nel 2015 sulla ricchezza delle famiglie italiane¹²⁴, emerge che nel 2013 il patrimonio immobiliare in Italia si attestò a quota 5491,7¹²⁵ miliardi di euro, di cui 4952,1 miliardi di euro corrispondono ad immobili ad uso residenziale (*rectius* abitazioni), 332, 9 miliardi di euro corrispondono a fabbricati ad uso non residenziale e i restanti 206, 7 miliardi di euro a terreni.

Considerando una ricchezza netta¹²⁶ delle famiglie italiane pari a 8730, 2 miliardi di euro, si può osservare che essa rappresenta in termini percentuali il 62,9% della ricchezza netta della ricchezza netta italiana. Sulla base di ciò è quindi innegabile che l'imposizione successoria, che come già affermato risulta dotata di maggiore efficacia in merito a ricchezze di tipo immobiliare - in quanto difficilmente occultabili - vada a gravare prevalentemente sulla ricchezza immobiliare, e in particolare sugli immobili ad uso abitativo.

¹²⁴ A. Alivernini, D. Caprara, La ricchezza delle famiglie italiane in Supplementi al Bollettino Statistico -indicatori monetari e finanziari, n. 69, 2015.

¹²⁵ Si segnala che dal punto di vista metodologico, il report di Banca d'Italia presenta delle differenze rilevanti rispetto al metodo di stima utilizzato dall'Istat. Infatti, per quanto attiene alla stima del patrimonio abitativo pubblicata dall'Istat include il valore delle pertinenze e dei costi di trasferimento della proprietà, elementi invece non considerati da Banca d'Italia per mancanza di idonee fonti informative: ciò ha comportato nel 2013 una differenza di sette punti percentuali tra le due stime. Per quanto riguarda invece il valore stimato delle case, l'Istat ha utilizzato informazioni estremamente dettagliate e non pubblicamente disponibili, mentre Banca d'Italia ha basato la propria stima sull'indice sui prezzi delle abitazioni diffuso dall'Istat per l'intero territorio nazionale: questa differenza giustifica il divario emerso di circa cinque punti. Inoltre, l'Istat ha utilizzato, per calcolare il numero di abitazioni di proprietà delle famiglie, dei dati catastali non pubblicamente accessibili; Banca d'Italia invece ha basato la sua stima sui Censimenti della popolazione e delle abitazioni. Questa differenza metodologica ha comportato una valutazione di circa due punti maggiore nelle stime di Banca d'Italia. Infine, per quanto attiene ai fabbricati non residenziali, la differenza tra le stime effettuate da Istat e Banca d'Italia, che si attesta a circa sette punti, deriva esclusivamente dall'inclusione, da parte dell'Istat, di cespiti che sono invece stati esclusi dalle stime della Banca d'Italia, a causa della difficoltà nell'attribuirli alle famiglie sulla base delle fonti a sua disposizione.

¹²⁶ Calcolata secondo la formula $(a+b-c)$, dove a corrisponde al totale della attività reali, b al totale delle attività finanziarie e c al totale delle passività finanziarie.

Tuttavia, non va dimenticato che la disciplina attuale, come esposto *infra* cap. 1.3, prevede dei correttivi onde evitare che l'imposizione successoria gravi su patrimoni immobiliari modesti: l'abitazione che sia qualificabile quale prima casa, infatti, è esplicitamente protetta dal legislatore che la considera esente da imposta di successione e gravata unicamente da imposta di trascrizione e da imposta catastale; peraltro, qualora l'immobile rientri nella nozione di prima casa per almeno uno dei beneficiari quest'ultime imposte risultano ridotte ad un ammontare fisso di 200 euro ciascuna.

Al di fuori dell'agevolazione prima casa, infatti, tali imposte corrisponderebbero: al 2% del valore dell'immobile per quanto riguarda l'imposta di trascrizione, all'1% del valore dell'immobile per quanto attiene all'imposta catastale.

Nel valutare gli argomenti contrari all'imposta in esame è poi necessario considerare un ulteriore fattore di cruciale importanza: è purtroppo noto a tutti che, per motivi riconducibili a regimi fiscali più conveniente, una buona parte dei patrimoni più ingenti è detenuta all'estero e, spesso, occultata al fisco mediante l'utilizzo di istituti quali mandati fiduciari o trusts. Vi sono poi svariate modalità mediante le quali, gli individui finanziariamente più abbienti possono eludere l'imposta di successione, anche in maniera del tutto lecita. Ad esempio, uno dei meccanismi più frequentemente utilizzato per far sfuggire parte del proprio patrimonio all'imposta di successione è quello per cui il *de cuius*, ancora in vita, cointesta al coniuge o ai figli i propri conti correnti; in tal modo è infatti possibile escludere parte della propria capienza finanziaria dal valore dell'asse ereditario sottoposto a imposizione ereditaria¹²⁷.

Per quanto attiene alle proprietà immobiliari invece, un meccanismo molto frequente nella prassi è quello per cui il futuro *de cuius*, nel corso della propria vita, intesta la nuda proprietà di un immobile ad uno dei suoi futuri eredi, mantenendo in capo a sé esclusivamente l'usufrutto del medesimo immobile, al fine di potervi comunque abitare indisturbato finché ancora in vita¹²⁸.

Da ultimo, è opportuno menzionare anche l'esclusione dall'imposizione successoria delle aziende e delle quote di controllo di società trasferite *mortis causa*¹²⁹; tale

¹²⁷ E. Frottola, G. Galli, op. cit. *Pro e contro dell'imposta su successioni e donazioni*, p. 4.

¹²⁸ E. Frottola, G. Galli, op. cit. *Pro e contro dell'imposta su successioni e donazioni*, p. 4.

¹²⁹ M. Basilavecchia, A. Pischetola, *Tassazione dei patti di famiglia e dei trasferimenti di cui all'art. 1 comma 78 legge 27 dicembre 2007 n. 296*, Studio n. 43-2007/T, CNN Notizie, 2008.

esenzione è prevista dalla legge al ricorrere di particolari condizioni. A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria ha infatti in più occasioni chiarito che «*con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione, tuttavia, che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento*¹³⁰».

Si tratta di norme specifiche che esentano dalla tassazione il trasferimento ereditario di aziende e quote di controllo di società, al fine di: facilitarne la quotazione in borsa per quanto attiene alle società di maggiori dimensioni, o di evitarne la liquidazione da parte degli eredi per quanto concerne le piccole imprese familiari.

Ulteriori argomenti di stampo pratico contrari all'imposizione successoria, trovano fondamento nelle teorie sviluppate dal professore ed economista americano Alexander Tabarrok; egli, infatti, esaminando il sistema impositivo statunitense vigente nel 1997 sostiene che l'imposta di successione presenti numerose criticità: *in primis* l'Economista ritiene che il sistema di franchigie previsto dal legislatore americano non sia idoneo a tutelare sufficientemente il valore dei trasferimenti *mortis causa*, in quanto le esenzioni previste non sono indicizzate al tasso di inflazione. Ciò comporterebbe, secondo Tabarrok, una notevole "svalutazione" delle franchigie stesse, che, al crescere dell'inflazione, varrebbero sempre meno¹³¹;

L'implicazione pratica del fenomeno inflattivo in relazione alle franchigie, infatti, è quella di avvicinare costantemente e inesorabilmente la cifra prevista dalle medesime a un numero sempre maggiore di cittadini. Nel 1997 ad esempio, in vigenza di una franchigia di 600 mila dollari, il 7% delle famiglie statunitensi possedeva un patrimonio superiore a 600.000 dollari - quindi soggetto all'imposta di successione - rispetto al 4% del 1987¹³².

¹³⁰ Vedasi, da ultimo, risposte ad interpello n. 37 e 38 del 7 febbraio 2020; v. anche risposta ad interpello n. 231 del 12 luglio 2019; risposta ad interpello n. 257 del 17 luglio 2019; circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo n. 5.3.

¹³¹ A. Tabarrok, "Equality and the Death Tax" The Free Market 15, no. 9, 1997.

¹³² T. Terrell, "The Family-Wrecking Tax" The Free Market 15, no. 10 1997.

Ipotizzando infatti una franchigia di un milione di dollari¹³³, e una inflazione che continua a crescere negli anni allo stesso modo in cui risulta essere cresciuta negli ultimi dieci anni, si avrà che la medesima franchigia - per effetto dell'inflazione - varrà un terzo in meno.

In secundis, Tabarrok rileva poi che in America, la prima esperienza di tassazione sulle successioni sarebbe stata proprio uno degli elementi scatenanti la Rivoluzione americana¹³⁴. Questa esperienza non rimase affatto lettera morta, si radicò infatti nella mentalità del legislatore fiscale americano al punto tale da comportare una scomparsa quasi totale dell'imposta per più di un secolo: le tasse di successione vennero reintrodotte unicamente in tempo di guerra, per essere poi nuovamente abrogate alla fine della belligeranza. La situazione iniziò a cambiare appena nel ventesimo secolo quando, il Presidente Theodore Roosevelt fece della tassa di successione una questione federale con il suo scandalistico discorso del 1906; egli invocò una tassa di successione per quelle fortune “*gonfiate oltre ogni limite di salute*”¹³⁵.

Il suo intento dichiarato in merito non fu quella di aumentare il gettito che il Paese poteva trarre dall'imposta, bensì quello di placare i radicali e preservare l'uguaglianza delle opportunità¹³⁶.

Rileva Tabarrok che, da quel momento in poi, l'imposta di successione ha continuato a crescere gradualmente, trovando fondamento unicamente nella necessità di porre un freno alle famiglie che desiderassero trasmettere i loro patrimoni agli eredi.

Un'ulteriore criticità nella struttura dell'imposta evidenziata da Tabarrok risiede nel fatto che il calcolo dell'imposta richiede che i beni del defunto siano tassati al cosiddetto “valore di mercato”¹³⁷: ciò comporta una continua lotta che si instaura tra l'agente immobiliare del *de cuius* - che si batte per conto degli eredi - e il fisco.

¹³³ Il valore ipotizzato di un milione di dollari coincide con la proposta del 1997 del Congresso repubblicano americano che, nell'ottica di ridurre l'imposizione successoria, propose che la previgente franchigia di 600 mila dollari fosse portata, appunto, a un milione di dollari

¹³⁴ Nel 1765 il Parlamento britannico impose alle colonie americane un'imposta di bollo che riguardava giornali, fatture, ricevute, diplomi universitari e qualunque tipo di documento legale, ivi compresi i testamenti. Gli americani da subito manifestarono un forte rigetto nei confronti dell'imposta di bollo e rifiutarono di pagarla, al punto che gli esattori del tributo furono assaliti da folle in rivolta e l'imposta fu rapidamente abrogata.

¹³⁵ Lett. “*swollen beyond all healthy limits*”.

¹³⁶ A. Tabarrok, op. cit. “*Equality and the Death Tax*”.

¹³⁷ Lett. “*Fair market value*”.

Quest'ultimo infatti spinge per ottenere delle valutazioni più elevate su beni difficili da valutare, come aziende e oggetti personali, al fine di ottenere maggiori entrate¹³⁸.

In un simile scenario, afferma Tabarrok, uno dei maggiori costi della tassa di successione coincide con la perdita di risparmio.

L'imposta di successione, così strutturata, modifica irrimediabilmente il comportamento in vita del *de cuius*; si immagini un individuo che voglia trasmettere un patrimonio di 1 milione di dollari al figlio: senza imposta, dovrebbe risparmiare 1 milione di dollari, con un'imposta del 50% dovrebbe invece risparmiare 2 milioni di dollari. Più alta è l'imposizione successoria e più è probabile che le persone smettano di risparmiare a lungo termine e inizino a consumare subito; il desiderio di predisporre dei lasciti intuitivamente diminuisce al diminuire della ricchezza effettivamente trasmissibile. Dal momento che imposte di successione influiscono negativamente sul valore della ricchezza trasferibile, la loro previsione all'interno di un sistema fiscale è idonea a ridurre tanto il desiderio quanto la capacità di trasmettere la ricchezza alla generazione successiva¹³⁹. Una tale visione dell'imposta di successione si pone in posizione diametralmente opposta a quella illustrata nel corso della disamina del pensiero di Einaudi.

Tuttavia, numerosi altri economisti possono dirsi schierati in senso contrario all'imposta in esame per le ragioni poc'anzi riportate: tanto Adam Smith quanto David Ricardo vedevano proprio nell'eredità un incentivo fondamentale al risparmio; allo stesso modo, Alfred Marshall sosteneva che *"l'affetto familiare è il principale motivo di risparmio"*¹⁴⁰. F.W. Taussig poi, sosteneva che, nell'ambito del risparmio a lungo termine, *"i motivi principali sono l'affetto domestico e l'ambizione familiare"*¹⁴¹. Ancora, Frank A. Fetter ha affermato che *"gran parte della ricchezza esistente probabilmente non sarebbe mai stata creata se gli uomini non avessero avuto diritto di donare"*¹⁴².

¹³⁸ A. Tabarrok, op. cit. *"Equality and the Death Tax"*.

¹³⁹ A. Tabarrok, op. cit. *"Equality and the Death Tax"*.

¹⁴⁰ Lett. *"Family affection is the main motive for saving"*.

¹⁴¹ Lett. *"The main motives are domestic affection and family ambition"*.

¹⁴² Lett. *"Much of the existing wealth probably never would have been created if men did not have [the] right of gift"*.

Tra gli altri, anche il noto economista Josef Schumpeter ha definito il “*movente familiare*”¹⁴³ come la “molla” del risparmio: in particolare egli sosteneva che gli interessi a lungo termine della società erano strettamente correlati proprio al “*movente familiare*”, ossia alla tendenza degli imprenditori e investitori a rimandare il consumo al fine di accumulare capitale familiare nel corso delle generazioni. L'imposizione successoria, secondo Schumpeter presentava numerose criticità, tra cui proprio quella di essere adottata in un'ottica di breve periodo, in quanto cerca di tassare questa ricchezza accumulata dalle famiglie, con dei risultati disastrosi¹⁴⁴: con il declino della forza motrice fornita dal movente familiare, l'orizzonte temporale di risparmio dell'individuo si riduce indicativamente alla sua aspettativa di vita, di conseguenza potrebbe essere meno disposto di prima sacrificarsi nell'ottica di guadagnare, risparmiare e investire, lasciandosi andare invece ad uno stato d'animo contrario al risparmio che provoca i lascia quindi andare a uno stato d'animo contrario al risparmio, che porta “*all'inefficacia e all'apatia degli uomini d'affari e decompone le forze motrici del capitalismo dall'interno*”¹⁴⁵”¹⁴⁶

Nonostante tale apparente uniformità di vedute - di segno aspramente contrario all'imposizione successoria - osserva Tabarrok che negli anni Cinquanta del secolo scorso l'opinione degli economisti iniziò gradualmente a mutare: in primo luogo mutò la convinzione che la ragione sottostante il lascito ereditario attenesse strettamente al risparmio e all'accumulo di capitale: si cominciò a sostenere che le decisioni inerenti al risparmio avvenissero nell'arco di una vita e non di generazioni.

Tuttavia, a ben vedere, l'imposta sulle successioni penalizza le famiglie che hanno un orientamento al futuro, con delle notevoli ripercussioni sull'intera economia. Questo tipo di imposta non solo rischia di scoraggiare gli investimenti a lungo termine – che si rendono necessari per un alto livello di crescita economica -, ma impediscono alle famiglie di accumulare, nel corso di diverse generazioni, le risorse necessarie e.g. per

¹⁴³ Lett. “*Family motive*”.

¹⁴⁴ T. Terrell, op. cit., “*The Family-Wrecking Tax*”.

¹⁴⁵ Lett. “*Which leads to ineffectiveness and apathy among businessmen and decomposes the motor forces of capitalism from within*”.

¹⁴⁶ T. Terrell, op. cit., “*The Family-Wrecking Tax*”.

avviare un'impresa familiare o per prepararsi a tempi incerti. Ciò rischia di abbassare irrimediabilmente il tenore di vita di tutti nel lungo periodo¹⁴⁷.

Tabarrok critica poi ferocemente la retorica - spalleggiata anche da Andrew Carengie - secondo cui l'eredità non era altro che un fardello per i figli, in quanto contribuiva a spegnere il loro talento incentivandoli a trascorrere un'esistenza inutile e parassitaria; egli afferma infatti che la logica avrebbe dovuto portare a sostenere il contrario, ossia: chi è in grado di lasciare un'eredità materiale spesso è anche in grado di lasciare una solida eredità morale ed educativa. In questo senso - prosegue Tabarrok - l'idea di "uguaglianza dei punti di partenza"¹⁴⁸, per quanto possa apparire concettualmente ed eticamente nobile, dovrebbe comportare l'abolizione di qualsiasi tipo di eredità, tanto monetaria, quanto genetica ed esperienziale. Un simile scenario non può che portare alla medesima conclusione tratta da Tabarrok: "tassare i ricchi non migliora la sorte dei poveri"¹⁴⁹.

Da ultimo, una delle ulteriori argomentazioni poste contro l'imposizione successoria attiene ai fenomeni di cd. "doppia imposizione"; si sostiene infatti che, colpendo l'imposta di successione il risparmio accumulato, che - in quanto porzione del reddito risulta già essere stato tassato - si andrebbe incontro ad un fenomeno patologico di doppia imposizione.

A ben vedere, in effetti, una tassazione elevata delle successioni *mortis causa* comporterebbe una ulteriore imposizione gravante sull'asse ereditario, il quale tuttavia si compone ragionevolmente di elementi - quali *e.g.* il reddito - che risultano essere già stati tassati nel corso della vita del *de cuius*.

Si potrebbe certamente obiettare che, a ben vedere, la restante porzione del reddito, è stata in una certa misura già sottoposta all'imposizione indiretta¹⁵⁰. Tuttavia, tale

¹⁴⁷ T. Terrell, op. cit., "The Family-Wrecking Tax".

¹⁴⁸ Cfr. L. Einaudi, op. cit. *L'imposta patrimoniale*; L. Einaudi, op. cit. *Concetto e limiti della uguaglianza nei punti di partenza, Lezioni di politica sociale*.

¹⁴⁹ A. Tabarrok, op. cit. "Equality and the Death Tax".

¹⁵⁰ In particolare, si può pensare all'imposta che grava sui consumi, l'IVA. L'art. 1, par. 2, dir. n. 112/2006 definisce l'imposta sul valore aggiunto (IVA) una "imposta generale sui consumi". L'IVA, quindi, è un tributo che attua una imposizione sui consumi, incidendo in ultima istanza, sui consumatori finali, ossia su quegli individui che acquistano beni e servizi non per utilizzarli in un processo produttivo o distributivo. Si evidenzia, tuttavia, che l'imposta sul valore aggiunto vede come soggetti passivi formali coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni ovvero che effettuano, nell'esercizio di tali attività, importazioni o operazioni intracomunitarie; tuttavia, i contribuenti effettivi dell'imposta sono, appunto, i

obiezione non convince fino in fondo, in quanto non fornisce una argomentazione idonea a contrastare la tesi avversaria. Alla luce di ciò, tale argomentazione contraria all'imposta di successione risulta, in verità, difficilmente demolibile e indubbiamente dotata di una certa dose di veridicità nonché di attualità, di conseguenza risulta imprescindibile tenerne conto nella presente trattazione. Si tratta infatti di un punto assai cruciale nell'ambito del controverso dibattito inerente all'imposizione successoria; per tale motivo, si riserva compiuta trattazione dell'argomento alla fase conclusiva dell'elaborato.

2.3 Considerazioni finali

In conclusione, quindi, un qualsivoglia dibattito che abbia ad oggetto l'imposizione successoria di successione, volendo risultare completo ed esaustivo, deve necessariamente e inevitabilmente tenere in considerazione le diverse argomentazioni - tanto in senso favorevole, quanto in senso contrario - poc'anzi esposte.

Da un lato, infatti - come osservato nel corso del presente capitolo - l'imposta di successione può rappresentare un utile ed efficace strumento volto a perseguire un livello maggiore di equità; dall'altro risulta difficile evitare che essa, poiché - sulla base della disciplina attuale - non è idonea a incidere sulle quote societarie e sui beni nascosti all'estero, finisca per gravare in particolar modo sulle proprietà di tipo immobiliare riferibili al ceto medio. Ciò, contribuirebbe inevitabilmente ad accrescere in modo ulteriore il già forte sentimento di rigetto diffuso nei confronti dell'imposizione successoria. Se non adeguatamente rimodulata, peraltro, continuerà ad essere considerata come una sorta di "tassa sulle disgrazie"¹⁵¹ in quanto essa, nella sua conformazione attuale, tende a incidere in particolare su coloro che muoiono prematuramente e, di conseguenza, non riescono in vita a predisporre quanto necessario per usufruire dei meccanismi agevolatori poc'anzi esposti.

Un meccanismo correttivo che porterebbe a superare tale distorsione del tutto aleatoria potrebbe essere quello di prevedere delle aliquote più basse o in alternativa delle

consumatori. Quanto appena affermato può desumersi dal combinato disposto degli artt. 1, 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche noto come Testo Unico IVA.

¹⁵¹ E. Frottola, G. Galli, op. cit. *Pro e contro dell'imposta su successioni e donazioni*, p. 5.

franchigie più elevate nel caso in cui le eredità siano devolute a figli minorenni o non economicamente autosufficienti¹⁵².

Un ulteriore sistema che potrebbe rivelarsi efficace nell'ambito di una auspicabile riforma dell'imposta di successione italiana, potrebbe essere quello di aumentare le aliquote sui trasferimenti di maggiore entità, mantenendo però le attuali franchigie, in quanto particolarmente elevate; in tal modo si scongiurerebbe il rischio di un sistema di imposizione successoria che vada a gravare in maniera preponderante sui beni immobiliari di proprietà del ceto medio e allo stesso tempo garantirebbe all'erario italiano un maggior gettito derivante dall'imposta in esame. Ciò potrebbe inoltre contribuire in misura maggiore al perseguimento del fine redistributivo secondo molti sotteso all'imposta di successione¹⁵³.

Allo stato normativo attuale, come verrà adeguatamente esposto *infra* cap. 3, il nostro Paese risulta tassare il lavoro in misura uguale o addirittura maggiore alla rendita (sia essa da capitale o da eredità): rimodulare il sistema fiscale italiano, liberando il lavoro da eccessivi gravami fiscali e tassando invece in maniera più consistente i lasciti ereditari potrebbe rappresentare un primo passo per costruire un Paese dotato di maggiore equità e dinamicità intergenerazionale.

¹⁵² Nel sistema di imposizione successoria tedesco, come verrà esposto *infra* cap. 3, è presente una franchigia addizionale di euro 52mila per i figli al di sotto dei 5 anni, che decresce fino a euro 10mila per i figli in età compresa tra i 20 e i 27 anni. In Spagna, invece, la franchigia per i figli vede un aumento di euro 4mila per ogni anno al di sotto dei 21 anni, fino ad un tetto massimo di euro di 48mila.

¹⁵³ V. Visco, *Promemoria per una riforma fiscale*, Politica Economica, 2019.

3. Imposizione di successoria a confronto: analisi comparatistica dei sistemi di imposizione ereditaria europei

Avendo illustrato *infra* cap. 1 la disciplina e la struttura dell'imposta di successione italiana, appare ora opportuno operare una analisi comparatistica tra la disciplina dell'imposizione successoria italiana e quella dei principali paesi europei, al fine di porre in luce le principali difformità, tanto in termini strutturali, quanto in termini di gettito.

Come già accennato *infra* cap. 1.5, l'Imposizione successoria italiana, rispetto al panorama europeo, è contraddistinta da aliquote piuttosto basse e franchigie elevate, ciò contribuisce a rendere il gettito da essa derivante significativamente inferiore alla media europea. Il gettito generato dall'imposizione successoria italiana, nel 2018, si è attestato a quota 820 milioni¹⁵⁴ nel 2018: tale dato risulta notevolmente inferiore rispetto a quello degli altri principali paesi europei, come verrà in seguito illustrato. In ragione di tale evidenza, l'esempio degli altri paesi europei a noi più simili suggerirebbe in effetti la piena praticabilità di una riforma che comporti un aumento delle aliquote dell'imposta di successione, dal quale deriverebbe un aumento del gettito derivante da tale imposta. Tuttavia, il fine ultimo del presente elaborato impone la considerazione di elementi diversi ulteriori prima di poter sostenere l'effettiva percorribilità di tale soluzione nell'ambito del sistema fiscale italiano.

3.1 Introduzione e note metodologiche

Dal punto di vista metodologico, se, nella trattazione compiuta *infra* cap. 2, si è discusso in merito all'opportunità o meno dell'imposta di successione servendosi di un approccio prettamente teorico, il presente capitolo vede il medesimo dibattito sviluppato mediante un metodo scientifico, in quanto tale basato sull'indagine dei dati numerici.

La necessità di un'analisi comparatistica nasce dall'urgenza di fornire una spiegazione ai dati numerici che, se letti a compartimenti stagni, rischierebbero di far incorrere un

¹⁵⁴ Si noti, peraltro, che in Italia l'imposta di successione è unificata all'imposta sulle donazioni, per tale motivo risulta quindi impossibile, a causa della mancanza di dati analitici, distinguere quale parte di gettito sia generata dall'imposta di successione e quale invece sia derivi dall'imposta sulle donazioni.

occhio inesperto in una interpretazione erronea dei medesimi. Onde evitare ciò, appare opportuno operare un'analisi completa e ragionata dei dati numerici. L'indagine che verrà ora condotta si pone dunque l'obiettivo di fornire un quadro completo, che trova il suo punto di partenza nella disciplina dell'imposta di successione dei principali paesi europei¹⁵⁵ e il suo punto di arrivo nel riscontro, fornito dai dati numerici, delle principali differenze tra i sistemi fiscali analizzati.

Dal punto di vista metodologico si evidenzia che la scelta di trattare i dati inerenti a Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna trova fondamento nella circostanza per cui i soprannominati Paesi risultano essere, all'interno del continente europeo, quelli con il Prodotto Interno Lordo maggiore.

Si segnala che nel presente elaborato si è adottato il sistema di calcolo del PIL basato sul "Metodo della Spesa"; tale calcolo esamina il PIL dal lato della domanda, ossia dal punto di vista di colui che acquista e paga un prezzo per il prodotto o servizio acquistato. Risulta quindi intuitivo comprendere che il PIL così calcolato si compone dei consumi, degli investimenti, della spesa pubblica e delle esportazioni nette¹⁵⁶. Lo stesso è riassumibile nella seguente formula: $Y (PIL) = C + I + G + (X - M)$ ¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Dal punto di vista metodologico, si è scelto di operare il confronto prendendo ad oggetto i Paesi europei con il Prodotto Interno Lordo maggiore.

¹⁵⁶ F. De Novellis, *Dizionario di Economia e Finanza*, Istituto della Enciclopedia Italiana, alla voce "PIL (Prodotto Interno Lordo)", Roma, 2012.

¹⁵⁷ Dove: C = consumi, I = investimenti, G = spesa pubblica, X = esportazioni, M = importazioni, (X-M) = esportazioni nette (NX).

3.2 Disamina dei dati inerenti ai PIL dei Paesi oggetto di analisi

Tale digressione in merito al PIL, apparentemente immotivata, risulta in realtà necessaria ai fini della trattazione che avverrà *infra* par. 3.3 in merito alla pressione fiscale dei Paesi considerati; ciò trova ragione nella circostanza per cui, il metodo di calcolo della pressione fiscale adottato nel presente elaborato, è fondato sul rapporto tra l'ammontare del prelievo dello Stato e degli altri enti pubblici sotto forma di imposte, tasse e tributi (ossia il gettito fiscale) e il Prodotto Interno Lordo. I dati OCSE sulle entrate fiscali totali, che verranno riportati al paragrafo 3.3, fanno infatti riferimento all'incidenza fiscale in rapporto al Pil, cioè la pressione fiscale. In ragione dei motivi poc'anzi esposti, si riportano a seguire i dati¹⁵⁸ relativi al Prodotto Interno Lordo dei Paesi oggetto di indagine, calcolato secondo il metodo della spesa, *rectius expenditure approach*.

A) Il PIL della Germania

GERMANIA								
Measure		C: Current prices						
Unit		Euro, Millions						
		2017	2018	2019	2020	2021		
Gross domestic product (expenditure approach)		3.267.160,0	3.367.860,0	3.473.350,0	3.367.560,0	3.570.620,0		
P3_P5: Domestic demand		3.035.555,0	3.160.141,0	3.277.147,0	3.174.759,0	3.378.266,0		
P3: Final consumption expenditure	(C+G)	2.350.684,0	2.422.423,0	2.508.108,0	2.462.553,0	2.566.910,0		
P5: Gross capital formation	(I)	684.871,0	737.718,0	769.039,0	712.206,0	811.356,0		
B11: External balance of goods and services	(NX)	231.605,0	207.719,0	196.203,0	192.801,0	192.354,0		

Tabella 1: dati relativi al PIL tedesco nell'intervallo temporale 2017-2021¹⁵⁹

Per quanto attiene, al PIL della Germania si può osservare alla tabella 1 che, nell'anno 2021, esso è pari a euro 3.570.620,0; le componenti inerenti ai consumi e alla spesa

¹⁵⁸ Dati sul PIL estratti dal database OCSE: <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702>

¹⁵⁹ OECD.Stat – Gross domestic product (GDP) <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702>

pubblica sono pari al 71,8% del totale. Gli investimenti sono invece pari al 22,7%; la bilancia commerciale¹⁶⁰ ha valore positivo¹⁶¹.

B) Il PIL del Regno Unito

REGNO UNITO						
Measure		C: Current prices				
Unit		Pound Sterling, Millions				
		2017	2018	2019	2020	2021
Gross domestic product (expenditure approach)		2.097.143,0	2.174.380,0	2.255.283,0	2.150.381,0	2.317.054,0
P3_P5: Domestic demand		2.123.638,0	2.202.678,0	2.275.971,0	2.147.045,0	2.339.521,0
P3: Final consumption expenditure	(C+G)	1.741.350,0	1.811.353,0	1.873.083,0	1.787.501,0	1.935.664,0
P5: Gross capital formation	(I)	382.288,0	391.325,0	402.888,0	359.544,0	403.857,0
B11: External balance of goods and services	(NX)	-26.495,0	-28.298,0	-20.688,0	6.356,0	-29.107,0

Tabella 2: dati relativi al PIL inglese nell'intervallo temporale 2017-2021¹⁶²

Sulla base dei dati riportati alla tabella 2, si può osservare che il PIL del Regno Unito - per l'anno 2021 - è pari a 2.317.054,0 sterline; esso si compone per l'83,5% di spesa per consumi e spesa pubblica. Gli investimenti sono pari al 17,4% del totale e la bilancia commerciale risulta avere un valore negativo, in quanto l'ammontare delle esportazioni è inferiore a quello delle importazioni.

¹⁶⁰ La bilancia commerciale è definibile quale indicatore di misurazione delle esportazioni e importazioni di un dato Stato.

¹⁶¹ Il valore della bilancia commerciale è pari alla differenza tra il valore complessivo delle esportazioni e quello delle importazioni realizzate da un dato Paese nei confronti del resto del mondo, nell'intervallo di tempo considerato; nel caso in cui il valore risultante abbia segno negativo, se ne deduce che, il valore delle importazioni realizzato da un dato Paese nell'arco di tempo considerato, supera quello delle importazioni.

¹⁶² OECD.Stat – Gross domestic product (GDP) <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702>

C) Il PIL della Francia

FRANCIA						
Measure	C: Current prices					
Unit	Euro, Millions					
	2017	2018	2019	2020	2021	
Gross domestic product (expenditure approach)	2.297.242,0	2.363.306,0	2.437.635,0	2.310.469,0	2.500.870,0	
P3_P5: Domestic demand	2.321.698,0	2.387.190,0	2.460.972,0	2.355.832,0	2.549.442,0	
P3: Final consumption expenditure	(C+G) 1.783.312,0	1.823.370,0	1.867.051,0	1.807.772,0	1.923.557,0	
P5: Gross capital formation	(I) 538.386,0	563.820,0	593.921,0	548.060,0	625.885,0	
B11: External balance of goods and services	(NX) -24.456,0	-23.884,0	-23.337,0	-45.363,0	-48.571,0	

Tabella 3: dati relativi al PIL francese relativo nell'intervallo temporale 2017 – 2021¹⁶³

Alla tabella 3, si può osservare che il valore del Prodotto Interno Lordo francese è pari a 2.500.870,0 euro nel 2021, la composizione del PIL francese in tale arco temporale vede la spesa per consumi e la spesa pubblica rappresentare il 76,9% del totale. Il valore percentuale degli investimenti si attesta al 25,0% del totale e la bilancia commerciale risulta avere un valore negativo, in quanto l'ammontare delle importazioni supera quello delle esportazioni.

D) Il PIL dell'Italia

ITALIA						
Measure	C: Current prices					
Unit	Euro, Millions					
	2017	2018	2019	2020	2021	
Gross domestic product (expenditure approach)	1.736.592,8	1.771.391,2	1.796.633,8	1.656.960,7	1.775.436,4	
P3_P5: Domestic demand	1.686.869,2	1.728.814,8	1.736.879,9	1.596.276,5	1.732.524,8	
P3: Final consumption expenditure	(C+G) 1.373.343,5	1.400.621,0	1.409.175,1	1.302.936,2	1.377.308,8	
P5: Gross capital formation	(I) 313.525,7	328.193,8	327.704,8	293.340,3	355.216,0	
B11: External balance of goods and services	(NX) 49.723,6	42.576,4	59.754,0	60.684,2	42.911,5	

Tabella 4: i dati relativi al PIL italiano nell'intervallo temporale 2017-2021¹⁶⁴

¹⁶³ OECD.Stat – Gross domestic product (GDP) <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702>

¹⁶⁴ OECD.Stat – Gross domestic product (GDP) <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702>

Come illustrato alla tabella 4, il PIL dell'Italia per l'anno 2021 si compone di consumi e spesa pubblica per il 77,5%, una componente d'investimento pari al 20,0% e la bilancia commerciale positiva.

E) Il PIL della Spagna

SPAGNA						
Measure		C: Current prices				
Unit		Euro, Millions				
		2017	2018	2019	2020	2021
Gross domestic product (expenditure approach)		1.161.867,0	1.203.259,0	1.244.375,0	1.121.948,0	1.205.063,0
P3_P5: Domestic demand		1.119.966,0	1.170.566,0	1.207.915,0	1.105.420,0	1.186.860,0
P3: Final consumption expenditure	(C+G)	894.434,0	924.163,0	947.966,0	873.276,0	927.810,0
P5: Gross capital formation	(I)	225.532,0	246.403,0	259.949,0	232.144,0	259.050,0
B11: External balance of goods and services	(NX)	41.901,0	32.693,0	36.460,0	16.528,0	18.203,0

Tabella 5: i dati relativi al PIL spagnolo nell'intervallo temporale 2017-2021¹⁶⁵

Infine, sulla base dei dati riportati alla tabella 5, risulta che la Spagna vede il PIL dell'anno 2021 attestarsi a euro 1.205.063,0; esso è composto per il 76,9% da consumi e spesa pubblica. Gli investimenti, invece, si attestano al 21,4% del Prodotto Interno Lordo e la bilancia commerciale risulta essere positiva.

¹⁶⁵ OECD.Stat – Gross domestic product (GDP) <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702>

3.3 Panoramica relativa alla disciplina dell'imposta di successione nei Paesi europei oggetto di analisi

La trattazione prosegue ora con una più approfondita analisi e comparazione avente ad oggetto una rapida disamina in merito alla disciplina dell'imposta di successione nei diversi Paesi oggetto di confronto, al fine di mettere in luce le difformità e peculiarità di ciascun sistema impositivo.

A) La disciplina dell'imposizione successoria in Germania

Per quanto riguarda l'imposta di successione in Germania, è presente un'imposta che colpisce qualsiasi trasferimento *mortis causa*. Tale imposta, però, ha come oggetto di base imponibile il beneficio che ne deriva al beneficiario, e non il valore complessivo dell'asse ereditario. Essendo la Germania uno Stato Federale, si sottolinea che l'imposta è regolamentata a livello federale, ma il gettito spetta a ciascuno dei *Bunderslander*¹⁶⁶. L'imposta di successione mira a tassare qualsiasi trasferimento di beni, in tutti i casi in cui il *de cuius* o il beneficiario risultano residenti fiscalmente in Germania. La residenza, da un punto di vista fiscale, viene ritenuta sussistente se la persona fisica ha residenza o il domicilio in Germania; è altresì considerata fiscalmente residente in Germania la persona fisica di nazionalità tedesca non residente, che sia stata soggetto passivo ai fini fiscali in qualunque momento nei cinque anni precedenti al trasferimento *mortis causa*; **infine, è considerata fiscalmente residente** la persona fisica di nazionalità tedesca non residente che presti lavoro non occasionale presso una persona giuridica di diritto tedesco. In tal caso anche le persone a carico che vivono nel suo nucleo familiare hanno residenza fiscale in Germania¹⁶⁷. L'aliquota fiscale applicabile dipende dalla classe d'imposta dell'erede e dal valore della successione imponibile. La base imponibile risulta essere il valore imponibile dei beni trasferiti al netto di esenzioni e agevolazioni.

¹⁶⁶ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide, 2022*, p. 156.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

¹⁶⁷ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide, 2022*, p. 156.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

La normativa tedesca prevede la divisione dei beneficiari in tre classi:

- classe I: coniugi, figli, discendenti di figli, figliastri, genitori e antenati;
- classe II: fratelli e sorelle, nipoti, cognati, coniugi separati;
- classe III: altri beneficiari.

Oltre alle classi, la legge prevede diverse franchigie:

- coniugi, 500.000 euro, con 256.000 di franchigia aggiuntiva qualora non vi sia trattamento pensionistico in caso di decesso del coniuge;
- figli, 400.000 euro, con 52.000 di franchigia aggiuntiva in caso il figlio abbia meno di 27 anni;
- nipoti, 200.000 euro;
- altri della classe I, 100.000 euro;
- classe II e III, 20.000 euro.

Infine, sono altresì previste diverse cause di esclusione dall'imposta; una prima causa di esclusione sussiste qualora l'abitazione e gli effetti personali del defunto non superino il valore di 41.000 euro, gli altri beni mobili risultano altresì esenti fino a 12.000 euro, qualora il beneficiario sia in classe I. L'abitazione ed effetti personali del defunto sono poi esenti fino ad un valore di 12.000 euro qualora il beneficiario appartenga alla classe II o III.

I beni immobili, oggetti di arte, oggetti scientifici, archivi, biblioteche - se esiste un interesse pubblico alla conservazione di tali oggetti a causa della loro importanza per l'arte, la scienza o la storia, e se i costi annui associati a tali beni superano normalmente il reddito generato da tali oggetti - sono esenti al 60%; La casa di familiare è infine esente dall'imposta qualora i beneficiari siano i figli o il coniuge e qualora se ne faccia un uso personale, pena la perdita dell'agevolazione¹⁶⁸.

¹⁶⁸ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide, 2022*, p. 159.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

Le modalità per il calcolo dell'aliquota vengono di seguito schematizzate:

GERMANIA		
EREDI	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	
Coniuge	Esente fino a 500.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 7% al 30%	Al coniuge superstite è concessa un'indennità aggiuntiva fino a 256.000 euro, a condizione che il coniuge superstite non abbia non abbia diritto a un trattamento pensionistico in caso di decesso del coniuge.
Figli	Esente fino a 400.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 7% al 30%	Ai figli superstiti (fino a 27 anni) viene concessa un'indennità aggiuntiva fino a 52.000 euro, a seconda dell'età.
Parenti fino al 4° e in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al 3° (diversi da fratelli e sorelle)	Esente fino a 200.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 7% al 30%	
Fratelli e sorelle (classe 2)	Esente fino a 20.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 15% al 43%	
Altri eredi della classe 1	Esenti fino a 100.000 euro. Oltre la franchigia aliquote dal 7% al 30%	
Altri eredi classe 3	Esente fino a 20.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 30% al 50%	

Tabella 6: Riepilogo relativo alla struttura dell'imposta di successione tedesca¹⁶⁹

¹⁶⁹ Rielaborazione dei dati estratti da EY Private Client Services, Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide, 2022.

B) La disciplina dell'imposizione successoria nel Regno Unito

Il Regno Unito presenta un'imposta di successione che si applica al valore del patrimonio di una persona fisica al momento del suo decesso. La normativa inglese individua essenzialmente tre tipologie di trasferimenti ai fini dell'imposta di successione:

- trasferimenti esenti: si tratta della franchigia, attualmente fissata a 325.000 sterline. Tale franchigia è elevata a 475.000 sterline nel caso in cui la prima casa venga lasciata ai figli o ai nipoti. Inoltre, vi è esenzione totale qualora l'erede sia il coniuge.
- trasferimenti potenzialmente esenti: sono trasferimenti legati alla normativa delle donazioni. Alcuni trasferimenti, sotto forma di donazione, possono diventare imponibili qualora il cedente muoia entro sette anni dall'effettuazione di tale donazione.
- trasferimenti imponibili: si tratta dei trasferimenti oltre la franchigia delle 325.000 sterline, i quali sono imponibili per il 40%, indipendentemente dal grado di parentela¹⁷⁰.

L'imposta di successione si applica alla persona fisica residente fiscalmente nel Regno Unito secondo un principio di *worldwide taxation*, ossia l'imposta viene fatta valere sul patrimonio del defunto a livello mondiale. Inoltre, risultano imponibili anche i beni situati nel Regno Unito di una persona non fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Nei riguardi della residenza, dall'aprile del 2013 è stato implementato un test ai fini della determinazione della residenza. Tale test, attraverso le *statutory residence rules*, mira a determinare la residenza di un individuo.

I passaggi possono così essere riepilogati: in primo luogo la persona fisica risulta residente nel Regno Unito se trascorre almeno 183 giorni nel territorio dello Stato. Qualora tale condizione non sia soddisfatta risulta necessario effettuare lo *statutory residence test*¹⁷¹:

¹⁷⁰ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 458.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

¹⁷¹ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 463.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

- test automatico per l'estero (noto anche come test automatico per i non residenti)
- test di residenza automatico (nota anche come test automatico per i residenti)
- test dei legami sufficienti (si fa riferimento ai legami affettivi, personali e lavorativi)

Con il primo test, l'individuo non è residente se soddisfa, alternativamente, uno dei tre seguenti requisiti: residente in uno dei tre anni precedenti e trascorre meno di sedici giorni nel Regno Unito; residente in nessuno dei tre anni precedenti e trascorre meno di quarantasei giorni nel Regno Unito; impiegato a tempo pieno all'estero. Con il secondo test, un individuo è considerato residente se: trascorre più di 183 giorni nel regno Unito; se, mantenendo un'abitazione, trascorre nel Regno Unito almeno trenta giorni e, pur non avendo un'abitazione all'estero, è presente all'estero meno di trenta giorni; lavora un sufficiente numero di ore per un periodo di dodici mesi continui. Con il terzo test, l'individuo è residente nel Regno Unito se, pur non avendo soddisfatto i requisiti di cui sopra, trovano applicazione i *sufficient ties test* (quali legami affettivi, personali e lavorativi da combinare e cumulare all'indice del tempo trascorso in territorio inglese)¹⁷².

Oltre al concetto di residenza, nel sistema tributario inglese assume particolare rilevanza ai fini successori il concetto di domicilio, in quanto lo stesso non ricalca fedelmente quanto disposto ai fini delle imposte dirette.

È possibile individuare tre tipologie di domicilio nella normativa inglese:

- il domicilio di origine, ossia il luogo di nascita dell'individuo;
- il domicilio di dipendenza che riguarda solo particolari categorie di individui per cui il domicilio sarà lo stesso del genitore o tutore;
- il domicilio di scelta, acquisibile attraverso una presenza fisica permanente nel territorio dello Stato.

La particolarità del sistema inglese risiede nel fatto che una persona fisica può essere considerata domiciliata nel Regno Unito ai fini dell'imposta di successione anche qualora non sia né residente né domiciliata ai fini delle imposte dirette¹⁷³.

¹⁷² M. McLaughlin, *Tax Planning*, 2018/2019, pp. 187 ss.

¹⁷³ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 464.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

Pertanto, sebbene la nozione di domicilio ai fini successori sia profondamente influenzata da quella utilizzata per le imposte dirette, ai fini dell'applicazione del tributo successorio occorre fare riferimento a una definizione autonoma predeterminata dal legislatore. Invero, si considera domiciliato ai fini successori una persona fisica che, alternativamente: sia stato domiciliato in UK nei tre anni precedenti l'evento morte, sia stato residente in UK almeno quindici anni negli ultimi venti e almeno in uno dei quattro anni prima dell'evento morte; sia stato residente domiciliato e residente nei due anni precedenti l'anno dell'evento morte¹⁷⁴. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo per quanto concerne le aliquote dell'imposta di successione:

REGNO UNITO		
EREDI	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	
Coniuge	Esente da imposta di successione	
Figli	Esente fino a 325.000 sterline. Oltre la franchigia aliquota del 40%	La franchigia è elevata a 475.000 sterline se la prima casa viene lasciata a figli o nipoti)
Parenti fino al 4° e in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al 3° (diversi da fratelli e sorelle)	Esente fino a 325.000 sterline. Oltre la franchigia aliquota del 40%	La franchigia è elevata a 475.000 sterline se la prima casa viene lasciata a figli o nipoti)
Fratelli e sorelle	Esente fino a 325.000 sterline. Oltre la franchigia aliquota del 40%	
Altri eredi	Esente fino a 325.000 sterline. Oltre la franchigia aliquota del 40%	

Tabella 7: Riepilogo relativo alla struttura dell'imposta di successione inglese¹⁷⁵

¹⁷⁴ G. Schiavone, "Il resident non domiciled inglese. Aspetti teorici, profili critici e soluzioni operative nel contesto pre e post Brexit", in *Diritto Tributario Internazionale dell'UE*, 2019, pp. 129-130.

¹⁷⁵ *Rielaborazione dei dati estratti da EY Private Client Services, Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide, 2022.*

C) La disciplina dell'imposizione successoria in Francia

Spostando ora l'attenzione sulla Francia, si può osservare che la disciplina di tale Paese prevede che l'imposta di successione sia dovuta per ciascuno dei trasferimenti *mortis causa*, indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o testamentaria. Dal punto di vista dell'applicabilità territoriale dell'imposta, essa è dovuta in tutti i casi in cui il *de cuius* era residente fiscale francese e in cui l'erede è residente fiscale francese al momento della successione; l'imposta si applica poi anche nel caso in cui il *de cuius* sia stato, precedentemente al decesso, residente fiscale per un periodo di sei anni consecutivi, oppure di dieci anni se non consecutivi, oppure ancora qualora i beni siano situati in Francia. Fatte salve le suddette regole di territorialità e le norme specifiche che esentano alcune tipologie di beni, la massa imponibile è, in linea di principio, determinata secondo le norme del diritto civile francese. I debiti del defunto, comprovati alla data del decesso, vengono quindi dedotti dall'attivo ereditario, L'imposta di successione viene calcolata sulla quota netta che viene trasmessa a ciascun erede o legatario in base alle norme sulla successione legittima o alle eventuali disposizioni testamentarie del defunto. Il calcolo dell'imposta viene quindi effettuato sulla quota trasferita a ciascun erede o legatario, al netto delle posizioni debitorie del defunto¹⁷⁶.

Concentrandosi sull'ambito di territorialità, è possibile notare che lo stesso è estremamente ampio, in quanto - come poc'anzi accennato - deve porsi l'attenzione non soltanto sulla residenza del defunto, ma anche sul luogo in cui si trovano i beni, nonché quello di residenza del beneficiario. In particolare, le regole in merito alla territorialità dell'imposta si basano sui seguenti criteri¹⁷⁷: il domicilio del *de cuius* si trova in Francia, viene esercitata un'attività professionale non occasionale in Francia oppure il centro degli interessi economici del *de cuius* è situato in Francia. Nello specifico, dall'applicazione delle regole di territorialità ne deriva che quando il *de cuius* è domiciliato in Francia, tutti i beni - mobili e immobili - oggetto di trasferimento *mortis causa* che siano allocati in Francia e fuori dalla Francia trasferiti saranno

¹⁷⁶ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 130.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

¹⁷⁷ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 134.
https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

soggetti all'imposta in Francia. Allo stesso tempo, in base alle regole di territorialità risulta che i beni materiali locati in Francia sono soggetti all'imposta in Francia e che quando il defunto è domiciliato fuori dalla Francia ma il beneficiario è stato domiciliato in Francia per almeno sei anni nei dieci anni precedenti il decesso, tutti i beni mobili e immobili situati in Francia o al di fuori della Francia sono soggetti all'imposta di registro.

Le aliquote applicabili per l'imposta di successione sono informate a un sistema progressivo, con una percentuale minima del 5% e una massima del 60%. Tuttavia, le eredità dei coniugi risultano essere completamente esenti.

Di seguito si riportano schematicamente le modalità di applicazione delle aliquote:

FRANCIA		
EREDI	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	
Coniuge	Esente da imposta di successione	
Figli	Esente fino a 100.000 euro. Oltre la franchigia, aliquote dal 5% al 45%.	
Fratelli e sorelle	Esente fino a 15.932 euro. Oltre franchigia aliquote dal 35% al 45%.	Completamente esenti in alcuni casi ¹⁷⁸
Parenti fino al 4° e in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3°	55% sul valore complessivo dei beni e diritti	
Parenti oltre al 4°, e di affini in linea collaterale oltre al 3° e favore di estranei	60% sul valore complessivo dei beni e diritti	
Persone fisiche con handicap riconosciuto grave	Esenti fino 159.325 euro ¹⁷⁹	

Tabella 8: Riepilogo relativo alla struttura dell'imposta di successione francese¹⁸⁰

¹⁷⁸ Trattasi di casistiche di esenzione correlate a disabilità o età.

¹⁷⁹ In caso di superamento della franchigia si segue il grado di parentela.

¹⁸⁰ *Rielaborazione dei dati estratti da EY Private Client Services, Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide, 2022*

D) La disciplina dell'imposta di successione in Italia

Come già illustrato *infra* cap. 1, l'imposta di successione è stata reintrodotta nell'ordinamento italiano con la Legge 286/2006 di successione, a seguito della sua abrogazione che era avvenuta nel 2001 con la legge n. 383/2001. Il legislatore nazionale ha reintrodotta le norme sull'imposizione successoria (in vigore dal 3 ottobre 2006), la disciplina dell'imposta sulle donazioni (in vigore dal 29 novembre 2006) e con essa la maggior parte delle disposizioni del Decreto-legge 346/1990, ossia il Codice dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni. La disciplina della legge 286/2006 ha quindi predisposto quella che è l'attuale struttura dell'imposta, che viene di seguito schematizzata:

ITALIA			
EREDI	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (sul valore dell'immobile)	IMPOSTA CATASTALE (sul valore dell'immobile)
Coniuge o parenti in linea retta	Esente fino a 1.000.000 di euro. Oltre la franchigia, 4% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%	1%
Fratelli o sorelle	Esente fino a 1.000.000 di euro. Oltre la franchigia, 6% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%	1%
Parenti fino al 4° e in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3°	6% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%	1%
Parenti oltre al 4°, e di affini in linea collaterale oltre al 3°, nonché a favore di estranei	8% sul valore complessivo dei beni e diritti	2%	1%
Persone fisiche con handicap grave	Esente fino a 1.500.000 euro	2%	1%

Tabella 9: Riepilogo relativo alla struttura dell'imposta di successione italiana¹⁸¹

Come riportato nella tabella 9, l'imposta di successione italiana prevede tre diverse aliquote, a seconda del grado di parentela degli eredi, talvolta dotate di franchigie. Secondo il seguente schema, si avrà che:

¹⁸¹ Dati estratti e rielaborati da EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022.

- In caso di successione a favore di coniuge e parenti in linea retta, l'aliquota sarà del 4%, con franchigia fino a € 1.000.000,00 di valore dell'eredità;
- Nel caso di successione a favore di fratelli e sorelle l'aliquota sarà del 6%, con franchigia di € 100.000,00 sul valore dell'eredità;
- In caso di successione a favore di altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado l'aliquota sarà 6% (senza previsione di alcuna franchigia).
- Per tutti gli altri soggetti invece l'aliquota sarà dell'8%, senza franchigia.

E) La disciplina dell'imposizione successoria in Spagna

Proseguendo con la disamina della disciplina successoria in Spagna, la legge spagnola prevede che l'imposta di successione venga applicata sull'acquisizione *mortis causa* da parte delle persone fisiche di beni, materiali o immateriali, in virtù di eredità. Si specifica che l'imposta di successione è un'imposta nazionale, tuttavia vi è la facoltà dei Governi regionali di legiferare e quindi di modificare alcuni aspetti inerenti al trattamento di tale imposta. Difatti, molte regioni hanno approvato aliquote d'imposta agevolate o altri benefici che riducono significativamente l'onere fiscale¹⁸².

La Legge nazionale impone poi l'applicazione dell'imposta di successione agli eredi o ai beneficiari di assicurazioni, a prescindere dalla residenza fiscale del *de cuius*: il soggetto che viene considerato ai fini fiscali è sempre il beneficiario. Infatti, i residenti fiscali spagnoli sono soggetti all'imposta di successione sulla quota di eredità loro spettante, indipendentemente dal luogo in cui i beni erano situati o diritti erano esercitabili¹⁸³. L'imposta di successione spagnola ha carattere progressivo, con un'aliquota minima del 7,65% e una massima del 34%. A tali percentuali, si aggiungono dei coefficienti addizionali che prendono in considerazione il patrimonio netto del beneficiario¹⁸⁴ prima dell'attribuzione dell'eredità¹⁸⁵.

¹⁸² EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 394.

https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

¹⁸³ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 397.

https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

¹⁸⁴ Calcolato come differenza tra l'insieme dei beni e dei diritti economicamente valutati al netto degli oneri e debiti della persona fisica.

¹⁸⁵ EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, p. 399.

https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

La struttura dell'imposta di successione spagnola può essere così schematizzata:

SPAGNA			
EREDI	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	NET WEALTH TAX	
Coniuge o parenti in linea retta	Esente fino a 16.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 7,65% al 34% sul valore complessivo dei beni e diritti	Coefficienti addizionali sulla base della relazione familiare con il de cuius e sul patrimonio del beneficiario prima dell'eredità	È presente una franchigia pari a 700.000 euro sotto la quale la NWT non è applicabile
Fratelli o sorelle	Esente fino a 8.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 7,65% al 34% sul valore complessivo dei beni e diritti	Coefficienti addizionali sulla base relazione familiare con il <i>de cuius</i> e sul patrimonio del beneficiario prima dell'eredità	È presente una franchigia pari a 700.000 euro sotto la quale la NWT non è applicabile
Parenti fino al 4° e in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al 3° (diversi da fratelli e sorelle)	Esente fino a 16.000 di euro. Oltre la franchigia aliquote dal 7,65% al 34% sul valore complessivo dei beni e diritti	Coefficienti addizionali sulla base relazione familiare con il <i>de cuius</i> e sul patrimonio del beneficiario prima dell'eredità	È presente una franchigia pari a 700.000 euro sotto la quale la NWT non è applicabile
Parenti oltre al 4°, e di affini in linea collaterale oltre al 3°, nonché a favore di estranei	Aliquote dal 7,65% al 34% sul valore complessivo dei beni e diritti	Coefficienti addizionali sulla base relazione familiare con il <i>de cuius</i> e sul patrimonio del beneficiario prima dell'eredità	È presente una franchigia pari a 700.000 euro sotto la quale la NWT non è applicabile

Tabella 10: Riepilogo relativo alla struttura dell'imposta di successione spagnola¹⁸⁶

¹⁸⁶ Dati estratti e rielaborati da EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022.

3.4 Analisi dei dati inerenti all'incidenza dell'imposizione successoria

Avendo preliminarmente svolto una digressione sul PIL e avendo poi effettuato una panoramica dei sistemi di imposizione successoria nei Paesi oggetto di analisi, è opportuno ora procedere con l'esame di ulteriori dati, al fine di comprendere come - e quanto - l'imposta di successione incida sul PIL e sul totale del gettito fiscale di ciascun Paese.

Secondo quanto riportato al paragrafo precedente, è possibile dedurre che i sistemi di imposizione successoria sono dotati di una logica comune, ossia quella di imporre ciascuno dei trasferimenti *mortis causa*.

Pur potendo riscontrare una *ratio* impositiva sottostante comune, appare chiaro che, sul fronte pratico, ciascuno degli Stati risulta aver adottato soluzioni diverse, caratterizzate tanto da esclusioni ed esenzioni, quanto da franchigie e addizionali. Tuttavia, il fine ultimo del presente paragrafo vuole essere quello di focalizzarsi in particolar modo sull'aspetto prettamente numerico, in quanto, pur essendo i sistemi impositivi declinati in differenti modi, l'obiettivo risulta sempre e comunque il medesimo: trarre un flusso di ricchezza da poter redistribuire.

Si riportano di seguito due tabelle illustranti il peso dell'imposta di successione tanto in rapporto al PIL, quanto in relazione al gettito totale di ciascuno degli Stati considerati.

Tax revenue		4300 Estate, inheritance and gift taxes ¹⁸⁷			
Indicator		Tax revenue as % of GDP			
Year		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
France	Percentage	0,62	0,61	0,62	0,65
Germany	Percentage	0,19	0,20	0,20	0,26
Italy	Percentage	0,05	0,05	0,05	0,02
Spain	Percentage	0,23	0,22	0,20	0,22
United Kingdom	Percentage	0,26	0,25	0,23	0,25

Tabella 11: gettito dell'imposta di successione in rapporto al PIL. ¹⁸⁸

Alla tabella 11 si possono dunque osservare le percentuali del rapporto tra l'imposta di successione e il PIL di ciascuno dei Paesi oggetto di analisi.

Tax revenue		4300 Estate, inheritance and gift taxes			
Indicator		Tax revenue as % of total taxation			
Year		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
France	Percentage	1,35	1,32	1,39	1,43
Germany	Percentage	0,50	0,53	0,52	0,67
Italy	Percentage	0,11	0,11	0,11	0,06
Spain	Percentage	0,69	0,64	0,58	0,61
United Kingdom	Percentage	0,79	0,75	0,71	0,76

Tabella 12: gettito dell'imposta di successione in rapporto al totale del gettito¹⁸⁹

¹⁸⁷ OECD, "Revenue Statistics", 2021, par. 53 "This sub-heading comprises, inter alia, taxes on the issue, transfer, purchase and sale of nonfinancial and financial assets, taxes on cheques and other forms of payment, and taxes levied on specific legal transactions such as validation of contracts and the sale of immovable property. The headings does not include: a) taxes on the use of goods or property or permission to perform certain activities; b) fees paid to cover court charges, charges for birth, marriage or death certificates, which are normally regarded as non-tax revenues; c) taxes on capital gains; d) recurrent taxes on immovable property; e) recurrent taxes on net wealth; n-f) once-and-for-all levies on property or wealth; g) stamp taxes not related to financial and capital transactions; i) Stamp taxes on the sale of specific products, such as alcoholic beverages or tobacco".

¹⁸⁸ Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

¹⁸⁹ Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

Nella tabella 12, si riporta, invece, il rapporto tra l'imposta di successione e il gettito totale di ciascuno degli Stati.

Da una prima lettura dei dati, appare sin da subito agevole redigere una "classifica" dei gettiti derivanti dall'imposizione successoria.

Sulla base dei dati riportati nelle Tabelle 11 e 12, infatti, la Francia si attesta quale Paese che trae la maggior percentuale di risorse dall'imposta di successione, pari allo 0,65% del PIL e l'1,43% del gettito totale nel corso dell'anno 2020; viceversa, l'Italia risulta essere il Paese con la minor percentuale di reddito derivante dall'imposizione successoria, in quanto esso si attesta appena allo 0,02% del PIL e lo 0,06% del gettito totale, per l'anno 2020.

In seguito, risulta poi opportuno riportare, alla tabella 13, gli importi numerici imputabili all'imposizione successoria, con il fine di dotare l'analisi anche di un metro monetario.

Tax revenue		4300 Estate, inheritance and gift taxes			
Indicator		Tax revenue in national currency			
Year		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
France	Euro, Billions	14,23	14,30	15,22	14,99
Germany	Euro, Billions	6,11	6,81	6,99	8,66
Italy	Euro, Billions	0,82	0,82	0,80	0,40
Spain	Euro, Billions	2,71	2,69	2,51	2,49
United Kingdom	Pound Sterling, Billions	5,38	5,30	5,17	5,25

Tabella 13: gettito dell'imposta di successione in termini monetari ¹⁹⁰

A primo impatto, i dati alla tabella 13 indurrebbero a ritenere che l'erario italiano subisca una ingente perdita di gettito provocata da un'imposizione particolarmente agevolata. Invero, è possibile constatare che in Francia, il gettito derivante dai trasferimenti *mortis causa* è risultato essere pari a 15 miliardi di euro nel 2020, contro gli appena 400 milioni di euro dell'Italia: il dato francese risulta essere circa 37 volte maggiore a quello italiano.

Per suddetta ragione, è opportuno integrare tali dati percentuali con quelli relativi alla pressione fiscale totale, tanto in rapporto al PIL quanto in valore monetario.

¹⁹⁰ Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, *Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables*
<https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

Tax revenue		Total tax revenue ¹⁹¹			
Indicator		Tax revenue as % of GDP			
Year		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
France	Percentage	46,1	45,9	44,9	45,4
Germany	Percentage	37,7	38,4	38,6	38,3
Italy	Percentage	41,9	41,7	42,4	42,9
Spain	Percentage	33,9	34,7	34,7	36,6
United Kingdom	Percentage	32,9	32,9	32,7	32,8

Tabella 14: gettito totale in rapporto al PIL¹⁹²

Tax revenue		Total tax revenue			
Indicator		Tax revenue in national currency			
Year		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
France	Euro, Billions	1.058,3	1.084,2	1.094,1	1.046,1
Germany	Euro, Billions	1.232,8	1.294,3	1.341,3	1.291,0
Italy	Euro, Billions	727,8	739,2	759,6	708,7
Spain	Euro, Billions	393,5	417,1	431,6	410,8
United Kingdom	Pound Sterling, Billions	680,0	704,4	725,6	692,2

Tabella 15: gettito totale in termini monetari¹⁹³

I dati riportati *infra* Tabelle 14 e 15 mirano a evidenziare che, nonostante il sistema tributario italiano sia caratterizzato da un'imposizione successiva particolarmente favorevole, il dato relativo al cuneo fiscale italiano¹⁹⁴, pari nell'anno 2020 al 42,9% del PIL è comunque collocato al di sopra della pressione fiscale media¹⁹⁵ dei Paesi oggetto di analisi, che risulta infatti essere pari al 39,2% del PIL per l'anno 2020. La comparazione di tali dati conduce inevitabilmente alla conclusione che l'Italia, stante la così alta pressione fiscale, trae la maggior parte delle proprie risorse da ulteriori e differenti forme di tributi e tasse, come verrà ora dimostrato. A tal fine, risulta

¹⁹¹ "Total tax revenue" inteso quale sommatoria di tutte imposte e tasse di ciascun Paese

¹⁹² Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, *Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables*
<https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

¹⁹³ Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, *Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables*
<https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

¹⁹⁴ Il cuneo fiscale può definirsi come il rapporto percentuale tra totale del gettito fiscale e PIL.

¹⁹⁵ Dal punto di vista metodologico, si intende con media la somma totale delle percentuali sulla pressione fiscale nell'anno 2020 di ciascun Paese, diviso il numero di Paesi considerati.

imprescindibile spostare il *focus* dell'analisi su altre tipologie di imposta; in particolare, si farà riferimento:

- all'imposizione diretta, sia in relazione alle persone fisiche - in quanto tali soggette all' IRPEF¹⁹⁶ - sia in relazione alle persone giuridiche, che sono invece soggette all'IRES¹⁹⁷;

¹⁹⁶ L'IRPEF, acronimo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, è un'imposta diretta, personale e a carattere progressivo disciplinata al Titolo I del TUIR (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).

L'art. 1 del TUIR sancisce che il presupposto dell'IRPEF è *“il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6”*, rientrano in tale art. 6: i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi di impresa e infine i cosiddetti *“redditi diversi”*. L'art. 2 del TUIR individua poi al comma 1 i soggetti passivi dell'imposta, ossia: *“le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”*. Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce poi la nozione di *“residenti”* ai fini dell'applicabilità dell'imposta; sono considerate residenti *“le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”*. Il comma 2-bis dell'art. 2 aggiunge poi che, sono altresì considerati residenti, salvo prova contraria *“i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”*.

Le modalità di determinazione dell'imposta, nonché le relative aliquote sono previste all'art. 11 del TUIR, il quale al comma 1 stabilisce che *“l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;*
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;*
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;*
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”*.

¹⁹⁷ L'IRES, acronimo di Imposta sui Redditi delle Società, è un'imposta diretta, proporzionale e personale che prevede l'applicazione di un'aliquota unica, pari al 24%, ai proventi generati dalle società; essa è disciplinata al Titolo II del TUIR, in particolare l'art. 72 sancisce che il presupposto dell'imposta in esame è *“il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6”*, ossia: i redditi fondiari, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi di impresa e i redditi diversi. Il comma 1 dell'art. 73 individua poi i soggetti passivi dell'imposta, che risultano essere

- “a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;*
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;*
- d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”*.

- all'imposizione indiretta, sia dal punto di vista della tassazione dei beni o servizi (e.g. IVA¹⁹⁸) che dal punto della tassazione patrimoniale;
- alla contribuzione sociale e previdenziale;
- agli altri tributi presenti nei diversi sistemi fiscali considerati.

Il primo dato che si ritiene rilevante riportare è il dato aggregato del rapporto tra totale del gettito dell'imposizione diretta - che in Italia fa riferimento a IRPEF e IRES - e PIL.

Tax revenue		1000 Taxes on income, profits and capital gains ¹⁹⁹			
Indicator		Tax revenue as % of GDP			
Year		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
France	Percentage	10,9	11,5	11,5	11,9
Germany	Percentage	12,3	12,6	12,6	12,0
Italy	Percentage	13,3	13,0	13,4	14,2
Spain	Percentage	9,6	10,1	9,9	10,7
United Kingdom	Percentage	11,6	11,6	11,3	11,8

Tabella 16: dato aggregato del rapporto tra totale del gettito dell'imposizione diretta²⁰⁰

Da questo punto di vista, è possibile constatare che l'Erario italiano trae la maggior parte delle proprie risorse dai flussi di reddito piuttosto che dagli *stock* patrimoniali. In particolare, l'Italia ha la tassazione diretta più alta di tutti i Paesi oggetto di analisi: essa si attesta, nell'anno 2020, al 14,2% del PIL, determinando così uno stacco di ben

¹⁹⁸ L'IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è stata istituita in Italia in applicazione di direttive della CEE (oggi UE), nel 1972. Si tratta di un'imposta che, secondo la definizione fornita dall'Agenzia delle Entrate, "si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate". Il meccanismo applicativo dell'IVA prevede che l'impresa sia tenuta ad addebitarla al cliente e versarla all'Erario; in tal modo l'impresa matura il diritto a detrarre dalle imposte ancora dovute l'IVA pagata ai fornitori. Per quanto attiene alle aliquote IVA, in Italia l'aliquota ordinaria è pari al 22%, tuttavia sono previste delle aliquote ridotte per specifiche classi di beni o servizi; e.g. l'aliquota su prodotti alimentari, bevande e prodotti agricoli è ridotta al 4% oppure al 5% per alcuni tipi di alimenti.

¹⁹⁹ OECD, "Revenue Statistics", 2021, par. 34. "This heading covers taxes levied on the net income or profits (i.e. gross income minus allowable tax reliefs) of individuals and enterprises. Also covered are taxes levied on the capital gains of individuals and enterprises, and gains from gambling".

²⁰⁰ Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

3,5 punti percentuali rispetto Francia, che risulta invece essere il Paese con in minor gettito derivante da imposte dirette.

Si procede ora con la scomposizione e la disamina del dettaglio inerente al dato aggregato.

Tax revenue			1100 a) Of individuals				1200 b) Corporate²⁰¹			
Indicator			Tax revenue as % of GDP				Tax revenue as % of GDP			
Year			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Country	Unit									
France	Percentage		8,6	9,4	9,3	9,6	2,3	2,1	2,2	2,3
Germany	Percentage		10,3	10,5	10,6	10,4	2,0	2,1	2,0	1,7
Italy	Percentage		10,8	10,7	11,0	11,5	2,1	1,9	2,0	2,1
Spain	Percentage		7,4	7,7	7,9	8,7	2,2	2,5	2,1	2,0
United Kingdom	Percentage		9,0	9,0	9,0	9,5	2,6	2,6	2,3	2,3

Tabella 17: gettito delle imposte sulle persone fisiche e delle imposte sulle società in rapporto al PIL²⁰²

La tabella 17 distingue il gettito percentuale relativo alle imposte dirette tra: a) imposte sui redditi delle persone fisiche e b) imposte sui redditi delle società.

I dati confermano, nuovamente, che l'Italia si posiziona - nell'ambito dei Paesi oggetto di analisi - come primo Paese con la maggiore tassazione sui redditi individuali; risulta invece essere terza, seppur - si noti - a distanza di pochi punti percentuali dei primi due Paesi, in quanto a tassazione sui redditi delle società.

Si riportano infine, alla tabella 18, un insieme di ulteriori dati aggregati, quali contributi sociali e previdenziali, tasse patrimoniali, tasse sui beni e sui servizi e altre tasse e imposte, al fine di completare la panoramica sulla composizione del gettito fiscale totale di ciascuno dei Paesi analizzati.

²⁰¹ OECD, *Revenue Statistics*, 2021, par. 36. "The main subdivision of this heading is between levies on individuals (1100) and those on corporate enterprises (1200). Under each subdivision a distinction is made between taxes on income and profits (1110 and 1210), and taxes on capital gains (1120 and 1220). If certain receipts cannot be identified as appropriate to either 1100 or 1200, or if in practice this distinction cannot be made (e.g., because there are no reliable data on the recipients of payments from which withholding taxes are deducted) they are classified in 1300 as not allocable".

²⁰² Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, *Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables* <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

Tax revenue			2000 Social security contributions ²⁰³				4000 Taxes on property ²⁰⁴			
Indicator			Tax revenue as % of GDP				Tax revenue as % of GDP			
Year			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Country	Unit									
France	Percentage		16,7	16,0	14,8	14,9	4,2	4,0	3,9	4,0
Germany	Percentage		14,3	14,5	14,6	15,2	1,0	1,1	1,1	1,3
Italy	Percentage		12,7	13,0	13,3	13,5	2,5	2,5	2,4	2,5
Spain	Percentage		11,5	11,7	12,3	13,7	2,5	2,5	2,5	2,4
United Kingdom	Percentage		6,3	6,3	6,5	6,9	4,1	4,1	4,1	3,9
Tax revenue			5000 Taxes on goods and services ²⁰⁵				6000 Other taxes ²⁰⁶			
Indicator			Tax revenue as % of GDP				Tax revenue as % of GDP			
Year			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Country	Unit									
France	Percentage		12,2	12,3	12,4	12,3	0,48	0,50	0,50	0,54
Germany	Percentage		10,1	10,3	10,3	9,8	0,01	0,01	0,01	0,01
Italy	Percentage		12,1	12,0	12,0	11,5	1,28	1,35	1,36	1,24
Spain	Percentage		10,2	10,2	10,0	9,8	0,01	0,02	0,01	0,01
United Kingdom	Percentage		10,7	10,7	10,7	10,1	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 18: totale dei contributi sociali e previdenziali, delle tasse sulla proprietà, delle tasse sui beni e servizi e delle altre tasse e imposte in rapporto al PIL²⁰⁷

Secondo quanto illustrato alla tabella 18, è rilevante osservare come l'Italia sia l'unico - tra i Paesi oggetto di analisi - a presentare un dato percentuale significativo per quanto attiene alla categoria delle cd. "other taxes". Secondo la definizione fornita dall'OECD, le "other taxes on incomes not elsewhere classified"²⁰⁸ sono tutte le altre

²⁰³ OECD, "Revenue Statistics", 2021, par. 40. "Classified here are all compulsory payments to general government that confer an entitlement to receive a (contingent) future social benefit. Such payments are usually earmarked to finance social benefits and are often paid to institutions of general government that provide such benefits".

²⁰⁴ OECD, "Revenue Statistics", 2021, par. 48. "This heading covers recurrent and non-recurrent taxes on the use, ownership or transfer of property. These include taxes on immovable property or net wealth, taxes on the change of ownership of property through inheritance or gift and taxes on financial and capital transactions".

²⁰⁵ OECD, "Revenue Statistics", 2021, par. 56. "All taxes and duties levied on the production, extraction, sale, transfer, leasing or delivery of goods, and the rendering of services (5100), or in respect of the use of goods or permission to use goods or to perform activities (5200) are included here".

²⁰⁶ OECD, "Revenue Statistics", 2021, par. 85. "Taxes levied on a base, or bases, other than those described under headings 1000, 3000, 4000 and 5000, or on bases of which cannot be considered to be related to any one of these headings, are included here".

²⁰⁷ Dati estratti e rielaborati da Oecd.Stat, Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

²⁰⁸ Lett. "altre imposte sul reddito non classificate altrove".

imposte sul reddito che non siano classificate altrove, e coincidono con tutte le imposte sul reddito diverse da quelle sul reddito delle persone fisiche o delle famiglie, da quelle sul reddito delle società, nonché dalle imposte sulle plusvalenze e dalle imposte sulle vincite alle lotterie o al gioco d'azzardo. In ragione della individuazione in via meramente residuale della categoria delle cd. other taxes risulta piuttosto difficile, se non impossibile, fornire una spiegazione puntuale al dato emerso dalla tabella 18. Appare infatti problematico ricondurre il dato percentuale a una o più specifiche imposte previste nell'ordinamento italiano.

Nonostante ciò, risulta comunque agevole constatare che il confronto dei dati inerenti ai Paesi oggetto di analisi compiuto nel presente capitolo da manifestamente atto di come l'Italia occupi, nella quasi totalità dei casi, una delle prime posizioni in termini di rapporto percentuale tra imposta analizzata e PIL. Tale risultato è peraltro del tutto coerente con il rilievo secondo cui la pressione fiscale italiana è la seconda più alta²⁰⁹ tra i Paesi oggetto di analisi.

Tuttavia, al fine di rendere l'analisi quanto più completa e veritiera possibile risulta imprescindibile segnalare che vi è una sostanziale e notevole discrepanza tra la pressione fiscale ordinaria o apparente - calcolata sulla base dei dati ufficiali forniti dai rendiconti dei singoli Stati e pubblicata nei documenti ufficiali di programmazione economica redatti dai governi - e la pressione fiscale definibile come "reale" o "effettiva"; ciò troverà adeguata trattazione al paragrafo successivo.

²⁰⁹ La pressione fiscale italiana, sulla base dei dati riportati nella presente trattazione, risulta essere seconda solo a quella francese.

3.5 Pressione fiscale apparente e pressione fiscale reale a confronto

Come menzionato in conclusione al paragrafo precedente, è opportuno operare una breve digressione avente ad oggetto la pressione fiscale apparente o dichiarata e quella reale.

La tabella 19 “gettito totale in rapporto al PIL”, *infra* cap. 3.3, pone l’Italia al secondo posto per livello di pressione fiscale, tra i Paesi oggetto di analisi. Nel tentativo di inquadrare il dato a livello europeo, si riporta che nell’anno 2020, secondo i calcoli basati sui dati Eurostat, la pressione fiscale media dei 27 Stati che compongono l’Unione Europea si è attestata al 40,9%²¹⁰. Perciò, tra i Paesi considerati, solamente l’Italia e la Francia si collocano al di sopra della media europea. È d’interesse, tuttavia, compiere un’analisi strutturale dei tributi dividendo il gettito totale nelle sue due principali componenti, ossia imposte dirette e imposte indirette.

Per quanto riguarda le imposte dirette, come riportato nella tabella 19, basata sui dati forniti da Eurostat, l’Italia è il Paese con la tassazione diretta più alta tra quelli analizzati e con un rilevante *gap* positivo rispetto alla media Europea.

Imposizione diretta in rapporto al PIL					
		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
Italy	Percentage	14,5	14,1	14,5	15,2
France	Percentage	13,3	13,7	13,6	13,7
EU-27	Percentage	13,2	13,2	13,2	13,3
Germany	Percentage	13,1	13,4	13,4	13,0
Spain	Percentage	10,6	11,0	10,8	11,6

Tabella 19: imposizione diretta in rapporto al PIL²¹¹

²¹⁰ European Commission, *Directorate-General for Taxation and Customs Union, Annual report on taxation 2022: tax policies in the European Union, Publications Office of the European Union, 2022*, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22508340-1149-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en>

²¹¹ Dati estratti e rielaborati da European Commission, *DG Taxation and Customs Union*, based on Eurostat data, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22508340-1149-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en>

Per quanto riguarda, invece, l'imposizione indiretta, come riportato alla tabella 20 - basata sui dati Eurostat - l'Italia si posiziona seconda, dietro la Francia, ma si rileva comunque un *gap* positivo rispetto alla media Europea.

Imposizione indiretta in rapporto al PIL					
		2017	2018	2019	2020
Country	Unit				
France	Percentage	16,37	16,57	16,87	17,12
Italy	Percentage	14,57	14,56	14,53	13,94
EU-27	Percentage	13,63	13,66	13,66	13,43
Spain	Percentage	11,85	11,95	11,71	11,50
Germany	Percentage	10,79	10,80	10,85	10,48

Tabella 20: imposizione diretta in rapporto al PIL²¹²

Tale segmentazione della pressione tributaria permette di giungere ad una prima importante conclusione: il sistema tributario italiano è senza dubbio caratterizzato da una pressione fiscale elevata, sopra la media Europea, fortemente sbilanciata dal lato del lavoro rispetto al consumo²¹³.

Cristallizzata la prima conclusione che, dunque, consente di porre l'Italia tra i primi Paesi in termini di incidenza della pressione fiscale sul PIL, è opportuno cercare di identificare la ragione per cui il sistema tributario italiano sia anche sbilanciato sull'imposizione diretta. La motivazione di questo squilibrio è individuabile, senza dubbio, nella differenza tra le aliquote dell'imposizione diretta e di quella indiretta.

In secondo luogo, la debolezza dell'imposizione indiretta è altresì condizionata dall'entità dell'economia sommersa²¹⁴. In relazione a quest'ultimo punto, è necessario evidenziare che l'indicatore chiave per il calcolo della pressione fiscale è il PIL, il quale, da definizione, rappresenta una misura del valore di tutti i beni e servizi prodotti in un dato Paese nell'arco temporale di un anno. Scendendo nel dettaglio, tale definizione, esclude quindi alcune attività economiche, come le prestazioni a titolo

²¹² Dati estratti e rielaborati da European Commission, *DG Taxation and Customs Union*, based on Eurostat data, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22508340-1149-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en>

²¹³ T. Di Nardo - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica fiscale*, 2020, p. 3.

²¹⁴ T. Di Nardo, op. cit. *Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica fiscale*, p. 6.

gratuito, o l'autoconsumo ma include le attività illecite o irregolari. Essendo quest'ultime misurate dall'indicatore del PIL, è opportuno dividerlo in componenti diverse: da un lato l'economia osservabile (o emersa), dall'altra l'economia non osservata (o sommersa)²¹⁵. Considerando che la pressione fiscale è un rapporto, il cui denominatore è il PIL, è chiaro come la scomposizione del PIL stesso consenta di delineare un concetto di pressione fiscale più restrittivo, legato alla sola economia osservata, composta quindi solamente dai redditi dichiarati che hanno sostenuto le obbligazioni tributarie. Tale nuovo indicatore, il quale si contrappone alla pressione fiscale ordinaria, è definibile come pressione fiscale reale o effettiva²¹⁶.

Si procede quindi all'individuazione della componente legata all'economia non osservabile, per poi scomputarla dal PIL, al fine di identificare la pressione fiscale reale. L'Istat stima annualmente il dato relativo all'economia non osservata, la quale nel 2019 risulta avere un valore pari a 203 miliardi di euro, cifra che in rapporto percentuale rappresenta a circa il 12% del PIL²¹⁷.

Si riportano i dati Istat per gli anni dal 2016 al 2019 per la determinazione dell'economia non osservata e, per differenza, del PIL emerso:

LE COMPONENTI DELL'ECONOMIA NON OSSERVATA								
	2016		2017		2018		2019	
Componenti	Mln di euro	Incidenza	Mln di euro	Incidenza	Mln di euro	Incidenza	Mln di euro	Incidenza
PIL	1.695.787		1.736.593		1.771.391		1.794.935	
Economia sommersa	189.392	11,2%	194.965	11,5%	188.931	11,1%	183.443	10,8%
<i>da sottodichiarazione</i>	95.020	5,6%	98.473	5,8%	93.953	5,5%	90.188	5,3%
<i>da lavoro irregolare</i>	78.403	4,6%	80.234	4,7%	78.034	4,6%	76.817	4,5%
<i>altro</i>	15.969	0,9%	16.257	1,0%	16.966	1,0%	16.442	1,0%
Attività illegali	18.078	1,1%	18.896	1,1%	19.238	1,1%	19.411	1,1%
Economia non osservata	207.469	12,2%	213.862	12,6%	208.169	12,3%	202.858	12,0%
PIL EMERSO	1.488.318		1.522.731		1.563.222		1.592.077	

Tabella 21: componenti dell'economia non osservata²¹⁸

²¹⁵ T. Di Nardo, op.cit. *Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica fiscale*, 2020, p. 19.

²¹⁶ T. Di Nardo, op. cit. *Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica fiscale*, 2020, p. 20.

²¹⁷ Istat, *L'economia non osservata nei conti nazionali*, 2019,

<https://www.istat.it/it/files/2021/10/REPORT-ECONOMIA-NON-OSSERVATA-2019.pdf>

²¹⁸ Rielaborazione dei dati del Report Istat, *L'economia non osservata nei conti nazionali*, 2019.

Avendo determinato la componente del PIL derivante dall'economia non osservata risulta ora possibile stimare la pressione fiscale reale.

PRESSIONE FISCALE APPARENTE E PRESSIONE FISCALE REALE				
	2016	2017	2018	2019
PIL	1.695.787	1.736.593	1.771.391	1.794.935
Economia non osservata	207.469	213.862	208.169	202.858
Economia non osservata / PIL	12,23%	12,61%	12,28%	11,96%
PIL emerso	1.488.318	1.522.731	1.563.222	1.592.077
Entrate fiscali totali	716.129	726.707	739.069	758.585
Pressione fiscale	42,23%	42,85%	43,58%	44,73%
Pressione fiscale REALE	48,12%	47,72%	47,28%	47,65%
Differenza	5,89%	5,49%	5,05%	5,42%

Tabella 22: confronto pressione fiscale apparente e pressione fiscale reale²¹⁹

I dati alla tabella 22 consentono di completare ed integrare la prima conclusione: il sistema tributario italiano è caratterizzato da una pressione fiscale decisamente elevata, concentrata maggiormente sull'imposizione diretta, in considerazione di un sistema d'imposizione indiretta che mostra le proprie criticità e i propri limiti contro l'economia sommersa. Nel 2019, il complesso dell'economia sommersa vale 183,4 miliardi di euro, corrispondente all'11,4% del valore aggiunto prodotto dall'economia italiana. All'interno del valore complessivo dell'economia sommersa, l'Istat stima che 90,2 miliardi siano riconducibili alla sotto-dichiarazione dei redditi mentre 76,8 miliardi sarebbero da ricondurre all'impegno di lavoro irregolare; la rimanente porzione di economia sommersa, pari a 16,9 miliardi è riconducibile ad altre attività non analiticamente individuabili. Ciò comporta che la parte del PIL imputabile ai redditi regolarmente dichiarati sopporta un carico fiscale complessivo che sfiora il 48%.

Al riguardo, il CNDCEC - nell'ambito dell'Audizione sul *Documento di Economia e Finanza 2022* presentata ad aprile scorso alle commissioni Bilancio di Camera e Senato - ha espresso una notevole apprensione nei confronti dell'altissimo livello raggiunto dalla pressione fiscale reale italiana; tale preoccupazione trova fondamento

²¹⁹ Rielaborazione dei dati Istat, Report Istat, *L'economia non osservata nei conti nazionali*, 2019, <https://www.istat.it/it/files/2021/10/REPORT-ECONOMIA-NON-OSSERVATA-2019.pdf>

soprattutto nel grave periodo di crisi ed emergenza - tanto economica quanto sociale - che sta vivendo il nostro Paese, in ragione delle forti tensioni sulle risorse energetiche e sulle materie prime scatenate dal doppio *shock* determinato, prima dalla pandemia da Covid-19 e poi dai conflitti russo-ucraini²²⁰. A tal proposito, il CNDCEC rammenta che, stante l'elevata quota di economia sommersa e illegale in Italia, la pressione fiscale reale - ossia il sacrificio realmente imposto alla collettività che invece opera nell'economia emersa - è nettamente superiore a quello apparente. Per quanto attiene ai dati relativi all'economia sommersa, si segnala che ad oggi non risultano ancora disponibili le stime Istat per il 2020 e 2021, di conseguenza allo stato attuale non risulta possibile effettuare un calcolo certo in merito alla pressione fiscale reale durante il biennio pandemico; tuttavia, considerando l'incremento della pressione fiscale ufficiale, il CNDCEC ritiene che si possa sostenere un corrispettivo aumento anche della pressione fiscale reale. Ipotizzando che la quota di economia sommersa sia rimasta costante all'11,3% del Pil - come nell'anno 2019 - si avrebbe che la pressione fiscale effettiva raggiungerebbe quota 49% del Pil emerso. Se così fosse, l'Italia si attesterebbe al primo posto in Europa per carico fiscale reale²²¹. La conclusione tratta dal CNDCEC - secondo cui il sacrificio fiscale effettivamente imposto alla collettività è nettamente superiore a quello dichiarato - risulta peraltro confermata anche dai dati OCSE²²², i quali analizzano il cuneo fiscale dal punto di vista di una determinata categoria di lavoratore dipendente²²³ che percepisce una retribuzione pari alla retribuzione media stimata per operai ed impiegati senza figli a carico. Nel calcolo si considerano incluse le deduzioni e le detrazioni e i contributi sociali, con la sola esclusione di alcune detrazioni particolari, come le spese mediche²²⁴. Il carico fiscale

²²⁰ CNDCEC, *Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in relazione al Documento di Economia e Finanza 2022*, presentata alle Commissioni Bilancio del Senato e Bilancio, Tesoro e programmazione della Camera dei Deputati in seduta congiunta il 22 aprile 2022, p. 3.

²²¹ CNDCEC, op. cit. *Audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in relazione al Documento di Economia e Finanza 2022*, p. 5.

²²² Si specifica che gli indicatori OCSE sono di tipo microeconomico cd. *forward looking*, ossia sono indicatori che vengono elaborati applicando la normativa di un Paese su una data categoria di soggetti. Questi indicatori si contrappongono a quelli macroeconomici cd. *backward looking*.

²²³ Nello specifico viene considerata la categoria dei lavoratori dipendenti a tempo pieno.

²²⁴ OECD Taxing Wages, Table 3.1 Income tax plus employee and employer contributions less cash benefits, 2019, <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages/volume-/issue-047072cd-en#page60>.

complessivo risultante dall'OCSE²²⁵ è proprio pari al 48% per l'anno 2019²²⁶. È evidente che, *rebus sic stantibus*, il sacrificio fiscale richiesto alle famiglie italiane risulta sempre più difficilmente sostenibile, soprattutto nel disperato panorama economico attuale; la sempre maggiore pressione fiscale, combinata alla crisi economica indotta dagli infausti eventi dell'ultimo biennio, determina il delinarsi di uno scenario che desta una forte inquietudine tra gli operatori del settore. Tale preoccupazione riguarda tanto la tenuta dei bilanci familiari, quanto la tenuta dei bilanci delle imprese, interessati oggi più che mai da una forte perdita di potere di acquisto nonché da una notevole contrazione dei margini di guadagno a causa dell'impennata dell'inflazione²²⁷. Il CNDCEC auspica, per il sostegno alla ripresa economica, una riduzione della pressione fiscale gravante sulla collettività e quindi un'inversione del *trend* in crescita che si è invece registrato negli ultimi anni.

3.6 Considerazioni finali alla luce degli indicatori del carico fiscale complessivo apparente e reale: si può davvero sostenere che l'esiguità dell'imposta di successione italiana sia idonea a determinare un *vulnus* considerevole all'erario?

Giungendo all'epilogo del presente Capitolo, risulta opportuno evidenziare le conclusioni cui si è potuti giungere mediante l'analisi comparatistica sinora svolta. La comparazione tra i diversi sistemi d'imposizione successoria oggetto d'indagine ha rivelato delle fisiologiche ma sostanziali divergenze tra le rispettive normative di riferimento; tali differenze - come evidenziato e comprovato mediante l'ausilio dei dati numerici - inevitabilmente si riflettono sul gettito generato dall'imposta di successione, che risulta differire in misura significativa in relazione ai diversi Paesi considerati.

²²⁵ La formula utilizzata per il calcolo è la seguente:

$$\text{TAX WEDGE ON LABOUR INCOME} = \frac{[(\text{Personal income tax} + \text{employee and employer social security contributions (SSCs)}) - \text{Family Benefits}]}{\text{Total labour costs (gross wages + employer SSCs)}}$$

²²⁶ OECD, *Taxing Wages 2019*, OECD Publishing, Paris, 2019, table 3.1, Income tax plus employee and employer contributions less cash benefits, <https://doi.org/10.1787/047072cd-en>.

Si rappresenta che il report è generato ogni anno dall'OCSE, tuttavia, i dati inerenti all'anno 2020 e all'anno 2021 risultano fortemente influenzati dalle politiche di governo a contrasto della diffusione del COVID-19. Tali anni vedono un lieve riduzione del cuneo fiscale calcolato dall'OCSE.

²²⁷ Si definisce inflazione il fenomeno economico comportante un aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi, con conseguente diminuzione progressiva del potere di acquisto e del valore della moneta.

La digressione svolta in merito alla pressione fiscale mira a dimostrare che una riforma del sistema tributario che si limiti ad aumentare il gettito dell'imposizione successoria non risulta allo stato attuale auspicabile; ciò si può sostenere - coerentemente con quanto emerso dall'analisi dei dati - in considerazione del fatto che il prelievo fiscale italiano, in termini di incidenza sul PIL, è già allineato - se non superiore - tanto alla media dei Paesi analizzati, quanto alla media europea.

Alla luce di ciò, è possibile affermare che - nel panorama fiscale italiano - il gettito d'imposta complessivamente considerato non sconta affatto le conseguenze di un'imposizione successoria nettamente esigua rispetto alla media.

La scarsa entità del gettito percepito dall'erario italiano dall'imposta di successione non è idonea a incidere sul gettito d'imposta complessivo, poiché il sistema fiscale è strutturato in modo tale da trarre le proprie risorse da diverse e ulteriori tipologie d'imposta. In questo senso quindi, alla luce di quanto esposto, è ragionevole sostenere che l'esiguità dell'imposta di successione non sia idonea a determinare un *vulnus* nei confronti dell'Erario.

Nonostante ciò, come verrà illustrato *infra* cap. 5, il dibattito avente ad oggetto l'aumento dell'imposizione successoria è da sempre particolarmente attenzionato e caratterizzato da un incessante fermento.

Tuttavia, non sempre le proposte di riforma hanno trovato fondamento su presupposti corretti; infatti, nella maggior parte dei casi il motivo trainante posto alla base delle proposte riformative coincideva con la volontà di allineare il sistema impositivo successorio italiano a quello della maggior parte degli altri Paesi europei, senza però considerare il sistema fiscale complessivo. Si evidenzia a tal proposito che, stante la già alta pressione fiscale italiana, ipotizzando una riforma che in questo delicato e singolare momento storico si limitasse a riformare la sola imposta di successione aumentandone il gettito e allineandolo a quello della media dei Paesi analizzati, si registrerebbe un ulteriore inasprimento della pressione fiscale.

Si ritiene quindi che, laddove le condizioni macroeconomiche lo rendessero possibile, sarebbe sì auspicabile un intervento del legislatore fiscale, ma un'eventuale riforma dovrebbe attuare una revisione e una razionalizzazione dell'intero sistema impositivo, non tanto con il fine di ottenere maggiori risorse allineando l'imposizione successoria

italiana alla media europea, quanto con il fine di renderlo meno aggressivo - talvolta addirittura espropriativo - nei confronti dei redditi da lavoro.

In conclusione, quindi, si ritiene che l'idea di riformare l'imposizione successoria non sia di per sé errata, ma al fine di introdurre un nuovo regime impositivo sulle successioni, sarebbe necessario ristrutturare l'intero sistema tributario.

4. Il rapporto tra *trust*, patti di famiglia e imposizione successoria

Premessa

Come esposto *infra* cap. 1.3, a partire dal 2006, ad opera della L. del 24 novembre n. 286, è stata reintrodotta nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni. Tale Legge estende il suo campo di applicazione anche sulla costituzione di vincoli di destinazione, che quindi, risultano gravati dall'applicazione di detta imposta; di conseguenza, anche l'istituto del *trust* - spesso utilizzato nella pianificazione successoria e nel passaggio generazionale - è stato per anni assoggettato all'imposizione ereditaria sin dal suo momento istitutivo, salvo poi il radicale mutamento di opinione avvenuto a partire dalle pronunce della Corte di Cassazione del 2016.

Alla luce di ciò l'istituto del *trust* assume una notevole rilevanza ai fini dell'indagine condotta nel presente elaborato. In particolare, nel presente capitolo si cercherà di evidenziare il rapporto tra il *trust* e l'imposizione successoria alla luce dei diversi filoni dottrinali nonché dei nuovi approdi giurisprudenziali in materia.

4.1 La disciplina civilistica del *trust* in Italia

In ragione del progressivo consolidamento dell'utilizzo del *trust* nell'ordinamento italiano, ricorrono con sempre maggior frequenza situazioni nelle quali risulta necessario indagare le dinamiche coordinative che regolano il rapporto tra l'istituto in esame e le norme di diritto interno, tanto nelle sue fasi istitutive e fisiologiche, quanto in quelle patologiche e finali²²⁸.

Il *trust* è un istituto mutuato dalla tradizione anglosassone e sviluppatosi tipicamente negli ordinamenti di *common law*.; l'ordinamento italiano non delinea tale istituto, che risulta quindi sprovvisto di una disciplina civilistica interna: ad oggi, il *trust* non beneficia ancora di una vera e propria disciplina organica.

A partire dagli anni Novanta, l'istituto in esame ha timidamente fatto ingresso nell'ordinamento giuridico italiano; nello specifico esso è stato introdotto in Italia a

²²⁸ G. Errani, *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, Contratto e impresa, CEDAM, Padova, 2020, p. 945.

partire dal 1° gennaio 1992, con l'adesione alla “*Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento*” adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dal legislatore italiano mediante la L. n 36 del 16 ottobre 1989.

Nel diritto positivo del nostro ordinamento manca quindi *in toto* una legge di matrice nazionale che disciplini organicamente la materia del *trust*, nonché una definizione normativa dell'istituto: si può infatti osservare che le rare norme italiane che menzionano il *trust* si riferiscono ad esso senza però fornirne una definizione²²⁹.

Si pensi *e.g.* all'art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi²³⁰, il quale elenca i soggetti di diritto gravati dall'imposta sul reddito delle società; la lettera b) dell'articolo reca: “*gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*”. Ancora, si pensi alla L. 112/2016, denominata “*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*”: l'art. 1 comma 3 chiarisce che la summenzionata legge è finalizzata “*altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario [...] in favore di persone con disabilità grave [...]*”.

Il *trust* può essere definito – seppur solo approssimativamente - come quell'istituto mediante il quale un soggetto, denominato *settlor*, trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto, denominato *trustee*, affinché quest'ultimo li utilizzi a vantaggio di un terzo beneficiario, denominato *beneficiary*, oppure per il perseguimento di uno scopo; mediante il conferimento, il *settlor* perde definitivamente la proprietà dei beni oggetto del *trust*²³¹.

Come in precedenza accennato, l'istituto del *trust* - che tradotto letteralmente significa “fiducia” - è un istituto mutuato dalla tradizione dei Paesi di *common law*, ove - in via tendenziale - il concetto di fiducia risulta avere una maggiore rilevanza rispetto a

²²⁹ A. Busani, *Il Trust - Istituzione, gestione, cessazione*, CEDAM, Padova, 2020, p. 2

²³⁰ D.P.R. n. 917, 29 dicembre 1986.

²³¹ F. Attanasi, M. Villani, *Trust e imposte indirette*, Pubblicazioni Studio Legale Tributario Villani, 2017, https://studiotributariovillani.it/public/ins_novita/docnovita/trust-imposte-indiretta_villani-attanasi_21-01-17.pdf

quanto accade negli ordinamenti giuridici di *civil law*; nello specifico, il *trust* trae la sua origine da quella parte di norme del diritto inglese nota come *equity*²³².

A) La “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”

Come già affermato, l’istituto del *trust* è stato riconosciuto al di fuori del suo contesto nativo anglosassone dalla Convenzione internazionale dell’Aja siglata il 1° luglio 1985; i lavori preparatori alla Convenzione relativa alla legge sui *trusts* e sul loro riconoscimento erano in realtà iniziati già nel 1980 ad opera della *Conférence de la Hayre de droit international privé*, istituita con lo scopo di unificare progressivamente le regole del diritto internazionale privato.

Il testo definitivo della Convenzione fu preceduto da una bozza redatta da una Special Commission composta da delegati di diversi Paesi aderenti: Argentina, Australia, Austria, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Olanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti d’America e Venezuela.

La data del 1° luglio, attribuita alla Convenzione, coincide in realtà con la data di sottoscrizione della medesima da parte dei primi Paesi aderenti: Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Tuttavia, dal punto di vista dell’efficacia vincolante, l’atto della sottoscrizione non risulta sufficiente; il diritto internazionale impone infatti che vi sia una manifestazione di volontà da parte del Paese aderente, che può esprimersi mediante ratifica o accettazione²³³.

Il Legislatore italiano, in particolare, ha riconosciuto l’istituto del *trust* con la legge 364/1989, che ha ratificato e dato esecuzione alla poc’anzi menzionata Convenzione; peraltro, all’atto della ratifica l’Italia non ha apposto alcuna riserva²³⁴, di conseguenza - stante il carattere universale della Convenzione, desumibile indirettamente dagli

²³² M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, CEDAM, Padova, 2011, p. 18-19.

²³³ L. Santoro, *Il Trust in Italia*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 8-9.

²³⁴ La L. n. 346/1989 si compone di un unico articolo, il quale reca: “*Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985*”.

articoli 1²³⁵ e 2²³⁶ - è tenuta a riconoscere tutti i *trusts* ai quali sia applicabile il diritto di uno Stato che li preveda, anche nel caso in cui tale Paese non rientri tra i contraenti.

B) Le caratteristiche essenziali e i soggetti del *trust*

La Convenzione dell'Aja individua gli elementi essenziali del *trust* rilevanti ai fini del riconoscimento del medesimo da parte degli altri Stati firmatari; in particolare, la prima parte dell'articolo 2 della Convenzione²³⁷ delinea i tratti principali dell'istituto, definendo il *trust* come l'insieme dei “*rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico*”.

Dalla definizione stessa di *trust* si può quindi desumere che nella sua costituzione e gestione sono coinvolti tipicamente tre soggetti: il disponente²³⁸, ossia colui che istituisce il *trust* definendone lo scopo nonché il relativo regolamento; il *trustee*, ossia il soggetto incaricato di gestire i beni o i diritti che il disponente ha trasferito all'interno del *trust*; e infine il beneficiario, ossia il soggetto titolare di una posizione giuridica soggettiva nei confronti del *trustee*²³⁹.

Il *trustee* quindi, mediante l'istituzione del *trust*, diviene proprietario di determinati beni, in riferimento ai quali grava su di lui l'onere di adempiere alle obbligazioni di natura fiduciaria²⁴⁰ - ossia derivanti dal *deed of trust*²⁴¹ - e di gestire i beni del *trust* in modo tale da consentire ai beneficiari di usufruirne. Queste obbligazioni sono definite di natura fiduciaria²⁴² poiché sottendono l'idea che il *trustee* debba necessariamente

²³⁵ Art. 1: “*This Convention specifies the law applicable to trusts and governs their recognition*”.

²³⁶ Art. 21: “*Any Contracting State may reserve the right to apply the provisions of Chapter III only to trusts the validity of which is governed by the law of a Contracting State*”.

²³⁷ Art. 2, prima parte: “*For the purposes of this Convention, the term "trust" refers to the legal relationships created - inter vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose*”.

²³⁸ Lett. “*settlor*”.

²³⁹ Tale posizione giuridica soggettiva si sostanzia nel diritto di pretendere dal *trustee* l'adempimento di tutte le obbligazioni che la legge e il regolamento del *trust* stesso pongono in capo al medesimo.

²⁴⁰ Lett. “*fiduciary*”.

²⁴¹ Espressione in lingua inglese utilizzata per indicare l'atto istitutivo del *trust*.

²⁴² Si noti che, nell'ambito del diritto dei *trust*, il termine “*fiduciary*” non coincide con la nozione di “*fiduciary*” propria del *civil law*; infatti, è pur vero che entrambi i concetti si riferiscono a un rapporto basato sulla fiducia, tuttavia, mentre il rapporto fiduciario di *civil law* è fondato su un rapporto di tipo

compiere tutte le azioni possibili per il bene dei beneficiari, in relazione ai beni immessi nel *trust*, egli deve sempre agire antepoendo gli interessi dei beneficiari ai propri²⁴³.

Da ciò se ne può quindi desumere che il *trust* è un istituto che generalmente si compone di tre soggetti:

- Il *settlor*, ossia la persona fisica o giuridica che manifesta la volontà di istituire il *trust* e che compie l'atto di disposizione dei propri beni conferendoli nel *trust*. Il disponente delinea l'assetto e l'operatività del *trust*, formalizzando sin dall'atto della sua istituzione, il complesso di regole volte alla sua regolamentazione. Tale soggetto ha peraltro la facoltà di inserire nel *deed of trust* delle "*letters of wishes*²⁴⁴" recanti una serie di indicazioni di natura non vincolante che il *settlor* auspica vengano osservate dal *trustee* nella gestione del *trust*. A tal proposito, si noti che il *trustee* deve sì tenere in considerazione le indicazioni fornite dal *settlor*, ma solo qualora - e nei limiti in cui - tali indicazioni non siano contrarie alle previsioni contenute nel *deed of trust*, e comunque non siano in contrasto con l'interesse dei beneficiari o con lo scopo perseguito dal *trust*. Le *letters of wishes*, infatti, non sono e non devono in alcun modo risultare vincolanti per il *trustee*, ciò in ragione anche del fatto che, qualora il *settlor* esercitasse un controllo eccessivo sui beni facenti parte di un *trust* già istituito, potrebbe portare a ritenere che egli non si sia effettivamente e sostanzialmente liberato dei beni conferiti. Peraltro, le *letters of wishes* sono dei documenti a carattere strettamente riservato: neppure ai beneficiari del *trust* spetta alcun diritto di visione delle medesime²⁴⁵;
- Il *trustee*, ossia il soggetto che all'atto istitutivo del *trust* acquisisce la titolarità dei beni immessi nel *trust* stesso, vincolandosi così a esercitare il proprio

contrattuale tra il fiduciario ed un determinato cliente, il *trustee* deve invece agire nell'interesse dei beneficiari in quanto tali ("*for the benefit of the beneficiaries as a whole*"), senza essere vincolato dalle indicazioni di un particolare beneficiario e senza che vi sia necessariamente un potere di revoca in capo al beneficiario, salvo il caso in cui tale potere venga espressamente previsto al momento della creazione del *trust*.

²⁴³ P. Matthews, *Il trust di civil law visto da un common lawyer*, Studi Urbinati, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, 66, 2016 pp. 425-435.

²⁴⁴ Lett. "lettere dei desideri".

²⁴⁵ M. Salvatore, *Introduzione all'istituto del Trust*, I Quaderni della Scuola di Alta Formazione, ODCEC Milano, Quaderno n. 44, p. 17.

ufficio osservando le disposizioni contenute nel *deed of trust* e nell'interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo individuato dal *trust*. Sul *trustee* grava l'obbligo di amministrare e gestire i beni segregati nel *trust*, nonché quello di agire in modo imparziale nell'interesse di tutti i beneficiari e di predisporre un'adeguata rendicontazione delle attività svolte e sull'andamento della gestione del *trust*;

- I *beneficiari*, ossia i soggetti (o il soggetto, nel caso in cui il beneficiario sia uno solo) nell'interesse dei quali il *trustee* amministra e gestisce i beni in *trust*. Tali soggetti possono essere tanto persone fisiche quanto giuridiche, e la loro capacità legale è del tutto irrilevante in quanto possono essere nominati beneficiari anche soggetti legalmente incapaci. L'individuazione dei beneficiari può essere esplicita e contestuale all'istituzione del *trust* oppure può avvenire mediante l'indicazione di specifiche caratteristiche idonee ad individuarli anche in un momento successivo²⁴⁶. In merito ai diritti spettanti ai beneficiari si può osservare che essi hanno - salvo che nel *deed of trust* sia diversamente indicato - diritto di conoscere l'esistenza del *trust*, conoscere i documenti relativi al *trust* e di ricevere a cadenza periodica un rendiconto da parte del *trustee*²⁴⁷.

Dal punto di vista della costituzione, il *trust* è un negozio unilaterale che non necessita di accettazione da parte dei beneficiari e che si perfeziona nel momento stesso della dichiarazione di volontà del disponente²⁴⁸.

La seconda parte dell'art. 2 della Convenzione²⁴⁹ enuclea poi le caratteristiche strutturali essenziali del *trust*: in primo luogo, i beni del *trust* costituiscono una massa

²⁴⁶ G. Cristofoli, M. Marullo, *Breve introduzione sugli istituti del fondo patrimoniale, del trust, dell'intestazione fiduciaria e sulle società holding* in *La gestione e la tutela del patrimonio dell'imprenditore, professionista e manager*, Associazione MAP, 2004, pp. 15-16.

²⁴⁷ M. Salvatore, op. cit. *Introduzione all'istituto del Trust*, p. 17.

²⁴⁸ F. Attanasi, M. Villani, op. cit. *Trust e imposte indirette*.

²⁴⁹ Art. 2, seconda parte: "*A trust has the following characteristics:*

a) the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee's own estate;

b) title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee;

c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law.

distinta e dal momento della sua costituzione non fanno parte del patrimonio del *trustee*, tale effetto è comunemente definito “segregazione patrimoniale”; in secondo luogo, i beni facenti parte del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*; infine, il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni immessi nel *trust* secondo il “*deed of trust*²⁵⁰” nonché delle norme particolari previste in materia.

A tal proposito, l'art. 2, nell'ultimo comma, chiarisce anche che il fatto che il costituente conservi determinate prerogative o che il *trustee* stesso possieda determinati diritti o facoltà in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza del *trust*.

Come poc'anzi accennato, si può quindi desumere dalla lettera a) dell'art. 2 della Convenzione, che l'istituzione del *trust*, implica una segregazione patrimoniale che trova compimento mediante il meccanismo pubblicitario della trascrizione o degli adempimenti correlati: si verifica un fenomeno di trasferimento della proprietà dei beni immessi nel *trust*, che traslano dalla sfera patrimoniale del *settlor* a quella del *trustee* e in più si realizza una simultanea separazione patrimoniale dei beni trasferiti dal restante patrimonio di quest'ultimo, alla luce del vincolo di destinazione gravante sugli stessi, con la conseguenza che detti beni non potranno *e.g.* essere aggrediti dai creditori del *trustee*²⁵¹.

L'effetto segregativo che deriva dall'atto istitutivo del *trust* comporta che i beni o diritti trasferiti al *trustee* non entrano a far parte della sua sfera patrimoniale, bensì formano una massa a sé stante che tuttavia non è dotata di personalità giuridica. Da ciò consegue che l'insieme di beni o diritti segregati nel *trust*, nonostante siano formalmente di titolarità del *trustee*, non possono essere sostanzialmente considerati tali: infatti, - come sancito dall'art. 11²⁵² della Convenzione - l'insieme dei beni in

The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust”.

²⁵⁰ L'espressione “*deed of trust*” può tradursi come “atto istitutivo del *trust*”.

²⁵¹ F. Attanasi, M. Villani, op. cit. *Trust e imposte indirette*, p. 4.

²⁵² Art. 11: “*A trust created in accordance with the law specified by the preceding Chapter shall be recognised as a trust.*

Such recognition shall imply, as a minimum, that the trust property constitutes a separate fund, that the trustee may sue and be sued in his capacity as trustee, and that he may appear or act in this capacity before a notary or any person acting in an official capacity.

trust non è aggredibile dai creditori del *trustee*, né rientra nel suo asse ereditario in caso di successione *mortis causa*, né tantomeno può essere computato nella sua “massa fallimentare” nel caso di fallimento²⁵³. Si può quindi affermare che, mediante l’istituzione del *trust*, ha luogo il fenomeno della cd. “*dual ownership*”²⁵⁴, ossia una sorta di sdoppiamento della proprietà, che si suddivide in formale e sostanziale: la proprietà formale dei beni o diritti immessi nel *trust* è in capo al *trustee*, mentre la proprietà sostanziale dei medesimi beni è in capo ai *settlor*, ossia al soggetto (o ai soggetti, nel caso in cui vi siano più beneficiari) nel cui interesse devono essere gestiti i beni o diritti. In ragione di tale fenomeno di sdoppiamento, appare evidente quanto l’istituto in esame comporti notevoli problemi di coordinamento con i principi del nostro ordinamento - tanto sul piano civilistico, quanto su quello fiscale - dal momento che fa venire meno l’unitarietà del concetto di proprietà, nonché, conseguentemente, l’identità e la coincidenza tra proprietario formale - ossia il titolare del bene - e proprietario sostanziale, ossia il soggetto nella cui sfera patrimoniale si verifica l’arricchimento.

Per completezza espositiva, si segnala peraltro che la prassi applicativa del *trust* vede in realtà un largo numero di casistiche in cui il soggetto beneficiario coincide con il *trustee*²⁵⁵.

In so far as the law applicable to the trust requires or provides, such recognition shall imply, in particular:

- a) that personal creditors of the trustee shall have no recourse against the trust assets;*
- b) that the trust assets shall not form part of the trustee's estate upon his insolvency or bankruptcy;*
- c) that the trust assets shall not form part of the matrimonial property of the trustee or his spouse nor part of the trustee's estate upon his death;*
- d) that the trust assets may be recovered when the trustee, in breach of trust, has mingled trust assets with his own property or has alienated trust assets. However, the rights and obligations of any third-party holder of the assets shall remain subject to the law determined by the choice of law rules of the forum”.*

²⁵³ G. Cristofoli, M. Marullo, op. cit. *Breve introduzione sugli istituti del fondo patrimoniale, del trust, dell’instestazione fiduciaria e sulle società holding in La gestione e la tutela del patrimonio dell’imprenditore, professionista e manager*, pp. 14-15.

²⁵⁴ Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007, p. 5.

²⁵⁵ F. Attanasi, M. Villani, op. cit. *Trust e imposte indirette*, p. 5.

C) Profili inerenti alla revoca e alla modifica del *trust*

La regola generale in materia di *trust* è l'irrevocabilità del medesimo; tuttavia, si tratta di una disposizione non imperativa, in quanto il *deed of trust* può prevedere al suo interno una clausola di revocabilità. In particolare, nella prassi esistono delle casistiche in cui il carattere revocabile del *trust* non presenta controindicazioni, in ragione della natura stessa del *trust* che si presta ad ammetterne la revocabilità; principalmente si tratta di casi di incompatibilità tra i beni detenuti e *e.g.* le posizioni politiche ricoperte²⁵⁶: in tal caso, cessata la causa di incompatibilità, è del tutto plausibile che il disponente desideri riacquistare la proprietà dei beni immessi nel *trust* e l'unica via per permettere che ciò possa avvenire è ammettere la possibilità di revoca del *trust*. Tuttavia, non va trascurato che spesso, il diritto di revoca del *trust* può essere idoneo a comprometterne la serietà, in particolare in relazione agli intenti del disponente: la revocabilità del *trust*, infatti, comporta il venire meno del suo carattere definitivo²⁵⁷. In merito poi alla possibilità di modifica del *trust*, va segnalato che il *settlor* può prevedere nell'atto istitutivo delle clausole che gli attribuiscono la facoltà di modificarne tanto le regole interne quanto la legge regolatrice, che può quindi essere rettificata, mutando da quella di un dato Paese a quella di un altro Stato. In relazione alla forma richiesta per le modifiche, il principio è quello per cui il *trust* deve essere modificato con la stessa forma adottata per la sua istituzione: per cui si avrà che un'eventuale rettifica ad un *trust* scritto dovrà essere apportata in forma scritta, ai fini della sua validità²⁵⁸.

4.2 La natura giuridica del *trust*

Come poc'anzi affermato, il *trust* non è dotato di personalità giuridica, ciò lo si può agevolmente dedurre dall'art. 2 della Convenzione che chiarisce l'istituto in esame è inteso come l'insieme dei rapporti giuridici istituiti con atto *inter vivos* o *mortis causa* dal *settlor*, inerenti ai beni amministrati dal *trustee* nell'interesse di uno o più

²⁵⁶ Si tratta di casistiche piuttosto frequenti in particolare negli USA, in cui sovente sono previste incompatibilità politiche correlate alla detenzione di partecipazioni azionarie.

²⁵⁷ M. Salvatore, op. cit. *Introduzione all'istituto del Trust* p. 19.

²⁵⁸ M. Salvatore, op. cit. *Introduzione all'istituto del Trust* p. 20.

beneficiari ovvero per un fine specifico. È pur vero che, ex art. 11 della Convenzione, i beni conferiti in *trust* vanno a costituire un patrimonio segregato che in quanto tale non può essere aggredito dai creditori o dagli aventi causa personali del *settlor* o del *trustee*, ma, nonostante ciò, è pacifico che il *trust* sia sprovvisto di personalità giuridica. A tal proposito, il Tribunale di Reggio Emilia in una sentenza del 2014 sancisce che *“il trust non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, alla stregua di una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante. Infatti, il trust è semplicemente un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica²⁵⁹”*. Ciò comporta, come avvenuto nel caso della controversia decisa dal Tribunale di Reggio Emilia, che nel caso in cui venga promossa una azione esecutiva da un creditore nei confronti del *trust* inteso come soggetto di diritto, invece che nei confronti del *trustee*, tale azione esecutiva sarà soggetta a declaratoria di improseguibilità.

Tale orientamento del Tribunale di Reggio Emilia è stato peraltro avvallato dalla Suprema Corte²⁶⁰, la quale si trovò a decidere il ricorso proposto da un creditore che

²⁵⁹ Sent. Trib. Reggio Emilia, Sez. II, 25 febbraio 2014 n. 307 “b3) Detto che la procedura esecutiva è stata promossa nei confronti del trust, è infondato anche il terzo ed ultimo motivo di opposizione, relativo al fatto che sarebbe possibile agire esecutivamente nei confronti di un trust, inteso quale autonomo soggetto giuridico. Invero, deve replicarsi che il trust non può essere considerato come un soggetto giuridico che svolge la propria attività attraverso la persona fisica del trustee, alla stregua di una società che agisce per mezzo del suo legale rappresentante. Infatti, il trust è semplicemente un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica. Così come diffusamente ricordato dal G.E., tale conclusione trova precisi riscontri letterali e sistematici sia nell’articolo 2 della convenzione de L’Aja 1/7/1985, resa esecutiva in Italia con la L. n. 364/1989, sia nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28363/2011, Cass. n. 16605/2010), sia nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Udine 4/11/2013 e Trib. Voghera ord. 25/2/2010), sia nei contributi dei più noti Autori che si sono occupati della materia, a nulla rilevando che la normativa fiscale di cui all’articolo 73 DPR n. 917/1986 contempra il trust come soggetto passivo d’imposta, atteso che detta normativa non ha incidenza sugli aspetti civilistici dell’istituto”.

²⁶⁰ Sent. Cass. civ. Sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2043 “14 - Correttamente quindi il giudice dell’esecuzione ha affrontato di ufficio la tematica dell’esistenza giuridica del soggetto esecutato e ha tratto, dalla conclusione della sua inesistenza, la conseguenza della non proseguibilità del processo esecutivo.

15 - Questa premessa consente di affrontare la tematica delle modalità del pignoramento di beni conferiti in trust alla stregua della giurisprudenza già consolidata di questa Corte in ordine alla natura di quest’ultimo e che non si vede alcun valido motivo di modificare: istituto che è ivi costantemente definito non già quale ente dotato di personalità giuridica, ma quale semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee.

aveva impugnato la sentenza che aveva confermato la chiusura anticipata del processo esecutivo avente ad oggetto dei beni immobili conferiti in un *trust*, sul rilievo dell'inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito, in quanto notificato al *trust* in persona del *trustee* e non invece a quest'ultimo. Rileva la Suprema Corte che, sulla scorta dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja, l'effetto proprio del *trust* non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, bensì quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito, pertanto *“un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella - formale e separata - titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e*

16 - Infatti, *“con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell'interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato. Secondo quanto prevede l'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato di ‘amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee’; benché il trust non abbia personalità giuridica, dunque, il trustee è l'unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione”* (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800).

17 - Di conseguenza, è il trustee l'unica persona di riferimento con i terzi e non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3456): e ciò in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105), sulla base delle ampie argomentazioni sviluppate nei precedenti di questa Corte, ai quali stima il Collegio opportuno dare continuità mediante un mero richiamo.

18 - Quale ulteriore conseguenza, va escluso che possa ritenersi in alcun modo il trust titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi: e l'applicazione di tale pacifica conclusione della giurisprudenza di questa Corte al campo delle esecuzioni civili porta all'ulteriore corollario che i beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall'espressa spendita di tale qualità, relegando ad una valutazione di mera opportunità - e quindi di mera facoltatività - un'apposita menzione dell'appartenenza di quelli ad una massa separata o segregata, quale in genere viene ricostruito il patrimonio che il trust compone.

19 - Al contrario, un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella - formale e separata - titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che - soprattutto e per quanto rileva ai fini della perseguibilità del relativo processo esecutivo - di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi.

20 - Pertanto, correttamente la gravata sentenza esclude la validità del pignoramento eseguito nei confronti del trust anziché del trustee”.

quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che [...] di subire espropriazioni”.

Alla luce di ciò, si può quindi sostenere senza alcun dubbio che, mediante l’istituzione del *trust*, si opera una segregazione patrimoniale di uno o più beni ma senza che con ciò venga a crearsi una autonoma personalità giuridica.

4.3 Le diverse tipologie di *trust* in ragione della sua natura “camaleontica”

Parte dei più autorevoli studiosi²⁶¹ dell’istituto in esame sostengono che, in ragione della estrema duttilità e mutabilità del *trust*, risulterebbe erroneo declinare il sostantivo al singolare, apparendo invece più opportuno parlare di “*trusts*” al plurale, con ciò volendo evidenziare che le forme e le caratteristiche che l’istituto può assumere sono le più svariate²⁶². Le innumerevoli applicazioni pratiche del *trust* hanno contribuito a far sì che esso assumesse - anche nell’ordinamento italiano - un’importanza e diffusione sempre maggiori. La stessa Agenzia delle Entrate ha definito il *trust* come uno strumento che “*per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie*²⁶³”; in tal senso, quindi, è necessario tenere a mente che non esiste una singola e individuata tipologia di *trust*. Di conseguenza - volendo indagare i profili civilistici e fiscali dell’istituto in esame - sarà necessario cogliere caso per caso le caratteristiche dei singoli *trusts*, oltre che individuare i tratti comuni della disciplina.

Le diverse forme e tipologie di *trusts* che sono affiorate nella prassi contribuiscono ad estendere i confini del modello tracciato dalla Convenzione dell’Aja. In primo luogo, a seconda della tipologia dei beni immessi dal *settlor* all’interno del *trust*, esso può essere - o meno - di tipo immobiliare. Dal punto di vista poi del momento istitutivo del *trust*, lo stesso può essere istituito e avere efficacia nel corso della vita del *settlor*, dando luogo a un “*expressed trust*”, oppure può essere istituito mediante disposizione testamentaria, in tal caso il *trust* inizierà a produrre effetti solo successivamente alla morte del disponente, tale tipologia di *trust* è definito come “*testamentario o mortis causa*”. A seconda poi che i beneficiari siano individuati nello stesso *deed of trust*,

²⁶¹ In questo senso, M. Lupoi, *I trust e la loro comprensione comparatistica*, in *Trusts*, 2022, 3.

²⁶² A. Busani, op. cit. *Il Trust - Istituzione, gestione, cessazione*, p. 10.

²⁶³ Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 2007, p. 4.

predeterminando in tal modo la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del *trust*, ovvero che i beneficiari e le rispettive posizioni siano rimesse al *trustee* o al *protector*²⁶⁴, i *trust* possono essere rispettivamente denominati “*fixed trust*” e “*trust discrezionale*”. In ragione poi, dell’assetto interno delineato dal disponente nel *deed of trust*, esso può prevedere la facoltà in capo al *settlor* di revocare l’attribuzione dei diritti o dei beni ceduti e, conseguentemente gravati dal vincolo di destinazione; qualora sia prevista una siffatta clausola, si avrà un *trust* cd. “*revocabile*”. Ulteriori tipologie di *trust* possono poi individuarsi nel “*trust con beneficiario*”, qualora i beni siano gestiti nell’interesse di uno o più soggetti determinati oppure nel “*trust di scopo*”, qualora sussista un obiettivo predefinito da raggiungere; ancora, il *trust* può essere “liberale” qualora disponga in merito ad assetti familiari e non, oppure “commerciale” qualora sia finalizzato a disporre la segregazione dell’attività d’impresa immessa del *trust* stesso. Il *trust* può poi essere di tipo “*liquidatorio*”, ossia disposto dal *settlor* al fine di individuare e separare una parte del suo patrimonio destinata esclusivamente al soddisfacimento dei creditori²⁶⁵.

4.4 Il *trust* autodichiarato alla luce dei nuovi approdi giurisprudenziali

Nella prassi applicativa dell’istituto in esame è emerso in modo particolare il cd. “*trust autodichiarato*” che, come poc’anzi accennato, si ha quando la segregazione patrimoniale si verifica all’interno del medesimo patrimonio, ossia quando il *settlor* e il *trustee* coincidono. In tal caso, il disponente non trasferisce alcun bene a un soggetto terzo, limitandosi invece a imporre un vincolo di destinazione su uno o più beni del suo patrimonio, attuando così l’effetto segregativo tipico del *trust*, che in questo caso di verifica all’interno del patrimonio del *settlor*.

Come agevolmente intuibile, si tratta di una fattispecie che ben si presta all’utilizzo simulato o addirittura fraudolento, spesso infatti, in considerazione anche delle diverse

²⁶⁴ Il *protector* (tradotto letteralmente “guardiano”) è un componente eventuale della compagine del *trust* che può, in via del tutto discrezionale, essere nominato dal *settlor* al fine di controllare l’operato del *trustee*. Si tratta di un soggetto che ha principalmente funzioni di garanzia e controllo, tra i poteri tipicamente ad esso attribuiti vi è e.g. il diritto di veto sull’operato del *trustee*. La designazione del *protector* può avvenire in sede istitutiva del *trust* oppure successivamente mediante apposito atto di nomina predisposto dal disponente o dai beneficiari.

²⁶⁵ F. Attanasi, M. Villani, op. cit. *Trust e imposte indirette*, pp. 2-3.

vertenze esaminate dalla giurisprudenza, è necessaria una valutazione in termini di fittizietà²⁶⁶. In particolare, in merito all'utilizzo fraudolento del *trust* autodichiarato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20862 dell'11 maggio 2018, ha affermato che l'istituzione di un *trust* autodichiarato da parte di un soggetto debitore del fisco è una condotta idonea a integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte p. e p. dall'art. 11 D.lgs. 74/2000, salvo che il *settlor* non provi di averlo istituito per ragioni diverse da quella di ostacolare la riscossione coattiva dei tributi dovuti. In ragione di ciò, il *trust* autodichiarato è stato spesso oggetto di dibattiti giurisprudenziali e, sebbene ad oggi sia stato dichiarato legittimo in numerose sentenze²⁶⁷, si rileva ancora un certo grado di discrepanza tra l'orientamento maggioritario dei Giudici di Legittimità e quello di alcuni Tribunali di merito²⁶⁸. In passato, la Corte di Cassazione aveva adottato la linea dura della nullità nei confronti del *trust* autodichiarato, motivando la sua avversione nei confronti dell'istituto in esame sull'assunto che, caratteristica essenziale del *trust* - ai fini della sua esistenza giuridica - dovesse essere la separazione dei beni conferiti in *trust* dal patrimonio del *settlor*, nonché il trasferimento della proprietà dei medesimi in capo al *trustee*²⁶⁹; sulla scorta di tale argomento gli Ermellini ritenevano che il *trust*, sebbene inesistente, fosse comunque gravato da imposta sulle donazioni con applicazione dell'aliquota massima dell'8%, ciò in quanto la suddetta imposta risultava applicabile alla costituzione di vincoli di destinazione²⁷⁰ a prescindere dall'esistenza di un

²⁶⁶ M. Lupoi, op. cit. *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, p. 29

²⁶⁷ Antesignana in questo senso sono è la sentenza n. 21614 del 2016 della Corte di Cassazione, Sezione VI.

²⁶⁸ Tra le Corti di merito che ancora seguono l'orientamento contrario all'ammissibilità del trust si menziona in particolare il Tribunale di Parma, Prima Sezione Civile, che con la sentenza n. 1567/19 ha dichiarato che *“la dichiarazione di mera apparenza è causa di radicale nullità del Trust e l'interesse in concreto perseguito attraverso la sua costituzione non è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento interno, essendo la sua funzione diretta a frodare l'interesse dei creditori, come deve ritenersi, tenuto conto della permanenza del pieno controllo da parte dei disponenti dei beni conferiti, unitamente alla consistente esposizione debitoria della debitrice principale (omissis) e del fideiussore (omissis), certamente conosciuta dall'altra disponente (omissis) in quanto coniuge di (omissis)”*.

²⁶⁹ Si vedano in merito, *ex multis*: Sent. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, n. 13276 del 3 marzo 2011; Sent. Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 21621 del 21 febbraio 2014; Ordinanza Corte di Cassazione n. 3886 del 25 febbraio 2016.

²⁷⁰ La disciplina di riferimento è rinvenibile nell'art. 2 comma 47 del D.L. n. 262/2006, il quale dispone che *“È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione,*

effettivo trasferimento di beni da un soggetto all'altro. Tale rigido orientamento abbracciato dalla Corte Suprema venne successivamente superato, *in primis* dalla Sentenza n. 21614 del 2016 della Cassazione Sez. VI; nella suddetta sentenza, viene affermato che il *trust* autodichiarato integra di fatto una forma di donazione indiretta, dal momento che - difettando il trasferimento dei beni immessi nel *trust* - i beneficiari si vedranno attribuiti i beni, non mediante l'istituzione del *trust*, bensì in ragione del programma previsto nel *deed of trust*; di conseguenza - rileva la Suprema Corte - *medio tempore* l'unico effetto realizzato dal *trust* è, e rimane, esclusivamente quello segregativo. Il risvolto fiscale di tale principio coincide con la non imponibilità dell'operazione, in ragione del fatto che l'atto istitutivo del *trust* difetta dell'effettivo trasferimento dei beni, determinando così anche il venire meno della materia imponibile, sull'assunto che il presupposto impositivo rimane sempre e solo il reale trasferimento di beni e diritti. La Sentenza in esame si chiude poi con l'enunciazione di un principio di diritto, secondo il quale *“l'istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato”, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché' la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale”*.

La problematica giuridica inerente all'ammissibilità del *trust* autodichiarato appare quindi risolta in senso positivo dai Giudici legittimità, tuttavia si evidenzia che la legittimità dell'istituto in esame è stata in realtà esaminata dalla Corte di Cassazione solo sotto il profilo fiscale; l'avvallo accordato dalla suddetta Corte al *trust* autodichiarato è quindi meramente *incider tantum*, in quanto, oggetto diretto della

secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.

vertenza - e della Sentenza da essa scaturita - era il profilo squisitamente tributario del *trust*²⁷¹.

4.5 Profili inerenti alla fiscalità indiretta del *trust*: contrasti e criticità

Il dibattito circa il trattamento impositivo applicabile ai beni immessi in *trust*, che ancora oggi solleva dubbi e perplessità, gravita intorno ad un quesito di cruciale rilevanza, ossia: vi sono gli estremi per cogliere una manifestazione di capacità contributiva nella mera segregazione dei beni istituiti in *trust*? Tale quesito, non trovando una risposta univoca nelle disposizioni fornite dal legislatore fiscale, ha dato adito a numerosi e divergenti orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti negli anni²⁷². Il presente paragrafo si pone quindi l'obiettivo di illustrare, quanto più esaustivamente possibile, lo stato dell'arte del poc'anzi menzionato dibattito.

Posto che, sul piano civilistico, il *trust* è disciplinato dalla Convenzione dell'Aja del 1985, così come recepita dalla legge 346/1989, risulta ora opportuno indagare la disciplina fiscale dell'istituto in esame. In primo luogo, si segnala una sostanziale divergenza: la fiscalità dei *trusts* è e rimane una questione del tutto interna ai singoli Stati, che possono quindi individuare il regime impositivo in totale autonomia. Tale assunto può desumersi dalla lettera dell'art. 19 della Convenzione dell'Aja, il quale afferma che nessuna disposizione in essa contenuta è idonea a pregiudicare i poteri degli Stati in materia fiscale²⁷³. Per quanto attiene alle imposte dirette, in Italia, le prime disposizioni fiscali in materia di *trust* sono state introdotte dalla legge finanziaria 2007²⁷⁴ che ha incluso - all'art. 1, commi da 74 a 76 - i *trusts* tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Per quanto riguarda invece le imposte indirette, il legislatore italiano è intervenuto *in primis* con l'art. 6 del d.l. n. 262/2006 inerente

²⁷¹ M. Baldassarre, *Il Trust autodichiarato: incertezze giurisprudenziali in ordine alla legittimità di tale figura*, Norme e Tributi Plus Diritto, Il Sole 24 Ore, 2021.

²⁷² P. Mastellone, *Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime "scosse di assestamento" della Cassazione*, Diritto e pratica tributaria, 90 n.2, 2019, pp. 621-643.

²⁷³ Lett. "Nothing in the Convention shall prejudice the powers of States in fiscal matters".

²⁷⁴ Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

all'imposta di registro, poi abrogato dall'art. 1 della legge n. 286 del 2006²⁷⁵. In relazione poi alle imposte di successione e donazione è intervenuta la legge di conversione n. 286 del 24 novembre 2006, che dispone l'applicabilità delle suddette imposte alla costituzione di vincoli di destinazione; in aggiunta si menziona poi la legge n. 296/2006, la quale ha previsto franchigie ed agevolazioni. Tali interventi normativi, tuttavia, hanno lasciato spazio a numerosi quesiti e dubbi interpretativi, che per lungo tempo si sono concretati in una totale incertezza fiscale in materia di *trust*, stanti i diversi e opposti orientamenti espressi tanto dall'Amministrazione finanziaria quanto dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità. I profili fiscali del *trust* sono infatti di recente stati oggetto tanto di interventi legislativi quanto giurisprudenziali: il legislatore si è occupato principalmente dei profili inerenti alle imposte indirette, mentre la giurisprudenza si è espressa prevalentemente in materia di imposizione indiretta.

A) L'orientamento iniziale dell'Amministrazione finanziaria

La tesi inizialmente - e a lungo - abbracciata dall'Amministrazione finanziaria in merito all'applicabilità al *trust* dell'imposizione successoria si fondava sul presupposto per cui il trasferimento di beni in *trust* realizzava un vero e proprio vincolo di destinazione²⁷⁶, in quanto tale imponibile ai sensi della nuova formulazione²⁷⁷ dell'art. 2 della legge n. 286/2006 che individua i presupposti dell'imposta di successione nei *“trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione”*. L'Agenzia delle Entrate

²⁷⁵ L'art. 1 comma 2 della legge n. 286 del 24 novembre 2006 dispone che *“Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”*.

²⁷⁶ Così Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 § 5.4.1, nella quale si afferma che *“come accennato, l'articolo 2, comma 47, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge n. 286 del 2006, istituisce l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l'ambito applicativo della stessa alla “costituzione di vincoli di destinazione”. Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust, con la conseguenza che la disciplina recata dal predetto decreto-legge rappresenta il primo approccio sistematico della normativa nazionale in ordine alle modalità di applicazione delle imposte indirette al trust”*.

²⁷⁷ In precedenza, invece, l'art. 1 del D.lgs. n. 346 del 1990, individuava i presupposti dell'imposta sulle successioni nei *“trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte [...] e per donazione o altra liberalità”*.

prosegue poi alla § 5.4.2 della Circolare n.3/E affermando che “*la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust*”; di conseguenza, anche nel caso in cui venga istituito un *trust* autodichiarato - che, come già esposto, difetta degli effetti traslativi - questo sarà comunque assoggettato all’imposta di successione. L’Amministrazione finanziaria giustificava tale assunto in ragione della natura patrimoniale del conferimento in *trust*, nonché dell’effetto segregativo che esso produce sui beni ivi conferiti, indipendentemente dall’effettivo trasferimento della proprietà in capo ai beneficiari.

Per quanto attiene poi alla determinazione delle aliquote dovute, l’Agenzia delle Entrate dispone la necessità di fare riferimento al rapporto parentale intercorrente tra il disponente e il beneficiario. In particolare, nella Circolare in esame si dispone che, stante l’unicità della causa quale elemento caratterizzante tutte le vicende del *trust*, l’imposta di successione dovuta sulla istituzione dei vincoli di destinazione deve essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell’8 per cento in alcuni casi particolari, quali *e.g.* i *trusts* istituiti a beneficio di soggetti non legati al disponente da alcun vincolo parentale, i *trusts* di scopo che non indichino il beneficiario finale oppure i *trusts* istituiti nell’interesse di soggetti indicati genericamente e non identificabili in ragione del grado di parentela²⁷⁸.

Alla luce di ciò - afferma l’Agenzia delle Entrate - la devoluzione a beneficiari identificati dei beni immessi nel *trust* non realizza un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni, poiché i beni oggetto di *trust* sono già stati gravati dall’imposta in esame al momento istitutivo del vincolo di destinazione, in ragione dell’effetto segregativo da esso realizzato²⁷⁹.

Per quanto attiene poi all’individuazione dei soggetti passivi dell’imposta, la Circolare fa riferimento all’art. 5 comma 1 del TUS²⁸⁰, secondo il quale “*l’imposta è dovuta*

²⁷⁸ La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48 del 2007 dispone che, qualora il *trust* sia invece istituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali, benché non individuati, ma il cui rapporto di parentela con il disponente sia determinato, l’aliquota d’imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il *settlor* e il *trustee*.

²⁷⁹ Così Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 § 5.4.2.

²⁸⁰ L’art. 5 del D.lgs. 346/1990 dispone che “*l’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi*”.

dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi"; in ragione di ciò, il soggetto debitore d'imposta coincide con il *trust* stesso, in quanto *"immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa²⁸¹"*.

La Circolare in esame si occupa infine delle ipotesi in cui i beni siano conferiti in *trust* in un momento successivo alla sua istituzione; in tale caso, l'Amministrazione finanziaria conferma quanto già previsto dalla circolare n. 48 del 2007: il *deed of trust* è un atto del tutto privo di contenuto patrimoniale, ed in quanto tale soggiacerà - se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata - esclusivamente all'imposta di registro in misura fissa²⁸² ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro²⁸³.

Tale tesi inizialmente cavalcata dall'Amministrazione finanziaria ha tuttavia da subito presentato diverse criticità: *in primis* poiché trovava fondamento sul presupposto che il *trust* fosse un vincolo di destinazione; al fine di meglio inquadrare il tema in argomento, appare opportuno un breve accenno alla disciplina riguardante il vincolo di destinazione, introdotto nell'ordinamento italiano nel 2006.

Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.

La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a lire quaranta milioni, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23".

²⁸¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008 § 5.4.2.

²⁸² L'importo dovuto (così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, dall'art. 17, commi 1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43) è pari ad euro 168.

²⁸³ Il comma 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (così come modificato dall'art. 57, comma 1, lett. c), n. 4), D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'art. 19, comma 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) prevede, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, gli *"atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa"*.

L'art. 2645 *ter*²⁸⁴ del Codice civile, consente la trascrizione di atti pubblici mediante i quali determinati beni immobili e mobili registrati vengono destinati alla realizzazione di interessi ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento, per un periodo che non può eccedere la vita dei beneficiari e comunque non superiore a novant'anni²⁸⁵.

Tra le numerose questioni sorte dall'introduzione dell'art. 2645 *ter* c.c., appare di particolare rilevanza - ai fini della presente trattazione - quella attinente ai riflessi che la suddetta disposizione può esplicare sul fenomeno del *trust*²⁸⁶.

In dottrina è stato da molti²⁸⁷ evidenziato quanto i due istituti, sebbene apparentemente simili, presentino in realtà delle differenze sostanziali: le differenze che possono individuarsi tra il *trust* e il vincolo di destinazione sono di notevole rilevanza, tanto relativamente alla forma, quanto alla struttura e al contenuto, nonché inerentemente al trasferimento dei beni; mentre nel *trust* il trasferimento in capo al *trustee* del bene risulta necessario al fine di realizzare l'effetto segregativo, nell'istituto civilistico del vincolo di destinazione, il trasferimento del bene non è *conditio sine qua non*: il bene può essere vincolato anche senza che sia stato trasferito, come *e.g.* nel caso dell'apposizione del vincolo al fondo patrimoniale. Ciò premesso, è agevole

²⁸⁴ L'articolo è stato introdotto dall'art. 39 *novies* comma 1 del D.l. n. 275/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 2006 e sancisce che "gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

²⁸⁵ F. Gliotti, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, La Nuova giurisprudenza civile commentata, Vol. N. 30, N. 7-8, 2014, pp. 362 ss.

²⁸⁶ Si segnala peraltro che, in dottrina, non sono mancate posizioni inclini a ravvisare nell'art. 2645 *ter* una previsione sostanzialmente introduttiva di un equivalente interno dell'istituto del *trust* di matrice anglosassone. Si vedano a tal proposito, *ex multis*: G. Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di diritto civile*, 161, 2006; L. Gatt, *Dal trust al trust*. Storia di una chimera 2° ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp. 73 ss.

²⁸⁷ Si vedano, *ex multis*: G. Peroni, *La norma di cui all'art. 2645 ter: nuovi spunti di riflessione in tema di trust*, in *Diritto commerciale internazionale*, Giuffrè, 2006, pp. 575-606; M. Lupoi, *Gli atti di destinazione nel nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *Rivista del Notariato*, 2006, pp. 169 ss.; V. Greco, *Trust interno tra teoria e diritto vivente*, in *Studium iuris*, 2015, p. 661.

comprendere come la dottrina maggioritaria sia presto giunta a ritenere infondata l'ipotesi di sovrapposibilità dei due istituti²⁸⁸.

Tuttavia, sebbene il *trust* delle peculiari caratteristiche, secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria esso è comunque annoverabile tra i casi di costituzione di un vincolo di destinazione, in quanto tale assoggettabile all'imposta di successione ex articolo 2, commi da 47 a 49 del D.l. n. 262 del 2006. L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 3/E del 2008 sottolinea inoltre che *“il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta”*, specificando però che tale disposizione non trova applicazione nell'ambito del *trust*, in quanto *“la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust”*.

Alla luce di ciò, l'Amministrazione finanziaria riteneva che la tassazione, si dovesse realizzare al momento della segregazione dei beni in *trust*, in termini di “anticipazione” del prelievo rispetto al futuro arricchimento²⁸⁹; secondo tale tesi quindi, l'imposta va corrisposta immediatamente e aprioristicamente sin dal momento istitutivo del *trust*, con la conseguenza che gli eventuali successivi trasferimenti ai beneficiari non risulterebbero più assoggettabili all'imposta.

Tuttavia, tale l'interpretazione seguita dalla Agenzia delle Entrate non ha convinto la Dottrina e la Giurisprudenza tributaria di merito; a tal proposito, il Consiglio Nazionale del Notariato - riprendendo quanto già sostenuto da Fedele - ha affermato che, qualora l'Amministrazione finanziaria ritenesse di applicare l'imposta di successione e donazione ai casi di istituzione di un vincolo di destinazione che comporti un trasferimento di beni e diritti, tale trasferimento deve essere idoneo a determinare un effettivo incremento patrimoniale²⁹⁰, con la conseguenza che, ad assumere rilievo nell'individuazione del presupposto d'imposta non è *“il singolo atto nei suoi profili strutturali o per la sua causa, ma un complesso di effetti giuridici, riconducibili alle*

²⁸⁸ F. Gigliotti, Trust interno e atto di destinazione, in Giustizia Civile, 2016, pp. 743-771.

²⁸⁹ F. Attanasi, M. Villani, op. cit. *Trust e imposte indirette*, p. 7.

²⁹⁰ Consiglio Nazionale del Notariato, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, Studio Tributario n. 58-2010/T, 2011, p. 2.

nozioni di attribuzione o di “effetto liberale”, che implicano incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio e correlato decremento di un altro²⁹¹”.

La dottrina, dunque, ha fatto leva sulla funzione meramente strumentale del trasferimento dei beni in capo al *trustee*, in quanto il vero e proprio arricchimento, idoneo ed esprimere una manifestazione di capacità contributiva, verrà a prodursi solo in un momento successivo.

Di conseguenza, si sosteneva in dottrina la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata - e in linea con il principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione²⁹² - della disciplina prevista all'articolo 2 comma 47 del D.l. 262/2006. A tal proposito, spicca l'inidoneità dell'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate per quanto attiene - in particolar modo - ai *trust* di scopo, nei quali il fine ultimo coincide con il raggiungimento di un fine previsto dal *settlor* nel *deed of trust*, e non già l'arricchimento in capo a determinati soggetti, che peraltro potrebbe anche non verificarsi²⁹³; in tal caso, appare del tutto evidente il prodursi di una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo e il conseguente effetto segregativo, a ben vedere, non coincide con alcuna manifestazione di ricchezza.

Analoghe criticità emergono anche per quanto attiene, tanto ai *trust* non liberali - nei quali i trasferimenti di ricchezza conseguono a operazioni a carattere oneroso²⁹⁴, in quanto tali estranei all'ambito applicativo dell'imposta di successione e di donazione - quanto a quelli in cui il beneficiario non sia determinato, nonché nel caso di *trust* autodichiarati. Tale situazione di incertezza, connotata da contrasti tra dottrina e

²⁹¹ A. Fedele, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, CEDAM, Padova, 2010, pp. 593 ss.

²⁹² Secondo il primo comma dell'art. 53 della Costituzione, infatti “*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*”.

²⁹³ Consiglio Nazionale del Notariato, op. cit. *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, p. 8.

²⁹⁴ Si veda a tal proposito, *ex multis*, Sentenza n. 207 del 26 settembre 2012 della Commissione tributaria provinciale di Macerata, secondo la quale “*È evidente la mancanza di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee, costituendo quest'ultimo un mero strumento per la realizzazione dello scopo [...] ugualmente evidente è che il negozio posto in essere non genera un incremento di ricchezza a favore del trustee e presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico*”.

Giurisprudenza di merito e Amministrazione finanziaria ha determinato un notevole numero di pronunzie giurisprudenziali, anche da parte della Corte di Cassazione²⁹⁵.

B) La prima interpretazione della Giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione si è espressa per la prima volta in merito all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione negli anni 2015 e 2016, prima con quattro Ordinanze²⁹⁶ e poi con una Sentenza²⁹⁷; mediante tali decisioni, i Giudici di legittimità hanno delineato esaurientemente le fondamenta del proprio orientamento interpretativo. In particolare, nella motivazione dell'Ordinanza n. 5322 del 2015, il punto di partenza della Corte è l'affermazione per cui il regolamento negoziale istitutivo del *trust* è *“perfetto ed efficace con la fissazione del suddetto vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi del trustee, all’attuazione di esso programmaticamente preordinati, perché in tale fissazione il regolamento trova la propria ragion d’essere, ossia la propria causa. Ed è giustappunto questo il tratto fisionomico considerato dal legislatore fiscale allorquando ha plasmato la fattispecie civilistica in chiave tributaria”*. I Giudici di legittimità richiamano poi il comma 47 dell’art. 2 del decreto legge, come convertito, osservando che il legislatore italiano ha istituito l'imposta sulle successioni non solo sui trasferimenti di beni e diritti *mortis causa*, bensì anche sull'istituzione dei vincoli di destinazione; proseguono poi gli Ermellini sottolineando che *“il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli”*; tali vincoli, designano nient'altro che l'effetto stesso segregativo prodottosi sui beni: osserva la Corte che, il legislatore fiscale, evocando il legislatore unicamente l'effetto

²⁹⁵ E. Blasio, *Il trust e le imposte di successione: ultimi pronunciamenti della Corte di Cassazione*, in *Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano*, 2020, pp. 224-226.

²⁹⁶ Si tratta delle Ordinanze n. 3735 del 24 febbraio 2015, n. 3737 del 24 febbraio 2015, n. 3886 del 25 febbraio 2015 e 5322 del 18 marzo 2016.

²⁹⁷ Sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016.

“ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi, il trust”.

I giudici di legittimità concludono quindi affermando che l'imposta sui vincoli di destinazione presenta dei notevoli profili di novità rispetto alle tradizionali imposte sulle successioni o sulle donazioni, alle quali viene erroneamente assimilata: l'imposta in esame, infatti, diverge rispetto a quelle tradizionali tanto in merito al presupposto impositivo - che coincide con la *“predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti -*, quanto in merito all'oggetto, che *“consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di terzi, finisce con l'impovertirsi”.*

Il punto di arrivo dell'iter logico compiuto dai Giudici di legittimità è l'affermazione per cui, il presupposto impositivo dell'imposta in esame è la mera istituzione del vincolo di destinazione e non già il concreto effetto traslativo: del tutto irrilevante è quindi la mancanza di arricchimento patrimoniale come presupposto del prelievo fiscale.

Del medesimo segno è anche nella successiva Sentenza n. 4482 del 2016, nella quale gli Ermellini, riferendosi al tenore letterale della norma ex art. 2 comma 47 della L. 286/2006, affermano che *“evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout court degli atti che costituiscono vincoli di destinazione”*, di conseguenza - prosegue la Corte - l'istituzione di un qualsiasi vincolo di destinazione, *“costituisce autonomo presupposto impositivo in forza dell'art. 2, comma 47, L. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni”.*

C) Il (necessario) mutamento interpretativo della Corte di Cassazione

Il primo cambio di indirizzo della Corte di Cassazione rispetto all'orientamento poc'anzi illustrato è rinvenibile nella Sentenza n. 21614 del 26 ottobre, già illustrata *infra* cap. 4.5 nell'ambito della trattazione del *trust* autodichiarato; la vertenza *sub iudice* della suddetta Sentenza riguardava infatti le modalità di applicazione delle

imposte ipotecarie e catastali all'atto istitutivo di un *trust* autodichiarato, mediante il quale erano stati contestualmente conferiti beni immobili all'interno del medesimo *trust*.

Volendo ricostruire l'iter logico compiuto dai Giudici della Suprema Corte, si può osservare che, in primo luogo - come già in precedenza illustrato - i Giudici di Legittimità hanno ricondotto la fattispecie del *trust* autodichiarato a una forma di donazione indiretta, affermando che l'istituzione del *trust* con contestuale attribuzione patrimoniale non configura una fattispecie di tipo traslativo, bensì produce esclusivamente l'effetto segregativo nei confronti dei beni conferiti all'interno di esso. Il trasferimento effettivo in capo ai beneficiari, secondo la ricostruzione degli Ermellini, avverrebbe solo in un momento successivo, quale risultanza dell'esecuzione del programma negoziale cristallizzato all'interno del *deed of trust*.

Un ulteriore tratto saliente della Sentenza n. 21614/2016 è il passaggio mediante il quale la Suprema Corte giunge a negare tanto il proprio precedente orientamento in merito, quanto l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria²⁹⁸, affermando che il

²⁹⁸ La parte motiva della Sentenza n. 21614/2006 della Corte di Cassazione afferma infatti che: “[...] Come noto con numerose ordinanze questa Corte sez. 6 è giunta a diverse più radicali conclusioni – appunto disattendendo l’idea dell’Amministrazione appena veduta secondo cui in mancanza di conferimento di beni l’atto di costituzione di *trust* “autodichiarato” o meno non dovrebbe essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni ex Decreto Legislativo n. 346 cit., per la ragione che in ipotesi nessuna ricchezza potrebbe dirsi trasferita – ritenendo invece che il Decreto Legge n. 262 cit., articolo 2, comma 47 e ss., abbia istituito un’autonoma generale imposta “sulla costituzione dei vincoli di indisponibilità” la cui disciplina sarebbe stata indicata per *relationem* nelle regole contenute nel Decreto Legislativo n. 346 cit., “concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”. Sarebbe in *thesi* un tributo che perciò prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento di beni e che per tal motivo troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costituzione di vincoli d’indisponibilità” e includendovi tra questi ultimi il *trust* (Cass. sez. n. 4482 del 2016; Cass. sez. 6 n. 5322 del 2015; Cass. sez. 6 n. 3886 del 2015; Cass. sez. 6 n. 3737 del 2015; Cass. sez. 6 n. 3735 del 2015). L’interpretazione in parola è per l’essenziale ricavata in via letterale dal Decreto Legge n. 262 cit., articolo 2, comma 47, laddove si stabilisce che è “istituita l’imposta sulle successioni e donazioni” tra l’altro anche “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” secondo quelle che erano già le disposizioni dell’abrogato Decreto Legislativo n. 346 cit., e che sarebbe da leggersi nel senso che oltre alla reintroduzione dell’imposta sulle liberalità sarebbe stata anche *ex novo* introdotta una nuova autonoma generale imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” ed entrambe disciplinate mediante rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 346 cit. che prima della sua abrogazione dettava esclusivamente la disciplina fiscale sulle successioni e sulle donazioni.

Anche a prescindere dalle gravi incertezze cui le due riassunte interpretazioni danno ingresso – per es. non è dalla legge individuato il soggetto passivo d’imposta ecc. – le stesse non appaiono condivisibili. Come invero già evidenziato da questa Corte il tipo di *trust* “autodichiarato” pervenuto all’esame costituisce una forma di donazione indiretta, nel senso che per suo mezzo il disponente

tenore letterale dell'articolo 2, comma 47 del D.l. 262/2006 non può e non deve portare l'interprete a ritenere che la reintrodotta imposta sia una "nuova imposta". L'unica lettura corretta del suddetto articolo è quella secondo cui, il medesimo, ha l'effetto di consentire l'estensione del campo applicativo di una imposta "vecchia" - ossia quella

provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente e bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale (Cass. sez. trib. n. 25478 cit.). Ed invero la costituzione del trust – come è normale che avvenga per “i vincoli di destinazione” – produce soltanto efficacia “segregante” i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta (articoli 2 e 11 Convenzione de L’Ala del 1 luglio 1985, recepita in L. 16 ottobre 1989, n. 364). L’appena veduta osservazione è fondamentale perché consente di comprendere l’inconsistenza della censura denunciata dall’Ufficio che – pur riconoscendo anche nelle sue circolari che quella applicabile al trust è l’imposta sulle donazioni e sulle successioni che ha come presupposto l’arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, tanto che la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l’imposta fissa di registro – sostiene l’erroneo convincimento che il conferimento di beni nel trust dia luogo a un reale trasferimento imponibile. Un reale trasferimento che è invece all’evidenza impossibile perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che – come si ripete – prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione” fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (Decreto Legislativo n. 346 cit., articolo 1). Nemmeno – come anticipato – può condividersi l’interpretazione letterale del Decreto Legge n. 262 cit., articolo 2, comma 47 e ss., adottata dalle rammentate ordinanze di questa Corte sez. 6 al cui avviso sarebbe stata istituita un’autonoma imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” disciplinata merco il rinvio alle regole contenute nel Decreto Legislativo n. 346 cit., e avente come presupposto la loro mera costituzione. In verità neanche il dato letterale autorizza una tale conclusione, giacché ex articolo 12 preleggi, comma 1, “il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” è proprio invece nel diverso senso che l’unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di destinazione”, con la scontata conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dal Decreto Legislativo n. 346 cit., articolo 1, del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari. Quella che in verità emerge chiara dal Decreto Legge n. 262 cit., articolo 2, comma 47 e ss., è la preoccupazione – nei più esatti termini di cui all’articolo 12, comma 1, prel. sarebbe “l’intenzione del legislatore” – di evitare che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato Decreto Legislativo n. 346 cit. potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie tutto sommato di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione” e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto “vecchio” Decreto Legislativo n. 346 cit.. Questa sembra essere l’interpretazione non solo logicamente più corretta, ma anche quella che appare essere l’unica costituzionalmente orientata. E ciò atteso che l’articolo 53 Cost., non pare poter tollerare un’imposta, a meno che non sia un’imposta semplicemente d’atto come per l’essenziale è per es. quella di registro, senza relazione alcuna con un’idonea capacità contributiva.”

rivolta alla tassazione delle successioni e donazioni - che, in ragione della formulazione letterale dell'articolo 2 comma 47 D.l. n. 262 del 2006, estende il proprio campo di operatività risultando applicabile anche al “nuovo” fenomeno dei vincoli di destinazione. Imprescindibile è sottolineare che, l'applicabilità di tale imposta ai vincoli di destinazione è subordinata al fatto che con essi si attui un effettivo trasferimento gratuito di ricchezza: la mera istituzione di un vincolo, infatti, non può e non deve essere assoggettata ad alcuna imposta di successione o donazione, in quanto non appare idonea ad esprimere alcuna capacità contributiva²⁹⁹.

In conclusione, quindi, la sentenza in esame ha l'indubbio pregio di aver operato una ricostruzione appropriata, nonché “*scevro da pregiudizi*”³⁰⁰ circa la natura, tanto giuridica quanto fiscale, del *trust*, nonché in merito alla manifestazione della capacità contributiva che, con il mero atto istitutivo di un *trust*, (non) si produce.

L'orientamento abbracciato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 21614/2016 è stato confermato da numerose pronunce successive, *ex multis* Sentenza n. 975 del 2018: sebbene tale decisione avesse ad oggetto un ricorso presentato nell'anno 2003 - ossia precedentemente alla reintroduzione della norma sull'imposta di successione e donazione - il principio di diritto in essa enunciato non risulta inficiato da tale circostanza.

La materia del contendere della Sentenza in esame verteva sulla modalità di applicazione dell'imposta sul *trust*: ci si domandava, ancora una volta, se l'imposta dovesse essere applicata in forma proporzionale oppure fissa; coerentemente con l'indirizzo adottato a partire dalla Sentenza n. 21614 del 2016, la Corte di Cassazione ha deciso nuovamente a favore dell'applicabilità dell'imposta in misura fissa, facendo leva sulla mancanza di qualsivoglia forma di arricchimento in capo al *trustee*, e affermando conseguentemente la mancanza del presupposto impositivo necessario per l'applicabilità dell'imposta proporzionale. La Suprema Corte ribadisce infatti che, l'atto mediante il quale i beni vengono affidati al *trustee* “*si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono*

²⁹⁹ A. Busani, G. Ridella, *Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione derivante da un trust* in *Corriere Tributario*, n. 7, 2016, pp. 455-462.

³⁰⁰ A. Busani, G. Ridella, *op. cit. Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione derivante da un trust*, p. 457.

tali solo quelli finali [...] prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”.

4.6 Il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate: lo stato dell’arte in materia di fiscalità indiretta del *trust*

Nonostante l’orientamento della Corte di Cassazione poc’anzi esposto potesse già da tempo ritenersi consolidato, l’Amministrazione finanziaria non ha provveduto a fornirvi rapidamente un riscontro, continuando invece a sostenere che l’atto di conferimento dei beni in *trust* fosse di per sé idoneo a costituire il presupposto impositivo dell’imposta di successione e donazione; ad oggi, tale approccio dell’Amministrazione finanziaria può ormai dirsi tramontato.

Un primo cambio di rotta da parte dell’Agenzia delle Entrate può riscontrarsi nella risposta all’istanza di Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, nella quale l’Amministrazione finanziaria sembra aver definitivamente superato il proprio precedente orientamento, sancendo l’imponibilità dei conferimenti di beni in *trust* al momento della loro devoluzione al beneficiario, esclusivamente qualora essi determinino un effettivo arricchimento in capo a quest’ultimo³⁰¹; tale conclusione dell’Agenzia delle Entrate risulta peraltro confermata dalle successive risposte a Interpelli n. 351 e n.352 del 18 maggio 2021. La nuova interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria risulta ad oggi allineata all’orientamento già espresso in precedenza dalla Suprema Corte in numerose Sentenze³⁰²; tuttavia, è rilevante segnalare che tale nuova interpretazione presenta anche dei profili di criticità relativamente al meccanismo applicativo. Infatti, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, assumono oggi rilevanza anche le circostanze successive al momento istitutivo del *trust*, quali *e.g.* le modalità di utilizzo e di devoluzione dei beni nonché i mutamenti attinenti alla residenza del *settlor* o dei beneficiari; in passato invece l’imposta di successione e donazione dovuta dal disponente veniva già determinata al

³⁰¹ F. Nicolosi, *Trust e imposizione in uscita: nuovo orientamento e nuove questioni*, nota a: risposte a interpello 15 febbraio 2021, n. 106 e 18 maggio 2021, nn. 351 e 352, *Rivista di Diritto Tributario, Pacini Giuridica, 2021*.

³⁰² Si vedano, *ex multis*, n. 15453/2019, n. 15455/2019, n. 15456/2019, n. 16699/2019, n. 16700/2019, n. 16701/2019, n. 22087/2020, n. 10256/2020.

momento del conferimento dei beni in *trust*. Peraltro, essendo il *settlor* il soggetto gravato dall'imposta, l'Amministrazione finanziaria aveva notevolmente agevolato la posizione dei beneficiari, consentendo altresì una forma di pianificazione successoria in ragione dell'avvenuta cristallizzazione dell'imposta dovuta al momento istitutivo del *trust*³⁰³. Tuttavia, numerose erano le problematiche sollevate dalla precedente impostazione dell'Amministrazione finanziaria; in particolare, si rappresentava che, stante l'applicazione dell'imposta di successione e donazione con aliquota massima dell'8% in riferimento ai *trust* non dotati di beneficiario individuato, un eventuale beneficiario successivamente individuato - e avente un legame di parentela con il *settlor* - avrebbe avuto diritto all'applicazione di un'aliquota ridotta in luogo di quella massima.

La nuova interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate, dunque, ha il pregio non solo di risolvere tale criticato meccanismo distorsivo, ma anche di rispettare in misura maggiore il principio di capacità contributiva espresso dall'art. 53 della Costituzione, risultando conseguentemente più corretta anche dal punto di vista giuridico³⁰⁴. Antesignana, in tal senso, è la risposta a Interpello n. 106/2021, nella quale - sebbene la vertenza esaminata dall'Amministrazione finanziaria avesse avuto ad oggetto un *trust* interposto³⁰⁵ - sono stati enunciati per la prima volta dall'Agenzia delle Entrate dei principi di diritto a valenza generale che prescindono dalla fattispecie concreta oggetto della decisione; a riprova di ciò, depone il fatto che l'Amministrazione finanziaria è giunta alle medesime conclusioni anche nelle successive risposte a Interpelli, *ex multis* si segnalano Risposta n. 351 del 2021, avente ad oggetto un *trust* con beneficiario individuato e Risposta n. 352 del 18 maggio 2021 il cui oggetto del contendere era un *trust* a carattere revocabile. Nell'ambito dei principi di diritto asseriti nella risposta a Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 si segnalano in particolare due formulae enunciati di particolare rilevanza in tema di imposizione indiretta dei *trust*; in primis - nell'ambito di *trust* in cui vi sia coincidenza tra *settlor* e beneficiario l'Amministrazione finanziaria sancisce che “*l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del*

³⁰³ F. Nicolosi, op. cit. *Trust e imposizione in uscita: nuovo orientamento e nuove questioni*.

³⁰⁴ A. Carinci, T. Tassani, *Manuale di diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2022, cap. III.

³⁰⁵ Ossia, quella tipologia di *trust* nel quale la persona del disponente coincide con la persona del beneficiario.

presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo, mancando un trasferimento di ricchezza". Negli altri casi, invece, l'imposta di successione e donazione può trovare applicazione nel solo momento in cui i beni immessi in *trust* vengano effettivamente trasferiti al beneficiario³⁰⁶.

Nonostante l'orientamento ad oggi adottato dall'Agenzia delle Entrate si fondi sulla giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, non va trascurato che il recepimento di tale evoluzione giurisprudenziale può dare luogo a diverse incertezze in ambito applicativo; in particolare, non è chiaro se l'Amministrazione finanziaria - sulla scorta dell'orientamento "intermedio" delineato dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 734/2019³⁰⁷ - riterrà necessario un accertamento in concreto al fine di verificare, caso per caso al fine di verificare se vi sia un effettivo arricchimento in capo al beneficiario sin dal momento dell'immissione dei beni in *trust*. Qualora la risposta a tale interrogativo dovesse essere di segno positivo, è evidente che una tale conclusione comporterebbe ulteriori profili di incertezza per il soggetto eventualmente tenuto a versare l'imposta di successione e donazione.

In aggiunta, ci si domanda in dottrina, se il versamento dell'imposta in esame solo al momento devolutivo sia da considerare quale facoltà oppure obbligo, ossia se consti in capo al *settlor* la possibilità - su base volontaria - di versare l'imposta in una soluzione unica e determinata al momento istitutivo del *trust*; una tale facoltà potrebbe esplicitare la propria utilità nel caso in cui il disponente desideri accollarsi il versamento dell'imposta sgravando il beneficiario da tale onere³⁰⁸. In sintesi, quindi, con la risposta a interpello n. 106/2021 l'Amministrazione finanziaria pare aver superato il proprio precedente orientamento, affermando l'assoggettamento dei conferimenti in *trust* all'imposta di successione e donazione solo qualora sia riscontrabile un effettivo

³⁰⁶ L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a Interpello n. 106/2021, riprendendo la Sentenza n. 10256/2020 della Corte di Cassazione, afferma che "*solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta nel trasferimento di ricchezza*".

³⁰⁷ L'Ordinanza n. 734/2019 della Corte di Cassazione ha delinato l'orientamento cd. Intermedio, sulla base del quale, non va escluso che "*in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo*".

³⁰⁸ F. Nicolosi, op. cit. *Trust e imposizione in uscita: nuovo orientamento e nuove questioni*.

arricchimento - espressione di capacità contributiva - in capo al beneficiario e determinando un sostanziale allineamento all'orientamento maggioritario della Suprema Corte; tuttavia, a ben vedere, risulta difficile - stante la natura camaleontica del *trust* - determinare se in concreto si sia o meno verificato un effettivo arricchimento in capo al beneficiario. Si è reso quindi necessario, un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione finanziaria, volto a tutelare i contribuenti favorendo la certezza del diritto e riducendo le possibilità di conflitto tra quest'ultimi e il fisco, in prospettiva di una leale collaborazione tra i soggetti del rapporto tributario³⁰⁹.

A tal proposito, la nuova bozza di circolare redatta dall'Agenzia delle Entrate dell'11 agosto 2021³¹⁰ si pone l'obiettivo di chiarire i diversi dubbi in ordine alle modifiche legislative intervenute nel corso del biennio 2020-2021³¹¹; peraltro, la scelta dell'Amministrazione finanziaria di ricorrere allo strumento - normalmente di scarso utilizzo - della "consultazione pubblica di una bozza di circolare", è indice inequivocabile della complessità del tema in esame.

In particolare, con riferimento alle imposte indirette, viene recepito all'interno della suddetta bozza l'orientamento della Corte di Cassazione poc'anzi esposto, con il conseguente superamento delle indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi³¹².

³⁰⁹ F. Nicolosi, op. cit. *Trust e imposizione in uscita: nuovo orientamento e nuove questioni*.

³¹⁰ Trattasi della bozza di circolare disponibile in consultazione pubblica redatta dall'Agenzia delle Entrate il 21 agosto 2021, avente ad oggetto la "disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - d.l.gs 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità".

³¹¹ Trattasi di modifiche aventi ad oggetto i *trust* ai fini delle imposte sul reddito, della disciplina del monitoraggio fiscale e dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie), nonché dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall'estero (Ivafe). In particolare, il D.l. n. 124 del 2019 ha modificato la disciplina prevista in merito all'imposizione delle "attribuzioni" a soggetti residenti in Italia, provenienti da *trust* stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei *trust* si considerano a fiscalità privilegiata.

³¹² In particolare, in materia di imposte indirette, la bozza di circolare del 21 agosto 2021 dell'Agenzia delle Entrate sancisce che "con il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il legislatore - nel ripristinare l'imposta sulle successioni e donazioni - ne ha previsto l'applicazione anche agli «atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione» (articolo 2, commi da 47 a 49). In seguito, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), integrando la disciplina in esame, ha introdotto, tra l'altro, determinate franchigie ed esenzioni per il caso della costituzione del vincolo di destinazione disposto a favore dei discendenti avente ad oggetto aziende o rami di esse,

Il documento in esame illustra inoltre il regime impositivo applicabile in ragione dei diversi momenti nel corso della “vita” del *trust*³¹³ che a tal fine assumono rilevanza operando una distinzione tra: istituzione, dotazione, trasferimenti e devoluzione ai beneficiari³¹⁴. In particolare, l’Agenzia delle Entrate statuisce che, in riferimento al momento istitutivo del *trust*, è dovuta l’imposta di registro in misura fissa, salvo il caso in cui il *deed of trust* comporti anche la segregazione di beni; per quanto attiene invece all’atto dispositivo mediante il quale il *settlor* vincola i beni in *trust*, è dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell’8%, salvi i casi in cui, in ragione del vincolo parentale intercorrente tra disponente e beneficiario, siano previste

di quote sociali o di azioni (commi da 77 a 79). Infine, in forza del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, rispettivamente per la formalità di trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti”.

³¹³ La bozza della richiamata circolare sancisce che “Con riferimento ai diversi “momenti” rilevanti della “vita” del *trust* (istituzione, dotazione, trasferimenti e devoluzione ai beneficiari), sono state fornite indicazioni in via di prassi relativamente alla imposizione indiretta (cfr. citate circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 3/E del 22 gennaio 2008). Nei documenti di prassi è stato evidenziato che «Il *trust* si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del *trust* (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario (naturalmente nei *trust* con beneficiario) e sia espressione dell’unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale». Sull’unicità della causa si è fondata l’interpretazione resa secondo la quale l’imposta sulle successioni e donazioni nonché l’imposta ipotecaria e catastale sono dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione (costituzione del bene in *trust*), indipendentemente dal tipo di *trust*. Più specificamente, secondo i documenti di prassi: – l’atto istitutivo, con cui il disponente esprime la volontà di istituire il *trust*, laddove non contempli anche la segregazione di beni, è assoggettato a imposta di registro in misura fissa; – l’atto dispositivo, con cui il disponente (*settlor*) vincola i beni in *trust*, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell’otto per cento (fatte salve aliquote diversificate e le franchigie in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione); – il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo e l’eventuale incremento del patrimonio del *trust* non è soggetto alla medesima imposta, al momento della devoluzione; – sia l’attribuzione al *trust* con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Per ciò che concerne, invece, le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del *trust* (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto”.

³¹⁴ Aa. Vv., *Le ultime novità sulla disciplina fiscale dei TRUST in chiaro nella bozza di circolare delle Entrate*, (a cura di) Redazione di IPSOA Quotidiano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

aliquote diversificate. L'Amministrazione finanziaria chiarisce poi che il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari non realizza un presupposto impositivo ai fini dell'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni e che nemmeno un eventuale incremento patrimoniale del *trust* è imponibile dalla suddetta imposta al momento devolutivo. Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, tanto all'attribuzione ai *trust* con effetti traslativi di beni immobili e diritti reali immobiliari nel momento in cui il vincolo viene in essere, quanto al successivo trasferimento di quest'ultimi beni nel momento di scioglimento del vincolo (nonché i trasferimenti che avvengano in vigenza del vincolo) trovano applicazione l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura proporzionale³¹⁵.

Il nucleo centrale della bozza di circolare in esame è quindi il sostanziale mutamento interpretativo dell'Agenzia delle Entrate che, allineandosi ai principi univocamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, supera la propria precedente tesi della “*tassazione in entrata*”³¹⁶ in favore del principio di cd. “*tassazione in uscita*”, in base al quale l'imposta di successione e donazione si applica solo quando (e se) i beni immessi in *trust* vengono effettivamente devoluti al beneficiario.

L'uniformità di vedute in tal modo realizzatasi ha l'indubbio pregio di garantire una maggiore armonia nel panorama dottrinale e giurisprudenziale; tuttavia, non va trascurato che l'adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate alla tesi della “*tassazione in uscita*” impone una necessaria revisione della prassi sino a prima seguita da numerosi contribuenti, i quali decidevano - stante l'esiguità delle aliquote previste per l'imposta di successione e donazione - di versare le imposte dovute in sede di istituzione e dotazione del *trust*. Ad oggi, tuttavia, si è ancora in attesa della circolare che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe emanare in via definitiva già al termine della consultazione.

³¹⁵ S. Loconte, *La circolare (in consultazione) sulla disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta*. Diritto Tributario Italiano, Novità fiscali, 2021, pp. 478-482.

³¹⁶ Ossia la precedente tesi secondo la quale il momento impositivo del *trust* coincide con quello della dotazione del fondo, con conseguente applicazione dell'imposta di successione e donazione.

4.7 Il trust e il patto di famiglia nell'ambito del passaggio intergenerazionale dell'impresa: strumenti a confronto

Come illustrato nel corso del presente capitolo, il *trust* nel nostro ordinamento ha assunto ad oggi una rilevanza sempre maggiore, in ragione della sua estrema duttilità e adattabilità alle più disparate esigenze; segnatamente, esso è spesso utilizzato nell'ambito del passaggio generazionale dell'impresa, in quanto risulta uno strumento particolarmente idoneo a garantire tanto gli interessi dell'imprenditore quanto quelli dei suoi successori, nonché quelli dell'impresa stessa. Alla luce di ciò, il *trust* è spesso utilizzato in alternativa ad altri istituti più tradizionali come la donazione d'azienda o il patto di famiglia, i quali, sebbene siano comunque volti ad agevolare il momento particolarmente critico del passaggio intergenerazionale dell'impresa, presentano caratteristiche tra loro divergenti³¹⁷. Il problema della transizione generazionale nell'impresa è particolarmente avvertito in Italia, in quanto il tessuto imprenditoriale è caratterizzato da attività economiche riferibili principalmente al nucleo familiare, dal momento che - sovente - tanto la proprietà del capitale di rischio, quanto l'amministrazione dell'impresa, sono concentrate in capo alla famiglia stessa³¹⁸. In aggiunta a ciò, non si può trascurare il fatto che - spesso - le imprese italiane sono connotate dalla presenza di un imprenditore in capo al quale si concentrano sia le competenze e il *know-how* che i poteri decisionali; da ciò ne consegue che, la scomparsa del fondatore o del socio di riferimento, può comportare criticità idonee a compromettere il futuro dell'impresa, talvolta anche in ragione della inidoneità dei discendenti alla gestione dell'attività produttiva. Per tali ragioni, come raccomandato anche dalla Commissione europea³¹⁹, è onere degli Stati favorire e agevolare la continuità nella gestione dell'impresa nell'ottica di scongiurare i rischi correlati al trapasso generazionale.

³¹⁷ F. Attanasi, M. Villani, op. cit. *Trust e imposte indirette*, p. 20.

³¹⁸ B. Franceschini, *Patti di famiglia per l'impresa e trust*, 2018, p. 268
<https://notaiofranceschini.it/Patti-di-famiglia-per-impresa-e-trust.pdf>

³¹⁹ Tale prescrizione è contenuta nella Raccomandazione n. 1069/1994 della Commissione europea, la quale all'Articolo 1 comma 1 dispone che "gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro".

Nell'ambito del passaggio intergenerazionale dell'impresa, il *trust* presenta delle tipicità di segno positivo rispetto agli altri istituti a tal fine preposti; infatti, sebbene il patto di famiglia sia stato introdotto nell'ordinamento italiano³²⁰ al fine di soddisfare le esigenze in capo all'imprenditore che desideri trasmettere la propria attività, esso risulta talvolta inidoneo a perseguire tali finalità. *In primis* la disciplina del patto di famiglia pone un importante limite, in quanto il soggetto che sarà chiamato a gestire l'impresa - ossia l'assegnatario - deve necessariamente essere un discendente dell'imprenditore originario; *in secundis*, a differenza di quanto accade per il *trust*, oggetto di tale contratto può essere esclusivamente l'azienda o le partecipazioni societarie, escludendosi in tal modo la possibilità di conferire altri beni. In aggiunta, ulteriori ostacoli di notevole rilevanza sono l'obbligatoria partecipazione di tutti i legittimari alla redazione del contratto, prevista dall'art. 768 *quater* comma 1 del Codice civile³²¹, nonché l'obbligo - in capo all'assegnatario - di liquidare la quota di riserva agli altri legittimari³²² previsto dal comma 2 del medesimo articolo³²³. I profili di criticità sinora illustrati non sussistono invece nell'ambito del *trust* di scopo istituito per il passaggio generazionale: l'imprenditore, nella veste di *settlor* del *trust* è libero di individuare uno o più beneficiari diversi dai propri discendenti, nonché di decidere di "saltare una generazione" nell'ottica di trasferire la propria attività a colui che sia ritenuto maggiormente idoneo alla gestione e prosecuzione dell'attività d'impresa. Ulteriore profilo che assume rilevanza nella scelta inerente alla gestione del passaggio intergenerazionale dell'impresa è l'effetto segregativo che consegue all'istituzione del *trust*: a differenza di quanto accade nel patto di famiglia, i beni immessi in *trust* costituiscono una massa separata e, come già illustrato, non aggredibile dai creditori del *trustee*: si tratta di un notevole vantaggio, che in quanto

³²⁰ Il patto di famiglia è stato introdotto in Italia ad opera della L. n. 55 del 2006.

³²¹ Il comma 1 dell'art. 768 *quater* c.c. dispone che "al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore".

³²² Ossia gli eredi che in ragione del loro legame parentale con il *de cuius* hanno diritto *ex lege* ad una quota di eredità e non possono pertanto essere esclusi dal lascito ereditario, e.g. il coniuge e i figli.

³²³ Il comma 2 dell'art. 768 *quater* c.c. dispone che "gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura".

tale può contribuire a orientare la scelta dell'imprenditore sul *trust* in luogo del patto di famiglia³²⁴. In aggiunta, non va trascurato il fatto che il *trust* consente al disponente di delineare la *governance* della successione anche nel lungo periodo mediante la predisposizione delle sue volontà gestorie all'interno del *deed of trust*; tale circostanza assume particolare rilievo nel caso di beneficiari fragili che, in mancanza di specifiche prescrizioni del disponente (rivolte al *trustee*), correrebbero il rischio di perdere quanto acquisito³²⁵.

4.8 Le (legittime) preoccupazioni degli operatori del settore alla luce della Sentenza n. 120/2020 della Corte costituzionale

La Sentenza n. 120, emessa dalla Corte costituzionale il 6 maggio del 2020, costituisce ad oggi motivo di preoccupazione tanto per i professionisti che si occupano del passaggio intergenerazionale dell'impresa, quanto per gli imprenditori stessi; in tale Sentenza, la Corte, ha messo in luce alcuni aspetti critici dell'impianto normativo vigente in materia, gettando le basi per una eventuale futura riforma in tema di esenzioni fiscali nel trasferimento dell'impresa *mortis causa*³²⁶.

Ad oggi, la materia del trapasso generazionale dell'attività produttiva trova disciplina nel comma 4 *ter* dell'art. 3 del Testo Unico 346/1990³²⁷, il quale dispone la totale

³²⁴ F. Attanasi, M. Villani, op. cit. *Trust e imposte indirette*, p. 21.

³²⁵ In particolare, si segnala che la L. 112 del 2016, meglio nota come legge sul "Dopo di Noi", pone un regime di tutela nei confronti dei soggetti con disabilità gravi, incentivando l'utilizzo del trust da parte delle famiglie di portatori di handicap.

³²⁶ M. Snichelotto, *Passaggio generazionale d'azienda. Un'agevolazione a termine?* Sistemassociati, 2020, <https://sistemassociati.it/wp-content/uploads/2020.10.12-Post-Sentenza-corte-costituzionale-120-2020.pdf>

³²⁷ L'art. 3 comma 4-ter del T.U. 346/1990 sancisce che: "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista

esenzione dall'imposta di successione per i passaggi generazionali di aziende o rami di esse, nonché di quote sociali e di azioni a favore dei discendenti e del coniuge del *de cuius*; per quanto attiene alle quote sociali e alle azioni di soggetti di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, l'esenzione dall'imposta di successione spetta esclusivamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi del comma 1, numero 1) dell'articolo 2359 del Codice civile. Come si evince dalla lettera della norma di riferimento, l'esenzione dall'imposizione successoria trova applicazione anche nel caso di trasferimenti attuati mediante il patto di famiglia³²⁸.

Non deve trascurarsi che, ai fini della realizzazione del suddetto beneficio fiscale, l'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 346/1990 pone delle specifiche condizioni; in particolare, è imprescindibile che gli aventi causa del *de cuius* proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa, oppure detengano il controllo, per un arco temporale non inferiore a cinque anni; a tal fine, essi devono rendere un'apposita dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione. Nel caso in cui gli eredi non rispettino la condizione poc'anzi illustrata, decadranno dal beneficio fiscale e saranno tenuti alla corresponsione dell'imposta di successione, nonché della sanzione

dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata”.

³²⁸ Aa. Vv., *Trasferimento di categorie di quote mortis causa: quale trattamento fiscale*, (a cura di) Redazione di IPSOA Quotidiano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.

amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997³²⁹ e degli interessi di mora maturati sino al momento del verificarsi della decadenza³³⁰.

La *ratio* della disposizione in esame è rinvenibile nel *favor* che il legislatore intende accordare al trasferimento intergenerazionale dell'impresa, in un'ottica di garanzia della continuità aziendale; tale affermazione trova riscontro nella già menzionata condizione - apposta ai fini dell'accesso al beneficio fiscale - della prosecuzione dell'attività d'impresa da parte degli eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento³³¹.

Proprio nell'ambito dell'indagine circa la *ratio* del beneficio fiscale previsto ex art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. 346/1990 si colloca la Sentenza n. 120/2020 della Corte costituzionale, nella quale viene ulteriormente chiarito che la finalità della norma è agevolare, mediante l'esenzione dagli oneri fiscali correlati al trasferimento *mortis causa*, la continuità generazionale dell'impresa.

La Sentenza in esame, infatti, pone l'accento sul tenore letterale della norma che prevede il beneficio, affermando che l'agevolazione fiscale non è riferibile tanto all'impresa quanto all'agevolazione della continuità di essa in favore dei discendenti del *de cuius*, in occasione del trasferimento *mortis causa*.

³²⁹ L'art. 13 del d.lgs. 471/1997 prevede che “*chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.* 2. *Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.* 3. *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*”

³³⁰ Il *dies a quo* per gli interessi di mora decorre dalla data in cui l'imposta di successione avrebbe dovuto essere pagata.

³³¹ Aa. Vv., op. cit., *Trasferimento di categorie di quote mortis causa: quale trattamento fiscale.*

La ricostruzione operata dalla Corte costituzionale prende le mosse da una questione di legittimità sollevata da un'ordinanza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, nella quale si contestava la legittimità costituzionale dell'agevolazione fiscale nella parte in cui, *ratione temporis*, escludeva dai trasferimenti esenti quelli disposti a favore del coniuge del *de cuius*. A tal proposito, la Corte adita afferma che la suddetta esclusione dal beneficio fiscale, recava un *vulnus*, innanzitutto, al principio di eguaglianza previsto dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto “*l'omessa inclusione del coniuge del dante causa tra i beneficiari dei trasferimenti che non sono soggetti all'imposta di successione e donazione si tradurrebbe, infatti, in un'irragionevole disparità di trattamento*”.

A primo impatto, tuttavia, il dibattito potrebbe non apparire più di particolare interesse, stante l'intervento del legislatore³³² - successivo ai fatti di causa - mediante il quale è stato esteso il beneficio fiscale, includendovi anche i trasferimenti disposti a favore del coniuge, estinguendo in tal modo la materia del contendere³³³. Tuttavia, ciò che assume rilevanza ai fini della presente trattazione, è l'orientamento fortemente critico adottato dalla Corte costituzionale nei confronti del sistema agevolativo *ex art. 3*, comma 4-ter, del d.lgs. 346/1990, mediante il quale i Giudici arrivano ad affermare che la tutela prevista dalla disciplina oggi vigente risulterebbe eccessiva tanto relativamente al principio del *favor familiae* previsto dall'art. 29 della Costituzione³³⁴, quanto al principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione³³⁵.

³³² Trattasi dell'intervento attuato dal legislatore con la l. 244/2007 che ha disposto, con l'art. 1, comma 31, la modifica dell'art. 3, comma 4 *ter*.

³³³ Rileva la Corte costituzionale, nella Sentenza n. 120/2020 che “*da un lato, l'esenzione oggetto dell'odierno scrutinio riguarda unicamente i trasferimenti a favore dei discendenti del dante causa; dall'altro, il sopravvenuto art. 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – il quale ha interpolato la norma censurata includendo nel novero dei beneficiari dell'agevolazione anche il coniuge –, è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e, non avendo natura retroattiva, non è applicabile nel processo principale, concernente una successione aperta nel 2007*”.

³³⁴ L'articolo 29 della Costituzione afferma che “*la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.*

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

³³⁵ L'articolo 41 della Costituzione sancisce che “*l'iniziativa economica privata è libera.*

L'iter logico seguito dalla Corte nell'esposizione del proprio orientamento trova il proprio punto di partenza nell'inquadramento del beneficio fiscale in esame dal punto di vista del contesto ordinamentale in cui esso è posto, rammentando che tali forme di agevolazione sono state introdotte in seguito alla Raccomandazione 94/1069/CE adottata dalla Commissione europea il 7 dicembre 1994 e avente ad oggetto la successione nelle piccole e medie imprese. In tale Raccomandazione veniva sottolineato che, uno dei maggiori ostacoli all'esito positivo del passaggio intergenerazionale delle attività produttive era rappresentato dal relativo onere fiscale, sino al punto da compromettere *“l'equilibrio finanziario dell'impresa l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza”*³³⁶.

Sulla base di tale assunto, si invitavano quindi gli Stati membri ad adottare delle misure idonee ad agevolare la i trasferimenti mortis causa nelle piccole e medie imprese, garantendo in tal modo non solo la sopravvivenza delle attività produttive ma anche la conservazione dei posti di lavoro. La Corte costituzionale rileva tuttavia che, tali sollecitazioni da parte della Commissione europea, si inserivano nell'ambito di un contesto storico e fiscale in cui l'imposta di successione appariva particolarmente gravosa³³⁷; evidenziano i Giudici che, a seguito di diverse modifiche normative, si è delineato in Italia un quadro normativo notevolmente ridimensionato in materia di imposizione successoria. La minore entità del gravame fiscale sulle successioni è peraltro corroborata dall'introduzione nell'ordinamento italiano tanto di istituti come il patto di famiglia, quanto del regime di esenzione sul passaggio generazionale dell'azienda, dei rami aziendali, delle quote sociali e delle azioni.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

³³⁶ Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea.

³³⁷ La Sentenza 120/2020 della Corte costituzionale, al punto 3.2. reca che *“tali sollecitazioni cadevano in un momento storico in cui il tributo successorio era sensibilmente gravoso non solo negli altri Paesi europei, ma anche in Italia, dove l'imposta si articolava in un prelievo unitario, calcolato sia sul valore delle singole quote ereditarie, sia sul valore globale dell'asse. In particolare, per il coniuge e i discendenti beneficiari del trasferimento, l'onerosità del carico fiscale era solo parzialmente attenuata dall'esenzione prevista per la loro quota ereditaria e dalle franchigie sull'asse globale, tenuto conto che su questo gravavano comunque aliquote progressive per scaglioni che variavano, da ultimo, dal 7 al 27 per cento”.*

Ricostruito il contesto normativo in cui si inserisce l'agevolazione fiscale in esame, viene poi evidenziata la necessità di fare luce sul rapporto *genus-species* intercorrente tra la più ampia categoria delle agevolazioni fiscali e la suddetta esenzione, al fine di operare un bilanciamento quanto più coerente possibile tra i valori, anche di rango costituzionale, che emergono in materia. A tal proposito, la Corte sottolinea che, sebbene di tratti di una ponderazione "*rimessa in primo luogo alla valutazione discrezionale del legislatore*", nulla osta ad una sua sindacabilità da parte della stessa Corte in merito ai profili di proporzionalità; nello specifico, i Giudici rilevano che nel caso di specie emerge una "*vera e propria deroga al dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva con ricaduta sulle connesse finalità redistributive e sulle esigenze di finanziamento dei diritti costituzionali*". L'agevolazione in esame, infatti, prevede un'esenzione che risulta applicabile anche a fronte di una manifestazione di capacità contributiva, dal momento che il presupposto impositivo del tributo successorio è proprio l'incremento patrimoniale che si verifica in capo agli eredi o ai beneficiari, il quale genera una autonoma e nuova manifestazione di capacità contributiva.

La ragione alla base di tale beneficio fiscale, come già affermato in precedenza, è quindi proprio l'agevolazione del trasferimento *mortis causa* dell'impresa a favore dei discendenti; ciò si può evincere in primis dal tenore letterale della norma, che, da un lato limita il campo applicativo dell'esenzione in esame esclusivamente ai complessi aziendali, a partecipazioni sociali e ad azioni; dall'altro, subordina l'operatività del beneficio alla condizione che i discendenti "*proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni*".

Alla luce di ciò, la Corte costituzionale prosegue la propria trattazione affermando che tale finalità agevolativa della continuità aziendale intergenerazionale appare eccedente rispetto al principio del *favor familiae* previsto dall'art. 29 Cost; la Corte critica in particolare la struttura normativa del beneficio in esame, nella parte in cui - prescindendo dalle caratteristiche dimensionali dell'impresa concedendo l'accesso a tale agevolazione a qualunque tipologia di attività produttiva. Rilevano i Giudici che, sono in particolari casi - *e.g.* quello dell'impresa familiare, ove è prevalente l'apporto lavorativo del titolare e dei suoi familiari - si può scorgere una connessione con la *ratio*

del beneficio fiscale, ossia la continuità dell'impresa. All'atto pratico, infatti, l'esenzione viene concessa indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa oggetto di trasferimento e, soprattutto, a prescindere da una valutazione circa le condizioni economiche in cui versano gli eredi; tale vaglio, secondo la Corte risulterebbe invece necessario per determinare la sussistenza di una effettiva difficoltà nella corresponsione dell'imposta che risulti idonea a compromettere la continuità aziendale tutelata dal beneficio fiscale in esame.

I Giudici della Consulta proseguono rilevando che l'agevolazione prevista dall'articolo 3 comma 4 *ter* del d.lgs. 346/1990, eccede - in ragione della sua struttura - anche l'ambito di operatività dell'art. 41 della Costituzione, in quanto, anche in questo caso *“viene accordata prescindendo da qualsiasi considerazione delle dimensioni dell'impresa, di particolari congiunture economiche sfavorevoli o di indici dai quali sia desumibile la difficoltà dei successori nel corrispondere l'imposta e si inserisce in un sistema impositivo, come quello attualmente vigente in Italia, caratterizzato (quanto ai discendenti e al coniuge che qui rilevano) da un'aliquota pari al 4 per cento e da franchigie consistenti. Sebbene si sia in presenza di un'imposizione (in senso lato) di tipo patrimoniale, non risulta immediato ipotizzare che i problemi di liquidità derivanti dagli oneri conseguenti alla vigente imposta di successione possano, nella normalità dei casi, mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa.”* Rileva la Corte, che il rischio di perimento dell'impresa a causa di un'incapienza del patrimonio degli eredi tale da rendere difficoltosa o impossibile la corresponsione del tributo successorio appare realisticamente e ragionevolmente riferibile alle piccole e medie imprese, piuttosto che alle grandi; a tal proposito i Giudici della Consulta sottolineano che, non a caso, l'oggetto della Raccomandazione 94/1069/CE della Commissione europea era limitato alle attività produttive di piccola e media dimensione.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte costituzionale afferma l'eccessività del beneficio fiscale applicato a trasferimenti intergenerazionali di grandi aziende, laddove è chiaro che *“i beneficiari sarebbero pienamente in grado di assolvere l'onere fiscale”*. Tale circostanza, comporta un sostanziale disallineamento tra la struttura del beneficio fiscale in esame e le finalità, seppur nobili e meritevoli di tutela, cui esso è preposto.

Peraltro, rilevano i Giudici della Consulta, l'agevolazione in oggetto appare idonea a favorire una concentrazione della ricchezza del tutto slegata da criteri meritocratici e, conseguentemente, ad ostacolare *“la mobilità socio-economica e l'uguaglianza delle opportunità di partecipazione sociale”*.

Ulteriore critica mossa dalla Corte all'impianto normativo vigente è il rilievo per cui, è pur vero che l'esenzione in oggetto favorisce la continuità dell'impresa, ma - a ben vedere - potrebbe anche costituire una forma di disincentivo alla vendita; la continuità della proprietà dell'impresa, secondo i Giudici della Consulta, non sempre rappresenta un risultato auspicabile, in quanto *“non è detto che assicuri direttamente e indirettamente un'idonea qualità manageriale”*.

L'insieme di tali elementi porta la Corte ad affermare che la, stante la natura del beneficio fiscale previsto dall'articolo 3 comma 4 *ter* del d.lgs. 346/1990, è da escludersi che l'omessa estensione al coniuge della misura agevolativa in oggetto debba essere censurata sulla base dei rilievi del rimettente; infatti, se - come già illustrato - lo scopo dell'agevolazione fiscale è quello di garantire la continuità dell'attività d'impresa da parte dei discendenti del *de cuius*, tale finalità non risulta parimenti realizzata nel caso di trasferimento a favore del coniuge. La Corte costituzionale giunge a tale statuizione sulla base del fatto che, i discendenti - in quanto tendenzialmente più giovani del coniuge del dante causa - *“rappresentano, secondo l'id quod plerumque accidit, coloro che più sono in grado di proiettare l'esercizio dell'attività produttiva in un orizzonte temporale maggiormente esteso o quanto meno nel limite minimo di cinque anni dal trasferimento imposto dal legislatore.”*

Alla luce di ciò, i Giudici della Consulta escludono la manifesta arbitrarietà della scelta del legislatore di limitare l'agevolazione fiscale alla sola ipotesi del trasferimento dell'attività d'impresa a favore dei discendenti, potendo essa trovare giustificazione nella prospettiva di continuità dell'attività d'impresa di più lunga durata.

La Corte costituzionale dichiara quindi infondate le censure mosse dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, rigettando la questione di costituzionalità.

La Sentenza in esame ha rappresentato per la Corte un'occasione per dichiarare il proprio netto dissenso nei confronti del beneficio fiscale del quale il rimettente chiedeva l'estensione, lanciando altresì al legislatore fiscale un monito circa l'opportunità di riformare l'esenzione prevista dall'art. 3 comma 4 *ter*³³⁸. Evidenti e fondate sono quindi le ragioni di preoccupazione alla luce di quanto affermato dalla Corte; traspare infatti dalla ricostruzione operata dai Giudici della Consulta un intento monitorio teso a portare all'attenzione del legislatore fiscale le criticità, anche costituzionali, che presenta l'attuale regime dell'imposizione successoria e le relative esenzioni³³⁹.

4.9 Riepilogo e considerazioni finali

Alla luce di quanto esposto nel presente capitolo, se ne può trarre che ogni dibattito avente ad oggetto la pianificazione successoria non può prescindere dall'analisi dei diversi strumenti utilizzati nella prassi, compresi quelli più complessi, come *e.g.* il *trust*; esso infatti si rivela spesso l'unica soluzione efficace, in luogo degli strumenti più tradizionali come il testamento e il patto di famiglia, che non sempre risultano idonei a perseguire gli obiettivi sottesi ai trasferimenti intergenerazionali.

Come poc'anzi esposto, l'istituto del *trust*, in ragione della sua estrema duttilità, consente al *settlor* di disciplinare il passaggio generazionale in modo efficace e sartoriale, anche relativamente ai profili riguardanti la comunione ereditaria. Il punto assume particolare rilievo in merito all'attuale normativa fiscale, che prevede l'esenzione dal versamento dell'imposta di successione in caso di trasferimenti - a beneficio dei discendenti - della partecipazione di controllo di una società, a condizione che ne sia mantenuta la proprietà per almeno cinque anni.

³³⁸ M. Basilavecchia, *La (ritrovata) importanza della legge tributaria*, IPSOA Quotidiano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

³³⁹ F. Gallo, *Imposte successorie e donazioni, dalla Consulta un'autoremissione solo paventata*, Norme & Tributi Plus, 24Ore Professionale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2020.

Tuttavia, qualora vi sia più di un discendente il regime della comunione diviene inevitabile al fine di mantenere il controllo della maggioranza. A tal proposito, il *trust* può risultare lo strumento adatto qualora il desiderio del *de cuius* sia quello di perpetrare il passaggio generazionale senza comunione, scongiurando così eventuali ripercussioni sulla *governance* della società³⁴⁰; si tratta sopravvenire infatti di vicende che spesso determinano la sopravvenienza di bruschi contrasti tra gli eredi, che talvolta provocano gravi sulla consistenza e sulla redditività dell'attività d'impresa.

Il *trust* permette poi, più in generale, di graduare nel tempo il fenomeno successorio mediante l'anticipazione di taluni effetti: il *settlor* può decidere infatti di attivarsi ancora in vita istituendo un *trust* che inizi ad operare sin al momento della sua istituzione, senza che sia necessario attendere il suo decesso. L'istituto in esame ha poi il pregio di consentire al disponente di determinare inderogabilmente i profili inerenti alla *governance* della successione, mediante la predisposizione di disposizioni che, non solo possono determinare le diverse attribuzioni patrimoniali, ma anche rendere vincolanti le pretese del *settlor* in merito ai profili gestori dei beni ereditari e alle finalità che, mediante il *trust*, devono essere perseguite.

Da ultimo, è rilevante anche osservare che, il sistema di *governance* di lunga durata dei beni ereditari che si realizza per mezzo del *trust* - mediante trasferimento funzionale della proprietà di essi in capo al trustee - assume un ruolo di particolare importanza in tutti quei casi ove i beneficiari siano soggetti fragili.

Inoltre, nella categoria dei vantaggi riferibili all'istituto del *trust*, è annoverabile anche la piena efficacia segregativa, garantita a fronte di un preventivo vaglio di meritevolezza degli interessi con esso perseguiti.

Tuttavia, nonostante i molteplici elementi di segno positivo riferibili al *trust*, non devono trascurarsi le problematiche, emerse nel corso della presente trattazione, in merito al rapporto tra l'istituto di matrice anglosassone si interfacci e le norme - tanto fiscali quanto sostanziali - di diritto interno. A tal proposito, fondamentale è stato, e

³⁴⁰ A. Cocchi, *Il Trust, uno strumento efficace per gestire il passaggio generazionale*, 2021

continuerà ad essere, l'intervento della Giurisprudenza che - mediante i nuovi approdi - ha operato un progressivo sdoganamento dell'istituto in esame, facendo sì che esso risultasse, quanto più possibile, idoneo a rappresentare uno strumento funzionale ad una tempestiva programmazione successoria, soprattutto in relazione a patrimoni imprenditoriali di ingente entità. Le Pronunce della Suprema Corte richiamate nell'ambito del presente capitolo hanno l'incontestabile pregio di avere indicato delle soluzioni pragmatiche e, in linea di massima - allineati con gli effetti giuridici ed economici del *trust*; esse consentiranno, stante l'ancora attuale assenza di un intervento normativo, di orientare in modo più consapevole le scelte operate da coloro che riterranno di utilizzare l'istituto in esame per regolare e disciplinare i priori interessi patrimoniali e familiari. Nondimeno, un intervento legislativo risulta comunque assai auspicabile: *in primis* per garantire maggiore omogeneità di vedute in materia, *in secundis* al fine di assicurare un soddisfacente grado di certezza in relazione alla disciplina fiscale applicabile al *trust*.

CONCLUSIONI

Giungendo alla fase finale dell'elaborato, risulta opportuno porre in correlazione logica i diversi elementi enucleati nel corso della presente trattazione.

Si è osservato che, in Italia, l'imposizione successoria ha da sempre avuto una storia travagliata; essa è stata oggetto di profondi e radicali cambiamenti, intervenuti - tuttavia - al di fuori di una riforma organica: l'attuale disciplina del prelievo successorio risulta essere il frutto di numerose stratificazioni normative e le svariate modifiche normative approntate dal legislatore appaiono prive della necessaria sistematicità, determinando profili di irrazionalità non trascurabili. Inoltre, la disorganicità dilagante nella disciplina fiscale in materia di trasferimenti *mortis causa* determina il prodursi e il permanere di rilevanti profili di incertezza in merito all'attuazione del prelievo. Sulla scorta di tale rilievo si pone il notevole sforzo interpretativo compiuto dalla Giurisprudenza, che ha intercettato, seppur non sempre correttamente, le innovazioni predisposte dal legislatore fiscale. Basti pensare, e.g., alle numerose pronunce adottate dalla Corte di Cassazione in materia di costituzione di vincoli di destinazione: come già illustrato *infra* cap. 4, infatti, i Giudici di legittimità sono giunti a superare l'originaria tesi, precedentemente teorizzata dalla Sezione Sesta della stessa Corte, dell'esistenza di un autonomo prelievo sulla costituzione dei suddetti vincoli solo a seguito di un lungo e travagliato dibattito.

Svariate sono le critiche mosse dagli operatori del settore nei confronti dell'imposta; talvolta, peraltro, si tratta di argomenti contrari dotati di innegabile pregio intellettuale, *a fortiori* difficilmente superabili. Al netto delle analitiche considerazioni di segno contrario illustrate in corso d'opera, si può ulteriormente osservare l'inesistenza di un metodo scientifico che risulti idoneo a stimare in modo oggettivo i risvolti negativi che il tributo in oggetto potrebbe comportare sull'economia. In particolare, si evidenzia quanto un eventuale impatto psicologico e comportamentale sulle scelte dei contribuenti - determinato dall'imposta in esame - sia del tutto impossibile da prevedere aprioristicamente, proprio in ragione della sua appartenenza alla sfera interna dell'individuo.

Alla luce dei diversi elementi enucleati nel corso della trattazione, si può ragionevolmente affermare che, in ambito di imposizione successoria, qualora si fondasse la propria valutazione - tanto se di segno positivo, quanto se di segno negativo - esclusivamente su sterili rilievi numerici che si limitano a individuare la struttura e il gettito generato dall'imposta in esame, si giungerebbe a risultanze concettualmente errate. Infatti, gli innumerevoli fattori gravitanti attorno al tributo in esame, impongono una sua valutazione circostanziata e complessivamente considerata.

Conseguentemente anche le proposte di riforma in materia devono vertere su tutti i fattori idonei ad incidere sulla disciplina e sull'applicazione del tributo in esame: non risulterebbe quindi sufficiente predisporre un intervento normativo che si limiti a riformare l'imposta prevedendo un incremento delle aliquote e una diminuzione delle franchigie.

A tal proposito, si può osservare come - ormai da decenni - si discuta la possibilità di attuare interventi legislativi volti a riformare la disciplina fiscale dell'imposizione successoria e a determinarne un inasprimento, nell'ottica di ricercare nuove risorse finanziarie, nonché di allineare il prelievo agli *standard* europei; tuttavia, è rilevante osservare come le più recenti proposte di riforma del tributo in esame si siano limitate a suggerire un mero aggravio delle aliquote, spesso contestuale a una riduzione delle franchigie attualmente esistenti, senza la proposizione alcuna di soluzioni volte a superare - una volta per tutte - i profili di incoerenza caratterizzanti la disciplina dell'imposizione successoria oggi vigente. Nel panorama politico italiano, infatti, si parla ormai da anni di incrementare le aliquote del tributo in esame: nella maggior parte dei casi, tale volontà riformativa trova ragion d'essere tanto nella millantata necessità di allineare il gettito dell'imposta di successione e donazione al resto dei Paesi europei, quanto in istanze esplicitamente volte ad innescare processi redistributivi che contribuiscano alla riduzione delle dilaganti diseguaglianze economiche.

Il dibattito in materia vede da sempre lo scontro di posizioni diametralmente opposte: da un lato vi è chi ritiene profondamente ingiusto imporre il trasferimento *mortis causa* di beni acquistati in vita dal *de cuius*, mediante i suoi redditi, in quanto tali già gravati dalle imposte dirette; i fautori di tale orientamento sostengono inoltre che un'imposta di successione elevata comporterebbe una riduzione degli incentivi ad accumulare

ricchezza, nonché uno spostamento di capitali verso Paesi la cui tassazione sia più favorevole. Dall'altro vi è invece chi sostiene che un aumento del gravame fiscale sui fenomeni successori determinerebbe una (auspicata) limitazione dell'eccessiva concentrazione di ricchezza in capo a pochi soggetti, favorendo conseguentemente anche l'“*uguaglianza dei punti di partenza*” ed evitando che la ricezione di lasciti ereditari cospicui scoraggi i discendenti dal dedicarsi ad attività lavorative.

Sebbene storicamente l'imposta di successione fosse il prelievo per eccellenza sostenuto dai pensatori liberali classici, come - *ex multis* - Luigi Einaudi, il contesto sociopolitico attuale risulta ferocemente critico nei confronti dell'imposizione sui trasferimenti *mortis causa*, fondando tale netta contrarietà sulla strumentalizzazione ideologica del ruolo della famiglia quale entità sacra e aprioristicamente tutelata. Con tale asserzione non si vuole certamente negare la rilevanza dell'entità familiare, ma - stanti i radicali mutamenti storici e sociali intervenuti nel corso degli anni - appare doveroso un ripensamento concettuale che adegui la pregnanza del fattore familiare all'attuale realtà dei fatti.

A tal proposito, si ritiene che un'eventuale imposizione successoria che incida anche sui passaggi intergenerazionali dell'impresa potrebbe in qualche modo fungere da deterrente per tutti quei casi in cui alla base non vi sia una effettiva volontà di proseguire l'attività imprenditoriale, bensì mere ragioni di convenienza economica: ben venga, in queste circostanze, un'imposizione che scongiuri una tale evenienza, mobilitando la ricchezza e puntando ad ottimizzare la gestione manageriale delle imprese, nell'ottica incrementare l'attività produttiva, anche ad opera di coloro che, sebbene estranei al contesto familiare del *de cuius* imprenditore, appaiano realmente dediti alla prosecuzione, all'ampliamento e alla valorizzazione dell'iniziativa economica.

Alla luce di quanto esposto nella presente trattazione, appaiono ormai chiare le ragioni che giustificano l'urgenza avvertita, tanto in ambito politico quanto in ambito giurisprudenziale e dottrinale, di operare delle modifiche alla disciplina dell'imposizione successoria italiana. Il fermento che da anni caratterizza il dibattito circa l'imposta di successione muove peraltro da una sempre più sentita esigenza di razionalizzare il sistema impositivo in materia e di renderlo quanto più possibile efficiente. In un clima socioeconomico come quello attuale, contraddistinto da una

crescente lotta tra classi sociali, è quanto più indispensabile un intervento del legislatore fiscale volto ad armonizzare il vigente quadro normativo, del tutto inidoneo a perseguire gli scopi cui è preposto.

Rileva a tal proposito osservare nuovamente come, ad oggi, le proposte di intervento sull'imposta di successione siano tendenzialmente dirette ad operare un mero aumento delle aliquote e una diminuzione delle franchigie attualmente vigenti; tuttavia, tali soluzioni scontano numerose problematiche, rischiando peraltro di riprodurre il contesto fiscale che aveva portato, nel 2001, all'abrogazione *tout court* del tributo in esame, nonché di creare distorsioni economiche che potrebbero tradursi in un eccessivo impatto dell'imposta sul c.d. "ceto medio".

Un tale scenario prospetterebbe inoltre delle notevoli criticità in termini di coerenza impositiva: trascurando i profili inerenti al principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost. si determinerebbe l'insorgenza di dubbi di costituzionalità del tributo successorio. Volendo indagare il fenomeno dell'imposizione successoria da un punto di vista sostanziale e costituzionalmente orientato, appare doveroso porre l'attenzione anche sul fenomeno della doppia imposizione interna; sebbene non esista, nell'ordinamento tributario italiano, una norma volta a coordinare i diversi tributi, che consenta di differenziare situazioni economicamente diverse e di determinare la complessiva imposizione cui un dato *asset* patrimoniale o reddituale è sottoposto, è doveroso - volendo abbracciare una visione sostanziale della fiscalità - porre l'attenzione anche sulla prevenzione di fenomeni di doppia imposizione che, seppur riferibili a diverse manifestazioni di capacità contributiva e conseguentemente a diversi tributi, comportano di fatto una sovrapposizione di gravami sulla medesima fattispecie economica.

In ragione di ciò, il trattamento riservato dal legislatore fiscale ai fenomeni di arricchimento derivanti da trasferimenti *mortis causa*, dovrebbe essere posto in stretta correlazione con le fonti economiche che hanno concorso alla formazione del patrimonio; si evidenzia infatti che, la provenienza di un *asset* finanziario è determinante ai fini della determinazione del gravame fiscale cui è già stato sottoposto: due assi ereditari di pari valore potrebbero infatti aver subito imposizioni del tutto differenti, in ragione della natura degli elementi che li compongono.

Allo stato attuale, la scelta del legislatore fiscale è proprio quella di imporre in ugual modo tutti i trasferimenti *mortis causa*, determinando così il verificarsi di fenomeni di “doppia imposizione sostanziale”.

In tale ottica, una riforma che volesse realmente mirare all’incremento dell’equità incrementando l’imposizione successoria, dovrebbe necessariamente prevedere dei meccanismi di determinazione della base imponibile che tengano conto dei gravami fiscali già subiti dagli *asset* che costituiscono l’asse ereditario, ricostruendone analiticamente la composizione. Sebbene un tale meccanismo possa apparire non agevole dal punto di vista applicativo, si deve sottolineare che, stante l’interesse degli eredi nel vedersi riconosciuta una riduzione dell’imposta, è verosimile che essi si adoperino assolvendo l’onere probatorio mediante documentazione di vario tipo, *e.g.* dichiarazioni dei redditi del *de cuius*, peraltro agevolmente verificabili dall’Agenzia delle Entrate³⁴¹.

Il risultato che si potrebbe in tal modo ottenere appare dotato di grande pregio: consentirebbe di diversificare, ai fini fiscali, la posizione di coloro che ereditano un patrimonio formatosi principalmente mediante redditi - in quanto tali già largamente imposti nel corso della vita di colui che li ha prodotti - e la posizione di chi invece riceve un lascito composto da beni acquisiti *e.g.* mediante donazioni - in quanto tali imposti in misura esigua.

In conclusione - posta la necessità di un’imposizione fiscale, talvolta anche cospicua, in ragione del modello sociopolitico fortemente assistenzialistico di cui è permeata anche la disciplina fiscale italiana - un’imposizione che sia volta ad incidere in misura maggiore sui lasciti ereditari, nell’ottica di lasciare più ampio respiro all’imposizione reddituale, potrebbe prospettarsi quale soluzione non erranea. A tal proposito, si osserva come la maggior parte delle critiche mosse nei confronti di un eventuale aggravio dell’imposizione successoria siano fondate su illazioni e proiezioni aprioristiche di un possibile *trend* comportamentale che potrebbe (come no) ingenerarsi nei contribuenti. Tuttavia, il fatto stesso che si tratti di elementi strettamente attinenti alla sfera psicologica - per sua natura insondabile - degli individui, determina una loro totale imprevedibilità e aleatorietà.

³⁴¹ G. Tinelli, op. cit. *Profili tributari delle riforme successorie*.

Di converso, gli effetti negativi provocati da un sistema fiscale con alti livelli di imposizione sui redditi sono manifesti; una tassazione eccessivamente sbilanciata verso i fattori reddituali e produttivi sottende il rischio di incentivare i rapporti di lavoro irregolari e il conseguente accrescimento economia sommersa, comporta l'aumento dei fenomeni evasivi e allo stesso tempo ha un effetto fortemente disincentivante verso la volontà di lavorare assiduamente e aumentare i propri redditi, nel continuo timore di “sforare il proprio scaglione” ed essere sottoposti ad una imposizione maggiore.

Da questo punto di vista quindi, riformare il sistema tributario - rimodulando il complesso delle imposte - e dotandolo di una più elevata imposizione successoria, a fronte di una (necessaria) diminuzione delle imposte dirette, potrebbe forse rappresentare una spinta idonea a modificare determinati comportamenti ormai radicati nel panorama fiscale italiano.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV. - Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, *Soppressione delle imposte sulle successioni e donazioni*, Documento n° 3/2002, Circolare n° 2 del 21 gennaio 2022.

AA. VV., *Le ultime novità sulla disciplina fiscale dei TRUST in chiaro nella bozza di circolare delle Entrate*, (a cura di) Redazione di IPSOA Quotidiano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

AA. VV., *Trasferimento di categorie di quote mortis causa: quale trattamento fiscale*, (a cura di) Redazione di IPSOA Quotidiano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.

Alivernini A., Caprara D., *La ricchezza delle famiglie italiane*, in Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari, n° 69, 2015.

Baldassarre M., *Il Trust autodichiarato: incertezze giurisprudenziali in ordine alla legittimità di tale figura*, Norme e Tributi Plus Diritto, Il Sole 24 Ore, 2021.

Barone R., *Convenzioni limitate per le successioni e donazioni internazionali*, EutekneInfo, 2020.

Basilavecchia M., *La (ritrovata) importanza della legge tributaria*, IPSOA Quotidiano, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021.

Basilavecchia M., Pischetola A., *Tassazione dei patti di famiglia e dei trasferimenti di cui all'art. 1 comma 78 legge 27 dicembre 2007 n° 296*, Studio n° 43-2007/T, CNN Notizie, 2008.

Blasio E., *Il trust e le imposte di successione: ultimi pronunciamenti della Corte di Cassazione*, in Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano, 2020, pp. 224-226.

Boria P., *Il sistema tributario*, UTET Giuridica, Milano, 2008.

Busani A., *Il Trust - Istituzione, gestione, cessazione*, CEDAM, Padova, 2020.

Busani A., *Imposta di successione e donazione*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.

Busani A., Ridella G., *Reset in Cassazione: l'imposta di donazione non si applica al vincolo di destinazione derivante da un trust*, Corriere Tributario, n° 7, 2016.

Cardarelli S., *Tributi successori*, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1992.

Carinci A., Tassani T., *Manuale di diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2022.

Castaldo A., *Dizionario di Economia e Finanza*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012.

Cocchi A., *Il Trust, uno strumento efficace per gestire il passaggio generazionale*, Norme & Tributi Plus Diritto, Il Sole 24 Ore, 2021.

Consiglio Nazionale del Notariato, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, Studio Tributario n° 58-2010/T, 2011.

Cristofoli G., Marullo M., *Breve introduzione sugli istituti del fondo patrimoniale, del trust, dell'intestazione fiduciaria e sulle società holding* in La gestione e la tutela del patrimonio dell'imprenditore, professionista e manager, Associazione MAP, 2004.

De Mita C., *Per le successioni scelta troppo emotiva*, in Il sole-24 Ore, 30 giugno 2001.

De Novellis F., *Dizionario di Economia e Finanza*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012.

De Viti De Marco A., *Principi di economia finanziaria*, Einaudi, Torino, 1953.

Del Giudice F., *Dizionario Giuridico*, Enciclopedia di base del Diritto, Napoli, Edizioni Simone, 2014.

Di Nardo T., *Analisi della pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Struttura ed evoluzione dei principali indicatori di politica fiscale*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2020.

Einaudi L., *Concetto e limiti della uguaglianza nei punti di partenza, lezioni di politica sociale*, Einaudi, Torino, 1949.

Einaudi L., *L'imposta patrimoniale*, Roma, Edizioni La Città libera, 1946.

Errani G., *La riduzione della liberalità indiretta attuata a mezzo di trust e le possibili conseguenze sulla successiva circolazione dei beni conferiti*, Contratto e impresa, CEDAM, Padova, 2020.

Falsitta G., Fantozzi A., Marongiu G., Moschetti F., *Commentario breve alle Leggi Tributarie*, Tomo IV, CEDAM, Padova, 2011.

Fantozzi A., *Il diritto tributario*, UTET Giuridica, Torino, 2012.

Fedele A., *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, Trattato breve delle successioni e donazioni, CEDAM, Padova, 2010.

Fedele A., Lupi R., Marongiu G., *L'imposta di successioni e donazioni, tra crisi e riforme*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2001

Fortunato V., *Aspetti internazionali dell'imposta sulle successioni e donazioni*, Fiscalità & Commercio Internazionale, n° 12, 2019.

Gaffuri G., *L'imposta sulle successioni e donazioni, trust e patti di famiglia*, CEDAM, Padova, 2008.

Gaffuri G., *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, in Rassegna Tributaria, Il Fisco, n° 441, 2007.

Gaffuri G., *Successione: VI) Imposta sulle successioni*, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1993.

Gagliano C.A., Salemi P. N., Orlando S., *Fiscal competition, definizioni e modalità concrete*, Diritto e pratica tributaria internazionale, CEDAM, Padova, n° 4/2016, 2016.

Gallo F., *Imposte successorie e donazioni, dalla Consulta un'autoremissione solo paventata*, Norme & Tributi Plus, 24Ore Professionale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2020.

Ghinassi S., *Imposte di registro e di successione - Profili soggettivi ed implicazioni costituzionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 1995.

Giannini A. D., *Istituzioni di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 1968.

Gigliotti F., *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, La Nuova giurisprudenza civile commentata, CEDAM, Padova, Vol. n° 30, n° 7-8, 2014.

Gigliotti F., *Trust interno e atto di destinazione*, in *Giustizia Civile*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, n° 4, 2016.

Lambert P.J. e Jenkins S.P., *Horizontal inequity measurement: a basic reassessment*, Springer, Berlino, 1999.

Loconte S., *La circolare (in consultazione) sulla disciplina fiscale dei trust ai fini dell'imposizione diretta e indiretta*, *Diritto Tributario Italiano*, Novità fiscali, ISSN 2235-4573, 2021.

Lumbroso G., *Recherches sur l'economie politique de l'Egipt sous les Lagides*, Imprimerie Royale, Torino, 1870, rist. Bologna, 1969.

Lupoi M., *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*, CEDAM, Padova, 2011.

Marongiu G., *Abolizione della "tassa sul morto" (e dell'imposta sulle successioni): profili di illegittimità costituzionale in ordine alle successioni apertesi in precedenza*, *Rassegna Tributaria*, il Fisco, volume 45, fascicolo n° 4, 2002.

Marongiu G., *La riforma dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni*, *Diritto e pratica tributaria*, CEDAM, Padova, 2000.

Mastellone P., *Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime "scosse di assestamento" della Cassazione*, *Diritto e pratica tributaria*, 90 n°2, 2019.

Matthews P., *Il trust di civil law visto da un common lawyer*, *Studi Urbinati*, A - Scienze Giuridiche, Politiche Ed Economiche, n° 66, 2016.

Mclaughlin M., *Tax Planning 2018/2019*, Bloomsbury Publishing Plc, London, 2019.

Micheli G. A., *Corso di diritto tributario*, UTET Giuridica, Torino 1989.

Nicolosi F., *Trust e imposizione in uscita: nuovo orientamento e nuove questioni*, nota a: risposte a interpello 15 febbraio 2021, n° 106 e 18 maggio 2021, nn° 351 e 352, *Rivista di Diritto Tributario*, Pacini Giuridica, 2021.

Piketty T., *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2014.

Pischetola A., *Successione aperta all'estero e territorialità dell'imposta*, in *Notariato*, n° 3, 2016.

- Rudnick R.S., Gordon R. K., *Taxation of wealth - Tax law design and drafting*, International Monetary Fund, 1996.
- Russo P., *Manuale di diritto tributario - parte generale*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Salvatore M., *Introduzione all'istituto del Trust*, I Quaderni della Scuola di Alta Formazione, ODCEC Milano, Quaderno n° 44, 2012.
- Santoro L., *Il Trust in Italia*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2009.
- Schiavone G., *Il resident non domiciled inglese. Aspetti teorici, profili critici e soluzioni operative nel contesto pre e post Brexit*, in *Diritto Tributario Internazionale dell'UE*, 2019.
- Serrano. F., *L'imposta di successione nel pensiero di Luigi Einaudi L.*, in *Diritto e pratica tributaria*, CEDAM, Padova, 1962.
- Stevanato D., *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, CEDAM, Padova, 2000.
- Steve S., *Il sistema tributario e le sue prospettive*, Rizzoli, Milano-Roma, 1947, oggi in *Scritti vari*, Angeli, 1997.
- Tabarrok A., *Equality and the Death Tax*, *The Free Market* 15, n° 9, 1997.
- Terrell T., *The Family-Wrecking Tax*, *The Free Market* 15, n° 10 1997.
- Tesauro F., *Istituzioni di diritto tributario - Parte speciale*, UTET Giuridica, Torino, 2019.
- Tinelli G., *Profili tributari delle riforme successorie*, *Rassegna Tributaria, il Fisco*, n. 4, 2019, pp. 695 ss.
- Trinchese G., Crivelli, Visconti U., *Le successioni. Diritto e tecnica professionale*, Fondazione Telos - Centro studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2014.
- Uricchio A.F., *Commento all'art. 2*, in D'Amati, *Commento al Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni*, CEDAM, Padova, 1996.

Visco V., *Promemoria per una riforma fiscale*, Politica Economica, Il Mulino, Bologna, 2019.

Wilson J.D., Wilsadin D., *Capital Tax Competition: Bane or Boon?*, Journal of Public Economics, Volume 88, Issue 6, 2004.

SITOGRAFIA

Agenzia delle Entrate, *Aliquote e franchigie*,

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-successione/aliquote-e-franchigie>

Attanasi F., Villani M., *Trust e imposte indirette*, Pubblicazioni Studio Legale Tributario Villani, 2017,

https://studiotributariovillani.it/public/ins_novita/docnovita/trust-imposte-indiretta_villani-attanasi_21-01-17.pdf

Consiglio Nazionale del Notariato, *Tabella imposte di successione*,

https://www.notariato.it/sites/default/files/TABELLA2_IMPOSTE_SUCCESIONE.pdf

European Commission, *Directorate-General for Taxation and Customs Union, Annual report on taxation 2022: tax policies in the European Union, Publications Office of the European Union*, 2022, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22508340-1149-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en>

EY Private Client Services, *Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide*, 2022, https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide

Istat, *L'economia non osservata nei conti nazionali*, 2019,

<https://www.istat.it/it/files/2021/10/REPORT-ECONOMIA-NON-OSSERVATA-2019.pdf>

Franceschini B., *Patti di famiglia per l'impresa e trust*, 2018,

<https://notaiofranceschini.it/Patti-di-famiglia-per-impresa-e-trust.pdf>

Frottola E., Galli G., *Pro e contro dell'imposta su successioni e donazioni*,

Osservatorio conti pubblici italiani, 2020, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-pro-e-contro-dell-imposta-su-successioni-e-donazioni>

Gates B., *Why inequality matters - My thoughts on Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century*, Gates Notes, 2014, <https://www.gatesnotes.com/books/why-inequality-matters-capital-in-21st-century-review>

Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Bollettino delle entrate tributarie 2018*, https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/entrate_tributarie_2018/Bollettino-entrate-Dicembre2018.pdf

OECD.Stat, *Gross domestic product (GDP)*, OECD Publishing, Paris, 2019, <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60702>

OECD.Stat, *Revenue Statistics - OECD countries: Comparative tables*, OECD Publishing, Paris, 2019, <https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV>

OECD.Stat, *Taxing Wages 2018/2019*, 2019, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages/volume-/issue-_047072cd-en#page60.

OECD Tax policy analysis, *Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience*, OECD Publishing, Paris, 2020, https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis

OECD Tax Policy Studies, *Revenue Statistics - Inheritance Taxation in OECD countries*, OECD Publishing, Paris, 2020, <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/inheritance-taxation-in-oecd-countries-brochure.pdf>

Snichelotto M., *Passaggio generazionale d'azienda. Un'agevolazione a termine?* Sistemassociati, 2020, <https://sistemassociati.it/wp-content/uploads/2020.10.12-Post-Sentenza-corte-constituzionale-120-2020.pdf>

RINGRAZIAMENTI

Nel giorno che segna l'anelato epilogo di questo percorso, tanto lungo e tortuoso, quanto stimolante e meraviglioso, desidero ringraziare sentitamente tutte le persone che, con la loro presenza, hanno contribuito al coronamento di questo traguardo.

In primo luogo, ringrazio il mio relatore Chiar.mo professore Mauro Trivellin e il mio correlatore Chiar.mo professore Stefano Solari, che mi hanno indirizzata e illuminata in questa ultima fase del percorso universitario, offrendomi la loro profonda e immensa conoscenza.

Ringrazio mia mamma e mio papà, il mio sangue e le mie radici; il vostro sostegno e la vostra presenza sono stati, per me, la terra sotto i piedi. Non basterebbero mille pagine per riuscire a scrivere tutte le ragioni per cui vi sono grata.

Oggi, vi ringrazio per non avermi mai negato il vostro sostegno e per non aver mai messo in dubbio le mie capacità: so, che anche dietro i vostri silenzi si celava nient'altro che cieca e inscalfibile fiducia in me.

Tutto ciò che sono lo devo, *in primis*, a Voi.

Nunc et usque in aeternum.

Un ringraziamento inestimabile lo devo alla mia Nonna, che più di chiunque altro avrebbe voluto essere qui con me in questo giorno. So che, oggi ancor di più, saresti fiera di me.

Grazie perché l'immensa eredità morale che mi hai trasmesso mi accompagnerà in ogni momento della mia vita.

In me sei - e sarai per sempre - più viva che mai, perché "*la grande debolezza della morte è che può vincere solo la materia*".

Ringrazio dal fondo del mio cuore Pierluigi, che ha sempre camminato al mio fianco, anche quando era innumerevoli passi avanti a me.

Impossibile spiegare a parole quando la Tua presenza sia per me essenziale: sei la mia roccia e mio porto sicuro.

Grazie per avermi sostenuta in ogni momento, e per volere, sopra ogni altra cosa, la mia felicità.

Spero che il nostro Amore ci porti a superare ogni cosa insieme a coronare altri mille traguardi tenendoci stretta la mano, come è sempre stato fino ad ora.

Quos amor verus tenuit, tenebit.

Ringrazio Martina, la Sorella che non sapevo di avere.

Grazie per essere l'Amica migliore che potessi desiderare: tu che con la tua infinita dolcezza hai reso meno amari anche i momenti più difficili e hai curato amorevolmente ogni mia ferita.

Grazie perché non mai lasciato che alcun giudizio si insinuasse tra di noi, ciò ha permesso che al nostro legame di divenire indissolubile.

I momenti trascorsi insieme sono impressi per sempre nella mia anima.

Sei stata, sei, e sarai, uno dei pilastri fondamentali della mia vita.

Il regalo più bello che potessi farmi è il fatto di saperti, da oggi, più vicina a me.

Unus amicorum animus.

Un profondo e sentito ringraziamento va a tutti i miei Amici, quelli di una vita e quelli che in poco tempo hanno dimostrato più dell'immaginabile.

A voi tutte, meravigliose persone parte della mia vita: una delle mie immense fortune è quella di potervi chiamare Amici, grazie per rendermi ricca ogni giorno e per farmi sentire colma di amore.

Scytharum solitudines.

Sento poi di dedicare un profondo ringraziamento mia *Dominus*, che mi ha dato fiducia, donandomi l'inestimabile opportunità di toccare con mano il meraviglioso mondo del diritto. Grazie perché in Lei traspare, limpida e cristallina, la passione e la devozione nei confronti della Professione.

Ringrazio poi le Colleghe di studio, che non mi hanno mai fatta sentire l'ultima arrivata e mi hanno sostenuta nella fase conclusiva di questo percorso, non mancando mai di dedicarmi sincere parole di conforto.

Immenso è il ringraziamento che devo alla vita, perché - oltre agli affetti - mi ha donato un'altra infinita fortuna: poter fare della mia passione il mio lavoro.

Perché, in fin dei conti, è la Passione il motore che muove il mondo.

Infine, ringrazio me stessa, perché ho finalmente iniziato a credere di potercela fare.

Fortis cadere, cedere non potest.

Grazie, dal profondo del mio cuore.

Elettra